



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

FILIPPO CASA

- Presidente -

STEFANO APRILE

GAETANO DI GIURO

RAFFAELLO MAGI

DANIELE CAPPUCCIO

- Relatore -

08547-26

Sent. n. sez. 557/2025

UP - 23/09/2025

R.G.N. 6420/2025

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sui ricorsi proposti da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZARO

nel procedimento a carico di:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

nel procedimento a carico di questi ultimi

avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI,

che ha concluso chiedendo: l'accoglimento del ricorso del P.G. di Catanzaro e

l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente a tutte le imputazioni

contestate a [REDACTED], espressamente indicate nell'atto di

impugnazione, per le quali egli era stato assolto dalla Corte territoriale; dichiararsi

inammissibili i ricorsi proposti nell'interesse di [REDACTED] e [REDACTED]; il

rigetto dei restanti ricorsi; in subordine, con riferimento ai ricorsi proposti di [REDACTED],  
[REDACTED] E [REDACTED] L [REDACTED] [REDACTED] qualificarsi le condotte ai sensi  
dell'art. 12, commi 1 e 3 lett. d) d.lgs. 286/1998, previa emissione dell'ordinanza di  
rinvio dell'udienza pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 611 comma 1-sexies  
cod.proc.pen.;

uditi i difensori:

- 1) avv. [REDACTED] del foro di CROTONE, in difesa di [REDACTED],  
il quale conclude riportandosi ai motivi di ricorso;
- 2) avv. [REDACTED] del foro di CROTONE, in [REDACTED],  
anche in qualità di sostituto processuale dell'avvocato M [REDACTED] del foro di  
CROTONE, in difesa di [REDACTED] R, il quale conclude riportandosi ai motivi dei  
ricorsi;
- 3) avv. [REDACTED] del foro di [REDACTED] in difesa di [REDACTED] il quale  
conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso;
- 4) avv. [REDACTED] el foro di CROTONE, in difesa di [REDACTED] anche  
in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [REDACTED] D, del foro di  
CATANZARO, in difesa di [REDACTED] R [REDACTED] il quale si riporta ai  
motivi dei ricorsi, chiedendone l'accoglimento;
- 5) avv. [REDACTED], del foro di ROMA, in difesa di [REDACTED], il  
quale insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso;
- 6) avv. [REDACTED] del foro di CROTONE, in difesa di [REDACTED]  
[REDACTED], il quale conclude chiedendo  
l'accoglimento dei motivi di ricorso;
- 7) avv. [REDACTED], del foro di ROMA, in difesa di P [REDACTED] il  
quale conclude insistendo nell'accoglimento del ricorso.
- 8) avv. [REDACTED] del foro di CROTONE, in difesa di PA [REDACTED],  
il quale conclude riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento.
- 9) avv. [REDACTED], del foro di ROMA, in difesa di [REDACTED]  
[REDACTED] il quale insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso;
- 10) avv. [REDACTED] [REDACTED] del foro di CROTONE, in difesa [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] il quale conclude riportandosi ai motivi di ricorso.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17 maggio 2024 la Corte di appello di Catanzaro ha parzialmente riformato quella emessa il 15 luglio 2022 dal Tribunale di Crotone nei confronti, tra gli altri, di X A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZ BA BB BC BD BE BF BG BH BI BJ BK BL BM BN BO BP BQ BR BS BT BU BV BW BX BY BZ CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM CN CO CP CQ CR CS CT CU CV CW CX CY CZ DA DB DC DD DE DF DG DH DI DJ DK DL DM DN DO DP DQ DR DS DT DU DV DW DX DY DZ EA EB EC ED EE EF EG EH EI EJ EK EL EM EN EO EP EQ ER ES ET EU EV EW EX EY EZ FA FB FC FD FE FF FG FH FI FJ FK FL FM FN FO FP FQ FR FS FT FU FV FW FX FY FZ GA GB GC GD GE GF GG GH GI GJ GK GL GM GN GO GP GQ GR GS GT GU GV GW GX GY GZ HA HB HC HD HE HF HG HH HI HJ HK HL HM HN HO HP HQ HR HS HT HU HV HW HX HY HZ IA IB IC ID IE IF IG IH II IJ IK IL IM IN IO IP IQ IR IS IT IU IV IW IX IY IZ JA JB JC JD JE JF JG JH JI JJ JK JL JM JN JO JP JQ JR JS JT JU JV JW JX JY JZ KA KB KC KD KE KF KG KH KI KJ KK KL KM KN KO KP KQ KR KS KT KU KV KW KX KY KZ LA LB LC LD LE LF LG LH LI LJ LK LL LM LN LO LP LQ LR LS LT LU LV LW LX LY LZ MA MB MC MD ME MF MG MH MI MJ MK ML MM MN MO MP MQ MR MS MT MU MV MW MX MY MZ NA NB NC ND NE NF NG NH NI NJ NK NL NM NN NO NP NQ NR NS NT NU NV NW NX NY NZ OA OB OC OD OE OF OG OH OI OJ OK OL OM ON OO OP OQ OR OS OT OU OV OW OX OY OZ PA PB PC PD PE PF PG PH PI PJ PK PL PM PN PO PP PQ PR PS PT PU PV PW PX PY PZ QA QB QC QD QE QF QG QH QI QJ QK QL QM QN QO QP QQ QR QS QT QU QV QW QX QY QZ RA RB RC RD RE RF RG RH RI RJ RK RL RM RN RO RP RQ RR RS RT RU RV RW RX RY RZ SA SB SC SD SE SF SG SH SI SJ SK SL SM SN SO SP SQ SR SS ST SU SV SW SX SY SZ TA TB TC TD TE TF TG TH TI TJ TK TL TM TN TO TP TQ TR TS TT TU TV TW TX TY TZ UA UB UC UD UE UF UG UH UI UJ UK UL UM UN UO UP UQ UR US UT UU UV UW UX UY UZ VA VB VC VD VE VF VG VH VI VJ VK VL VM VN VO VP VQ VR VS VT VU VV VW VX VY VZ WA WB WC WD WE WF WG WH WI WJ WK WL WM WN WO WP WQ WR WS WT WU WV WW WX WY WZ XA XB XC XD XE XF XG XH XI XJ XK XL XM XN XO XP XQ XR XS XT XU XV XW XX XY XZ YA YB YC YD YE YF YG YH YI YJ YK YL YM YN YO YP YQ YR YS YT YU YV YW YX YY YZ ZA ZB ZC ZD ZE ZF ZG ZH ZI ZJ ZK ZL ZM ZN ZO ZP ZQ ZR ZS ZT ZU ZV ZW ZX ZY ZZ AAA AAB AAC AAD AAE AAF AAG AAH AAI AAJ AAK <

Il meccanismo criminoso ideato dai responsabili prevedeva, in particolare, l'indicazione di dimore non effettive sulla base di dichiarazioni di ospitalità sottoscritte da terzi compiacenti (o, all'occorrenza, dagli stessi procacciatori), i quali riferivano falsamente, secondo quanto successivamente accertato, che lo straniero era domiciliato presso la loro abitazione, mentre in altri casi, pure patrocinati dall'avv. [REDACTED], gli stranieri risultavano dimoranti presso un immobile ove, in realtà, si trovava la sede di una formazione politica.

Nella medesima cornice si inseriva il mendacio relativo, di volta in volta: ai redditi percepiti dagli istanti ed alla prospettiva di loro inserimento lavorativo; alla disponibilità di alloggi, con riferimento al requisito della residenza per i richiedenti soggiorno di lungo periodo, risultante da contratti di locazione fittizi; alla certificazione anagrafica, attestante la residenza in immobili indicati in una moltitudine di pratiche, parimenti frutto, come confermato dal personale addetto, di contraffazione.

4. L'associazione a delinquere descritta al capo 97) dell'imputazione faceva, invece, capo alla mediatrice culturale [REDACTED] e, stando alla ricostruzione operata dai giudici di merito, annoverava tra i partecipi anche

[REDACTED]  
[REDACTED]

La consorteria consentiva agli stranieri introdottisi regolarmente nel territorio dello Stato, perché in possesso di passaporto e visto turistico, di richiedere asilo politico al fine di ottenere lo *status* di rifugiato senza, tuttavia, interrompere i contatti con il paese d'origine, dal quale continuavano a spostarsi, grazie allo stratagemma architettato dai membri della *societas sceleris*.

All'atto della presentazione della domanda di protezione internazionale, gli istanti esponevano falsamente di non essere in possesso di documenti, rappresentando, in modo parimenti non veritiero, di versare nella condizione tipica dei soggetti introdottisi clandestinamente in Italia via terra o, più spesso, <sup>via</sup>mare.

La [REDACTED] ed i complici agivano, in specie, in ossequio ad uno schema collaudato, che si traduceva nell'offerta di una variegata gamma di servizi diretti, nel loro complesso, ad agevolare il riconoscimento, in capo agli istanti, la maggior parte dei quali di nazionalità irachena, della protezione internazionale.

Tanto avveniva grazie alla collocazione, nello Stato di origine, di una articolazione del gruppo, della quale facevano parte, tra gli altri, Mirza Rasul e Rashid Soran, giudicati separatamente, incaricata di censire persone

disposte ad investire consistenti risorse finanziarie allo scopo di ottenere, pur senza muoversi dal proprio paese, il titolo abilitativo alla permanenza in Italia.

L'instaurazione del contatto con i richiedenti — che avveniva tramite, per lo più, piattaforme di messaggistica istantanea — forniva il destro ai professionisti attivi in Calabria per sollecitare la trasmissione dei dati anagrafici, di copia dei passaporti, dei documenti necessari e dello *specimen* della firma, attività propedeutica: alla predisposizione della richiesta di fotosegnalamento; all'apposizione della sottoscrizione, imitata sulla scorta dello *specimen* ricevuto via *chat*, dall'interessato, il quale si trovava, in realtà, nel proprio paese d'origine o, comunque, non era ancora giunto in Italia; all'autenticazione della firma con l'indicazione, quale recapito per le comunicazioni, dell'indirizzo di posta elettronica del legale coinvolto; al deposito in Questura dell'istanza così confezionata.

5. La Corte di appello, dopo avere sinteticamente richiamato l'oggetto dell'indagine e gli esiti del dibattimento, ha dato conto dei motivi di impugnazione articolati dagli imputati (oltre che dal pubblico ministero, il quale, però, ha, in quella sede, proposto censure che il giudice di appello ha disatteso e che non sono state riproposte con il ricorso per cassazione) che ha, subito dopo, vagliato, analizzando partitamente ciascuna posizione individuale.

6. La Corte calabrese, muovendo dall'esame dell'impugnazione di [REDACTED] e [REDACTED] ha, innanzitutto, stimato l'infondatezza dell'eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine acquisiti dopo il 12 novembre 2017, formulata in ragione della dedotta necessità di retrodatare l'iscrizione della notizia di reato presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, costituente mera duplicazione di quella operata dall'omologo ufficio catanzarese nel 2015.

6.1. A tal fine, ha, da un canto, ritenuto la tardività dell'eccezione, proposta solo all'udienza del 19 dicembre 2021, ad istruttoria già avviata, anziché, come previsto qualora si discuta di inutilizzabilità non conseguente alla violazione di un divieto probatorio, alla prima occasione utile.

Dall'altro, ha escluso che l'iscrizione sia stata artificiosamente reiterata, avuto riguardo alla diversità dei fatti storici oggetto di investigazione nell'uno e nell'altro procedimento.

6.2. Nel merito, la Corte di appello è pervenuta, in riforma della decisione di primo grado, all'assoluzione di [REDACTED] in ordine a numerose ipotesi di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare e falso — sussunte sotto l'ambito applicativo, rispettivamente, degli artt. 12, comma 5, e 5, comma 8-*bis* d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e 48-480 cod. pen. — sul postulato della non incidenza della

condotta ascritta all'imputato sulla consumazione delle fattispecie criminose addebitategli.

In proposito, ha rilevato, in adesione alla prospettazione difensiva, che la produzione, da parte dei richiedenti, di una falsa dichiarazione di ospitalità, redatta con il decisivo concorso di [REDACTED] ha assunto valenza meramente amministrativa, connessa all'individuazione dell'ufficio competente per territorio all'istruzione ed alla delibazione delle istanze, e non ha, invece, influito sulla valutazione dei requisiti necessari per il rilascio del permesso di soggiorno provvisorio e, quindi, sulla legittimità della permanenza sul territorio nazionale dei richiedenti a partire dal tempo di presentazione dell'istanza di protezione internazionale, che ha determinato il rilascio del permesso provvisorio, come previsto per legge, a prescindere dall'eventuale falsità della dichiarazione di ospitalità, sì da escludere che la condotta dell'imputato possa essere qualificata ai sensi dell'art. 12, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

La Corte di appello ha, del pari, negato l'attitudine della condotta accertata ad integrare il delitto di falso ex art. 5, comma 8-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, disposizione che sanziona la contraffazione o alterazione di un catalogo di documenti, tra cui non rientra il permesso provvisorio collegato alla domanda di protezione internazionale, che è un atto meramente ricognitivo della pendenza della domanda e non costituisce il risultato di un procedimento volto a verificare la sussistenza dei requisiti per essere ammessi al soggiorno.

Sul punto, ha ulteriormente rilevato che l'avvio della procedura di protezione internazionale non presuppone l'esibizione di apposita dichiarazione di ospitalità e che le condotte punite a tale titolo sono solo quelle di falsità materiale, laddove le dichiarazioni *de quibus agitur* sono, al contrario, frutto di falsificazione ideologica.

I giudici di appello hanno, ancora, escluso che la produzione di false dichiarazioni di ospitalità — elemento privo di incidenza sul rilascio del permesso provvisorio così come di quello definitivo — esponga il responsabile alla contestazione del reato di falso per induzione ai sensi degli art. 48 e 480 cod. pen..

6.3. La Corte di appello ha, invece, confermato l'affermazione di penale responsabilità di [REDACTED] in ordine alle residue contestazioni.

Con riferimento ai reati ex art. 495 cod. pen. ascrittigli ai capi 36), 40) e 44), ha dato conto, sulla scorta delle conversazioni intercettate e dei riscontri documentali, dei suggerimenti rivolti da [REDACTED] ai richiedenti asilo circa le false circostanze personali da riferire alle autorità competenti.

██████ in particolare: ha invitato il migrante Uddin a costruire una «storia credibile» di persecuzione (capo 36); ha proposto ad Houssain di rivendicare una fittizia militanza politica (capo 40); ha sollecitato il richiedente ████████ a riferire false informazioni sia alla Commissione territoriale che alla Questura, indicando come luogo di provenienza una città particolarmente pericolosa (capo 44).

Tali condotte, volte a fornire dichiarazioni mendaci su qualità personali rilevanti di carattere primario o secondario (luogo di sbarco, *status* di ricercato, città di nascita), integrano, a giudizio della Corte di appello, la fattispecie di cui all'art. 495 cod. pen., la cui consumazione prescinde dall'esito della procedura di protezione internazionale.

6.4. La Corte di appello ha, altresì, confermato la responsabilità penale di ████████ ████████ ████████ in relazione alle plurime condotte di favoreggiamento della permanenza illegale di cittadini stranieri sul territorio nazionale, concretate dalla presentazione di istanze di permesso di soggiorno «di lungo periodo» corredate da documentazione falsa, comportanti la violazione degli artt. 12, comma 5, e 5, comma 8-*bis* d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché degli artt. 48 e 480 cod. pen..

In replica all'obiezione dell'imputato che, pur non contestando la falsità degli atti, ha sostenuto di essere rimasto estraneo alla loro formazione e di non avere avuto contezza della loro difformità dal vero, ha ritenuto che piena prova della consapevolezza c██████<sup>at</sup>e e del ruolo attivo da lui svolto si tragga dal compendio intercettivo, dagli apporti testimoniali e dalla documentazione versata al fascicolo di causa.

Specificamente, ha, sul punto, segnalato:

- che, in ordine ai capi 14), 15) e 16, assumono rilievo le dichiarazioni di ████████, che dimostrano la coscienza dell'imputato della falsità degli atti da produrre, posto che egli, durante gli incontri presso il suo studio, risulta avere riconosciuto la natura contraffatta della documentazione ed averne sollecitato l'utilizzo, precisando che «bisognava pagare» per ottenere residenza e requisiti fittizi; le conversazioni intercettate (prog. n. 1383 e 1384, RIT 10/2018) hanno, peraltro, confermato che ████████ era a parte delle falsificazioni operate da Safi Zada e ne condivideva l'impiego ai fini dell'accoglimento della pratica; la circostanza che alcuni certificati falsi recassero data successiva al rilascio della procura a ████████ dimostra ulteriormente, nella valutazione della Corte di appello, la sua partecipazione e il suo diretto coinvolgimento;

- che, quanto agli episodi di cui ai capi 19), 20) e 21, le intercettazioni (cfr., ad esempio, il progr. n. 771 del 12.2.18) comprovano l'evidente consapevolezza dell'imputato in ordine all'impiego, in ossequio a sua espressa disposizione, di documentazione contraffatta;

- che non dissimile è, per come emerge dalla conversazione captata al progressivo n. 6812, la dinamica che connota le vicende contestate ai capi 28) e 29), che vedono [REDACTED] impegnato a supervisionare e gestire le operazioni conseguenti alla contraffazione, materialmente compiuta da altri soggetti, informandosi sugli indirizzi utilizzati;

- che, con riferimento ai fatti descritti ai capi da 73) a 78) e da 82) a 96), relativi a pratiche di vari clienti ([REDACTED])

[REDACTED] è stato accertato che i fascicoli contenevano sempre la medesima documentazione falsa (certificati di residenza, di idoneità abitativa, attestazioni di rapporti di lavoro inesistenti), riconducibile allo schema fraudolento già riscontrato negli altri casi; ulteriori conversazioni intercettate (RIT n. 3/2019, progressivo n. 196) confermano, del resto, che [REDACTED] non si faceva scrupolo a discutere apertamente con il procacciatore di turno delle tariffe da applicare per il reperimento di residenze e assunzioni fittizie, mentre, in altri dialoghi, ammetteva la falsità dei documenti utilizzati e non mancava persino di consigliare ai clienti di fornire dichiarazioni mendaci in caso di controlli.

La Corte di appello ha, per contro, ritenuto l'infondatezza della tesi difensiva secondo cui le contraffazioni sarebbero state opera esclusiva di terzi — quale tale «Cosentino», mai compiutamente identificato<sup>at</sup> — ed ha ribadito la sicura attitudine dell'ampio bagaglio intercettivo e documentale ad attestare il diretto e consapevole coinvolgimento di [REDACTED] nell'attività illecita portata alla luce dalle indagini.

Ha, conclusivamente, stimato che la condotta posta in essere dall'imputato integra tutti gli elementi costitutivi dei delitti di favoreggiamento della permanenza illegale dei cittadini stranieri, di falso e di induzione in errore dei pubblici ufficiali che, sulla base degli atti mendaci predisposti con il suo concorso, hanno rilasciato permessi di soggiorno in favore di soggetti che, a rigore, non vi avrebbero avuto titolo.

6.5. La Corte di appello ha, del pari, confermato la penale responsabilità dell'imputato quale organizzatore e promotore dell'associazione di cui al capo 1) della rubrica, finalizzata al favoreggiamento della permanenza illegale sul territorio italiano di soggetti richiedenti permessi di soggiorno di lungo periodo.

Tanto, in ragione dell'acclarata esistenza di una struttura stabile e organizzata, composta da uomini e mezzi e coordinata da [REDACTED] della quale facevano parte anche [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], secondo quanto precipuamente appreso grazie: alle conversazioni tra [REDACTED] ed il collega

521

7. La Corte di appello ha confermato la penale responsabilità per il delitto associativo *sub* 1) di [REDACTED], il cui pieno coinvolgimento nella consorteria organizzata e diretta dall'avv. [REDACTED] emerge dalle conversazioni captate, che ne tratteggiano la figura di stabile collaboratore del legale nel procacciamento di clienti e nell'individuazione di residenze fittizie da utilizzare per le pratiche di permesso di soggiorno di lungo periodo.

4

La conversazione di cui al progr. 6812 conferma ulteriormente, nella prospettiva dei giudici di merito, che [REDACTED] quand'anche estraneo alla materiale redazione dei documenti falsi, ne coordinava l'utilizzo da parte dei correi.

La Corte di appello ha, inoltre, ribadito che i dialoghi valorizzati con l'atto di impugnazione dimostrano, a ben vedere, che [REDACTED] e [REDACTED] si conoscevano, dovendosi ascrivere le rimarcate difficoltà nella comunicazione a contingenti problemi tecnici piuttosto che all'assenza di pregressi rapporti tra gli interlocutori.

7.1. I giudici di merito sono pervenuti ad analoghe conclusioni in ordine all'episodio ascritto al capo 175) ad [REDACTED], il quale, nella circostanza, indusse in errore i funzionari del Comune nel rilascio di un certificato cumulativo (situazione di famiglia e residenza) in favore di [REDACTED] mettendo a disposizione di costui la propria residenza.

Premesso che, dopo una prima richiesta di iscrizione anagrafica del 7 luglio 2018 (via Marinella civ. 27, int. 15), A [REDACTED] presentò, l'11 ottobre 2018, una successiva istanza di variazione, con l'indicazione del diverso interno n. 16, corrispondente all'abitazione nella esclusiva disponibilità dell'imputato, la Corte di appello ha stimato l'attitudine delle conversazioni intercettate a dimostrare che, pur essendo le istanze formalmente presentate dal richiedente, l'apporto dell'imputato — che mise a disposizione l'immobile, consentendo così il rilascio della certificazione falsa — si rivelò, in concreto, determinante, ed aggiunto che la sua consapevolezza dell'illiceità della condotta è comprovata dal fatto che egli stesso, unitamente al coimputato [REDACTED] si attivò affinché lo straniero correggesse l'errore inizialmente commesso nell'indicazione del numero dell'interno.

Nella stessa direzione milita, peraltro, il fatto che il contratto di locazione prodotto da [REDACTED] — sottoscritto dal proprietario Vincenzo [REDACTED] dal conduttore Shar [REDACTED] e dallo stesso A [REDACTED] quale coobbligato — prevedeva espressamente il divieto di sublocazione, ciò che conferma, una volta di più, che in quell'immobile [REDACTED] non stabilì mai la sua effettiva residenza.

8. La Corte di appello ha confermato la statuizione di condanna per il delitto sanzionato dall'art. 479 cod. pen. (capo 174) nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] accusato di avere falsamente attestato, nella sua qualità di ispettore della Polizia Locale di Crotone e sulla base della dichiarazione di ospitalità resa da Pietropaolo Rizzuto, che [REDACTED] e la

21

sua famiglia dimoravano abitualmente presso l'indirizzo sito in via Mario Nicoletta 77, Piano 6, Int. 21, 3.

In tal senso depongono sia l'esito degli espletati controlli anagrafici — che attestano come, dopo un primo accertamento positivo effettuato da B [REDACTED] ottobre 2018, altri operatori hanno riscontrato l'assenza della famiglia irachena in quell'appartamento, che risultava invece occupato, sin dal 2011, dalla famiglia Nigro\Calizzi — che le dichiarazioni testimoniali, concordi nell'escludere la presenza di quel nucleo familiare nello stabile in questione.

La Corte di appello, in proposito, ha disatteso l'obiezione difensiva relativa all'asserito erroneo svolgimento dei controlli, che sarebbero stati eseguiti presso l'appartamento sito al sesto piano, int. 21, anziché in quello del quarto piano, int. 13, rilevando come sia la dichiarazione di ospitalità che l'accertamento effettuato da [REDACTED] si riferivano al sesto piano e non al quarto, e negato valenza alla deduzione secondo cui la [REDACTED] aveva occupato l'immobile quale badante di Tommaso Squillace il quale, allorché sentito sul punto, ha negato di avere avuto collaboratrici straniere.

8.1. I giudici di merito hanno, del pari, respinto l'appello proposto da [REDACTED] con riferimento al reato, ascrittogli al capo 187), da lui commesso inducendo in errore i funzionari comunali e consentendo, per tale via, il rilascio ad [REDACTED] di un certificato di famiglia e residenza ideologicamente falso.

Dall'istruttoria è, invero, emerso che l'abitazione indicata era nella disponibilità esclusiva di [REDACTED], che l'aveva messa fittiziamente a disposizione di [REDACTED].

Il contributo di [REDACTED] alla vicenda si riconnette all'iniziativa assunta dopo essersi accorto che nella domanda era stato erroneamente indicato l'interno 15 invece del 16, tradottasi nel sollecitare [REDACTED] a provvedere alla necessaria rettifica, effettivamente compiuta a stretto giro.

La conversazione del 10 ottobre 2018 (prog. 1350) dimostra, nella ricostruzione della Corte di appello, la fattiva e cosciente partecipazione di [REDACTED] il quale, avvedutosi dell'errore, è stato lesto ad intercedere presso i colleghi affinché la pratica venisse sistemata, agevolando così il rilascio del certificato falso.

Resta, quindi, provato che [REDACTED] interloquì con l'[REDACTED] con piena consapevolezza e volontà di favorire la pratica illecita e non, come sostenuto con l'atto di impugnazione, a mero scopo di mediazione.

9. La Corte di appello ha rigettato l'impugnazione proposta da [REDACTED] [REDACTED] condannato per i reati ascrittigli ai capi 97), 122) e 123).

Con riferimento alla pratica di riconoscimento dello *status* di rifugiato in favore di [REDACTED] oggetto di contestazione al capo 122), i giudici di merito hanno evidenziato come le emergenze istruttorie, dalle quali risulta che [REDACTED], lungi dall'entrare clandestinamente in Italia, vi ha fatto ingresso con visti cc.dd. «Shengen», per poi fare più volte ritorno dal paese di origine, siano incompatibili con quanto da lui dichiarato nella domanda di protezione internazionale ed attestino, piuttosto, che [REDACTED] è stato il referente dello straniero ed ha ricevuto, per la gestione della pratica, un'ingente somma di denaro (2.000 euro, come da *chat* acquisita e dalla tabella contabile trovata sul *personal computer* dell'avv. [REDACTED]), non giustificabili nella cornice di un'assistenza penalmente irrilevante.

La Corte di appello ha, quindi, reputato evidente il volontario coinvolgimento di [REDACTED] nel meccanismo fraudolento, avuto vieppiù riguardo all'assenza dal territorio italiano, al momento dell'inoltro della domanda di Hussein, pronto a raggiungere il nostro paese «su chiamata», al fine di espletare incombenze burocratiche non delegabili.

Ha citato, a riprova delle conclusioni raggiunte, le conversazioni intercorse con [REDACTED] (progr. 7834 e 7835 del 18.10.2018), nel corso delle quali [REDACTED] commenta gli sviluppi della vicenda, ed i messaggi scambiati in *chat* tra la [REDACTED] e la [REDACTED] (progr. 4015 R.Int. 130/18), pregni di allusioni ai compensi da corrispondere ad [REDACTED] per i suoi «clienti» e coerenti con la conversazione progr. 9177, nella quale Rachida sottolinea i rilevanti guadagni da lui ottenuti.

Ha, pertanto, arguito che [REDACTED] non svolgesse un ruolo neutro o meramente di assistenza, ma traesse, piuttosto, profitto dall'attività illecita del sodalizio criminoso, favorendo la permanenza illegale di stranieri attraverso pratiche fondate su dichiarazioni false ed ha, di conseguenza, mutuato le valutazioni operate dal Tribunale in ordine alla sua consapevole, efficiente e stabile militanza associativa.

La Corte di appello ha ritenuto che la condotta accertata al capo 122) debba essere qualificata ai sensi dell'art. 12, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, essendo a tal fine rilevante qualsiasi attività idonea ad agevolare la permanenza irregolare, indipendentemente dall'esito positivo o meno della procedura amministrativa, come, del resto, confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 15531 del 05/02/2020, Gozzoli, Rv. 278979 – 01; Sez. 1, n. 40320 del 09/10/2008, Russo, Rv. 241434 – 01), secondo cui il reato si configura anche in caso di ingresso regolare, quando lo straniero ottenga o tenti di ottenere un titolo di soggiorno sulla base di presupposti falsi.

n1

9.1. I giudici di secondo grado hanno parimenti confermato la responsabilità penale di [REDACTED] per il reato, ascrittogli al capo 123), di falsità ideologica in certificazioni amministrative ex artt. 48, 56, 110 e 480 c.p., commesso inducendo in errore i funzionari dell'Ufficio immigrazione della Questura di Crotone e la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

Sotto questo versante, il contributo dell'imputato è consistito soprattutto nel supporto logistico fornito ad Hussein nell'ambito del consolidato congegno fraudolento, che ha determinato i funzionari al rilascio di un permesso di soggiorno ideologicamente falso, posto che Hussein non avrebbe potuto assumere la qualità soggettiva di rifugiato.

La Corte catanzarese, infine, avendo rilevato, quanto al trattamento sanzionatorio, che il Tribunale aveva ommesso di considerare autonomamente il reato di cui al capo 123), per il quale aveva, nondimeno, pronunciato condanna, ha rimodulato la sanzione applicando, sulla pena base stabilita per il reato più grave di cui al capo 122), distinti aumenti per la continuazione con riferimento a ciascuno dei due reati satellite.

10. La Corte di appello ha integralmente disatteso l'impugnazione proposta da [REDACTED].

Ha, *in primis*, attestato la legittimità dell'attività svolta in dibattimento con riferimento all'esegesi delle conversazioni intercettate, compiuta avvalendosi, oltre che dei risultati della perizia trascrittiva, disposta su gran parte dei dialoghi derivanti, della trascrizione effettuata dalla polizia giudiziaria e compendiata nel cc.dd. «brogliacci», acquisiti al fascicolo per il dibattimento, sull'accordo delle parti, all'udienza del 19 novembre 2021 e, quindi, processualmente utilizzabili.

Ha aggiunto, in proposito, che il diritto di difesa è stato adeguatamente garantito dall'instaurazione del contraddittorio, oltre che dall'acquisizione, parimenti concordata, di tutti gli elaborati redatti in argomento, e che la pertinenza delle segnalate difformità o omissioni è stata scrutinata mediante l'ascolto diretto delle conversazioni, che ha consentito di apprezzare, in taluni casi, la maggiore fedeltà ed accuratezza delle trascrizioni operate dalla polizia giudiziaria rispetto a quelle dei periti.

Né, ha chiosato, l'accento, nella richiesta di proroga del termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado, alla necessità di analizzare copioso materiale di matrice intercettiva<sup>56</sup> costituisce, come ventilato dall'imputato, sintomo dell'essersi il Tribunale dedicato all'analisi delle conversazioni solo dopo avere adottato la decisione, dovendosi, al contrario, logicamente arguire che, all'atto della redazione della motivazione, il Collegio

abbia sviluppato per iscritto il percorso argomentativo già seguito nel corso della camera di consiglio.

10.1. Nel merito, la Corte di appello ha condiviso con il primo giudice le conclusioni in ordine alla penale responsabilità dell'imputato per i reati di cui all'art. 12, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, <sup>ex art. 48</sup> e 480 cod. pen., in relazione alle pratiche finalizzate a far ottenere lo *status* di rifugiato ad [REDACTED] (capi 104 e 105), [REDACTED] (capi 107 e 108), [REDACTED] (capi 110, 111), [REDACTED] (capi 114 e 115) e [REDACTED] (capi 128, 129). b

Identico è parso, nelle vicende accertate, il *modus operandi*: i richiedenti asilo, infatti, non si trovavano, al momento dell'inoltro della domanda — corredata da sottoscrizione falsa e, sovente, oggetto di successiva rinuncia — in Italia, ove si portavano solo al momento dell'appuntamento in Questura muniti di biglietto aereo, passaporto e visto.

Nel delineato contesto organizzativo, [REDACTED] ha curato, stando alla ricostruzione della Corte di appello, il supporto logistico, ospitando i richiedenti, conducendoli negli alloggi, custodendo, nel loro interesse, documenti, passaporti e biglietti aerei, così da evitare i controlli da parte delle autorità preposte, fungendo, insomma, da utile ed affidabile punto di riferimento *in loco* per l'intero sodalizio. R1

I giudici calabresi hanno, invece, disatteso le deduzioni difensive impiegate sulla condizione di analfabetismo dell'imputato e sulla correlata incapacità di sottoscrivere, per conto terzi, le domande, attività affidata ad altri e concorrente con quella, senz'altro fondamentale per il successo delle iniziative criminose ed il prosperare della compagine, che gli è stata demandata e che egli ha diligentemente eseguito.

In punto di diritto, hanno ribadito, così come accaduto per gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nell'attività dell'associazione a delinquere descritta al capo 97) dell'imputazione, che il comportamento di [REDACTED] integra il reato di favoreggiamento della permanenza illegale di cittadini stranieri ai sensi dell'art. 12, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

In proposito, hanno ricordato come, nei casi esaminati, i richiedenti non fossero presenti in Italia al momento della domanda, né versassero in condizioni riconducibili allo *status* di rifugiato, trattandosi di soggetti entrati regolarmente con passaporto e visto e rientrati più volte nel paese d'origine.

Da ciò consegue che, se l'ingresso iniziale era formalmente lecito, la permanenza si configurava, viceversa, come illegale, posto che gli istanti perseguivano l'ottenimento di un titolo di soggiorno fondato su presupposti mendaci e, dunque, in violazione della normativa in materia di immigrazione.

La Corte di appello ha stimato l'infondatezza delle argomentazioni difensive concernenti la pretesa irrilevanza penale della condotta degli stranieri «pendolari», disvelata dall'indirizzo ermeneutico (Sez. 1, n. 15531 del 05/02/2020, Gozzoli, Rv. 278979 – 01), secondo cui il reato si configura anche in caso di ingresso regolare, quando lo straniero ottenga o tenti di ottenere un titolo di soggiorno sulla base di presupposti falsi, e, trattandosi di reato di pericolo, a prescindere dall'esito, positivo o negativo, della procedura (Sez. 1, n. 40320 del 09/10/2008, Russo, Rv. 241434 – 01).

Ha, ulteriormente, evidenziato che la dimensione francamente illecita del contegno serbato da [REDACTED] e dai correi — diretto alla percezione di un profitto ingiusto, rappresentato dai compensi riconosciuti a ciascuno per l'attività svolta — si coglie più nitidamente se si osserva che le disposizioni in materia di protezione internazionale non contemplano la possibilità di presentare siffatta domanda in *absentia*, costituendo presupposto imprescindibile la presenza dello straniero sul territorio nazionale o alla frontiera.

10.2. La Corte di appello ha, altresì, ritenuto la sussistenza delle fattispecie di falso contestate a K [REDACTED] (capi 105), 108), 111), 115) e 129) e qualificate ai sensi degli artt. 48 e 480 cod. pen., integrate dal supporto logistico da lui fornito ai migranti, idoneo ad indurre in errore i funzionari della Questura in vista del rilascio di permessi di soggiorno la cui ideologica falsità è comprovata dal fatto che, come detto, gli stranieri erano entrati regolarmente in Italia con passaporto e visto.

Ha riproposto, in argomento, le considerazioni spese a proposito dell'analfabetismo dell'imputato, che, peraltro, non gli avrebbe impedito di apporre la sottoscrizione con un semplice segno, e della primaria importanza, nell'ottica della consumazione degli illeciti, del contributo logistico prestato — quale valido punto di riferimento in Crotone della più ampia organizzazione dedita all'illecita gestione delle pratiche di protezione internazionale — nella custodia di documenti e nell'intermediazione con gli avvocati.

10.3. Non dissimili sono stati gli esiti del giudizio di appello con riferimento ai reati ex art. 6 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, contestati ai capi 106), 109) e 113) e consumati da [REDACTED] occultando i passaporti degli stranieri, contegno che ha favorito la mancata ottemperanza, da parte di costoro, all'ordine di esibizione dei documenti di soggiorno e, soprattutto, ha loro consentito, al momento del contatto con gli uffici della Questura, di dichiararsi privi di documenti, *condicio sine qua* non per il buon esito delle pratiche di protezione internazionale.

10.4. La Corte di appello ha, poscia, ritenuto la solidità dell'impianto accusatorio nella parte in cui riconduce il fenomeno illecito *de quo agitur* all'azione di una compagine organizzata, connotata da una struttura ben delineata,

21

composta da avvocati, mediatori culturali e intermediari, tra cui [REDACTED], con compiti ben definiti e finalizzata a garantire agli stranieri, introdotti regolarmente in Italia con passaporto e visto turistico, l'indebito accesso alla protezione internazionale.

I giudici di merito hanno manifestato il convincimento che le indagini abbiano documentato un *modus operandi* costante, che vede gli intermediari esteri raccogliere documenti e firme, gli avvocati predisporre le istanze con generalità false e gli altri membri attivi in Italia, tra cui [REDACTED], procurare l'alloggio, custodire passaporti e biglietti ed accompagnare i richiedenti presso la Questura, così inducendo i funzionari a rilasciare permessi di soggiorno ideologicamente falsi.

Hanno, di tal fatta, positivamente riscontrato la presenza di un vincolo associativo tendenzialmente stabile, di un programma criminoso indeterminato, di una struttura organizzativa c.d. «a rete» o «cellulare», nonché della prescritta *affectio societatis*, desumibile, tra l'altro, dalle conversazioni intercorse tra i sodali (cfr., in specie, la conversazione di cui al progr. 7834, R. Int. 130/18).

Hanno, subito dopo, aggiunto che, a riprova della stabile ed efficiente partecipazione di [REDACTED] gruppo, accompagnata dalla piena consapevolezza del fine illecito perseguito e dal diretto coinvolgimento nella gestione del «pacchetto» di servizi, si pongono, in particolare:

- le dichiarazioni dei testimoni ([REDACTED]) che lo hanno individuato come punto di riferimento in Italia per gli stranieri procacciati all'estero;

- le numerose conversazioni intercettate (ad es. progr. 2381, 2383 e 3227 R.Int. 130/18), espressive della consapevolezza del meccanismo fraudolento, della costanza dei rapporti con la [REDACTED] e della avvenuta percezione di compensi;

- il rinvenimento, presso la sua abitazione, di diversi passaporti riconducibili a stranieri coinvolti nelle pratiche illecite;

- la prova che egli metteva a disposizione alloggi e prestava assistenza logistica, traendo vantaggi economici diretti dalle somme versate dai richiedenti asilo.

Tali elementi dimostrano non solo la stabile partecipazione di [REDACTED] all'associazione, ma anche la sua piena consapevolezza del fine illecito perseguito e il diretto coinvolgimento nella gestione del «pacchetto» di servizi.

21

11. La Corte di appello ha confermato la penale responsabilità di Rachida [REDACTED] in relazione, innanzitutto, ai reati a lei ascritti ai capi 107), 122) e 128).

A fronte delle obiezioni articolate dall'imputata in merito alla scarsa rilevanza del contributo da lei apportato alle vicende ivi indicate, risoltosi in episodica attività di assistenza logistica, cui ha fatto *pendant* la corresponsione di somme assai modeste, la Corte calabrese ha posto l'accento, traendo spunto dalle risultanze processuali, sul ruolo stabile e significativo da lei assunto in seno all'organizzazione e rimarcato, in particolare: che il caso [REDACTED] (capo 107) è risultato connotato dalla falsità della sottoscrizione all'istanza di protezione, dal reperimento, da parte della [REDACTED] di un alloggio in Crotone (cfr. progr. 1626 del 13/10/2018), nonché dal supporto logistico di [REDACTED] che nel caso Hussein (capo 122) è stata accertata la falsità delle dichiarazioni rese dall'istante circa le modalità di ingresso in Italia ed il timore di subire, in patria, persecuzioni, in linea con una strategia, diretta all'accoglimento della pratica, elaborata con il diretto intervento della [REDACTED] (cfr. le conversazioni riportate alle pagg. 1094 e ss. della sentenza); che nel caso F [REDACTED] (capo 128) sono emersi l'assenza dell'interessato dal territorio al momento della presentazione dell'istanza ed il coinvolgimento dell'imputata nell'organizzazione della pratica e nella gestione dei compensi.

Sotto il profilo dell'inquadramento giuridico, la Corte di appello ha pedissequamente riproposto il ragionamento seguito all'atto della disamina dell'appello di [REDACTED].

11.1. La Corte di appello ha confermata la responsabilità penale di Rachida [REDACTED] anche in relazione all'addebito associativo.

Ricostruita la struttura dell'associazione, in cui militavano anche [REDACTED] e tratteggiati i ruoli di ciascun partecipe, ha attribuito all'imputata compiti di coordinamento delle attività del sodalizio e delle diverse figure coinvolte, estesi all'assegnazione delle pratiche agli avvocati crotonesi ed alla diretta gestione dei contatti con i migranti, agevolata dalla sua abilitazione quale mediatrice culturale.

Ha inserito in tale cornice le informazioni tratte dalle conversazioni intercettate e dai messaggi scambiati via *chat* e conservati nella memoria dei telefoni cellulari dei protagonisti, pienamente confermatrice della centralità della posizione da lei assunta in ambito associativo, citando a titolo esemplificativo:

- la conversazione del 16 ottobre 2018 (progr. 7834, R. Int. 130/18), nel corso della quale la [REDACTED] struisce [REDACTED] sul contegno da serbare e le iniziative da adottare in occasione dei controlli effettuati dalle autorità;

- la *chat* con [REDACTED] del 29 settembre 2018, che documenta la richiesta disperata di aiuto del migrante il quale, affermando di avere già affrontato un notevolissimo esborso, prospetta alla [REDACTED] che, in assenza di un suo tempestivo e risolutivo intervento, non esiterà a rivolgersi alle forze dell'ordine;

- le ulteriori conversazioni (progr. 2381 e 2395, R. Int. 130/18), in occasione delle quali la donna richiede un corrispettivo economico per attivarsi nel coordinamento delle pratiche dei migranti secondo il descritto meccanismo illecito, smentendo così l'affermazione secondo cui ella avrebbe sollecitato, al più, piccole «regalie» per l'attività di mediazione culturale da lei svolta.

Le conversazioni captate mettono <sup>in</sup> luce, a giudizio della Corte di appello, sia la piena consapevolezza dell'imputata riguardo alle dinamiche illecite nelle quali ella risulta fattivamente coinvolta sia la frequenza dei contatti con gli altri associati e, specificamente, con gli intermediari [REDACTED] e [REDACTED] e con i legali [REDACTED].

La Corte di appello descrive la condotta della [REDACTED] in termini tali da rendere irrilevante la circostanza, evidenziata con l'atto di impugnazione, che ella non avesse accesso agli archivi, fisici ed informatici, della Questura, che non inficia né elide l'offensività del comportamento tenuto, consistito nel coordinamento delle operazioni illecite, nello smistamento delle pratiche e nel supporto logistico ai migranti.

Esclude, da ultimo — carente la prova che la [REDACTED] prospettasse ai migranti che si rivolgevano a lei la necessità di intercedere presso i pubblici ufficiali deputati all'istruzione delle richieste di protezione internazionale — che la condotta accertata possa essere qualificata in chiave di traffico di influenze illecite ex art. 346-*bis* cod. pen..

11.2. La Corte di appello ha, del pari, respinto il motivo di impugnazione proposto da [REDACTED] in relazione al rigetto, da parte del Tribunale, della richiesta di riduzione della pena conseguente all'opzione per il giudizio abbreviato, cui il Giudice dell'udienza preliminare non diede seguito ritenendo l'incompatibilità della sollecitata integrazione istruttoria con le finalità deflative proprie del rito speciale.

In proposito, ha condiviso la valutazione del Tribunale che, all'esito del dibattimento, non ha ravvisato l'esistenza delle condizioni per stigmatizzare, in quanto ingiustificata, la decisione del Giudice dell'udienza preliminare, giustificata dall'assenza di novità e decisività di un'integrazione probatoria destinata a risolversi — in una prospettiva *ex ante*, peraltro confortata dal successivo sviluppo del procedimento — nell'escussione di testimoni le cui dichiarazioni erano già state acquisite durante le indagini preliminari.

11.3. La Corte di appello ha, infine, rideterminato *in melius* il trattamento sanzionatorio riservato alla [REDACTED] attraverso una diversa modulazione dei criteri indicati all'art. 133 cod. pen. e confermato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in misura inferiore a quella massima.

12. La Corte di appello ha integralmente rigettato l'impugnazione proposta da [REDACTED]

Ha, in particolare, stimato l'inconsistenza della tesi imperniata sulla difficoltà che il professionista avrebbe incontrato nel riconoscere, a distanza di tempo, la fisionomia dei soggetti che egli aveva, in passato, incontrato, per poi ribadire la piena utilizzabilità delle trascrizioni risultanti dai cc.dd. «brogliacci», in quanto acquisita con il consenso delle parti e disattendere, perché tardiva e, comunque, infondata, l'eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine per violazione del termine previsto dall'art. 407 cod. proc. pen., sollevata dall'imputato sulla scorta di argomentazioni analoghe a quelle spese da [REDACTED].

Nel merito, ha ritenuto la responsabilità, per i reati ascrittigli, di [REDACTED], cui è ascritto di avere concorso alla apposizione di false sottoscrizioni in calce alle istanze di protezione internazionale, che erano state inoltrate mentre i richiedenti si trovavano fuori dal territorio italiano, ove si erano portati solo al momento dell'appuntamento in Questura, fissato per date che erano state loro comunicate proprio dall'avv. [REDACTED].

Con specifico riferimento alle pratiche relative ad [REDACTED] (capi 104 e 105), [REDACTED] (capi 107 e 108) e [REDACTED] (capi 114 e 115) [REDACTED] è stato chiamato a rispondere della violazione dell'art. 12, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e degli artt. 48 e 480 cod. pen., talora in forma tentata.

La ricostruzione, alternativa a quella accusatoria, che poggia sull'intervento, davanti all'ignaro professionista, di «figuranti», spacciatisi per i migranti richiedenti la protezione internazionale, non ha ricevuto l'avallo dei giudici di merito, che hanno sottolineato come [REDACTED] risulti avere interloquito e collaborato, in quel contesto, solo con il mediatore [REDACTED] ed il procacciatore Soran, che egli avrebbe senz'altro riconosciuto, qualora gli stessi si fossero presentati al suo cospetto sotto le mentite spoglie di richiedenti asilo.

L'illiceità della condotta di [REDACTED] è stata desunta anche dalla conversazione tra [REDACTED] e la [REDACTED], dalla quale si evince che l'avvocato permetteva solo al primo, e non anche alla [REDACTED], di apporre, per conto terzi, le firme sulle istanze.

[REDACTED] continua la Corte di appello, favoriva, attraverso dichiarazioni mendaci volte a ottenere lo *status* di rifugiato, la permanenza dello straniero sul territorio dello Stato in violazione della normativa di settore, restando privo di rilievo, data

121

la natura di reato di pericolo della fattispecie descritta all'art. 12, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il fatto che la procedura non fosse giunta a compimento.

La responsabilità per i reati sanzionati ai sensi del combinato disposto degli artt. 48 e 480 cod. pen. consegue, poi, al deposito, effettuato dal legale, di istanze falsamente sottoscritte, dirette a trarre in inganno i funzionari della Questura.

Ribadite, con riferimento alla posizione di [REDACTED], le considerazioni in precedenza dedicate alla sussistenza dell'associazione a delinquere di cui al capo 97), la Corte di appello ha stimato che egli abbia assunto la veste di stabile partecipe, impegnato a garantire, con il suo apporto qualificato, la piena operatività dell'escogitato meccanismo fraudolento, suscettibile di assicurare ai responsabili ragguardevoli risultati sul piano economico e finanziario; conclusione, quest'ultima, la cui validità non è intaccata dalle dichiarazioni di [REDACTED] limitatosi a veicolare quanto riferitogli da [REDACTED], il quale, interloquendo con una persona estranea ai traffici delittuosi, ben può avere, prudentemente, indicato [REDACTED] quale soggetto corretto e rispettoso della legalità.

13. La Corte di appello ha, in larga parte, mutuato le statuizioni del Tribunale anche in relazione alla posizione dell'avv. [REDACTED], condannata in primo grado per il reato associativo e per quelli commessi occupandosi delle pratiche promosse nell'interesse di [REDACTED] e [REDACTED], per ciascuna delle quali è stata contestata, *more solito*, la violazione sia dell'art. 12, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che degli artt. 48 e 480 cod. pen., talora in forma tentata, nonché ulteriori ipotesi di falsificazione, qualificate ai sensi dell'art. 481 cod. pen..

La falsa autenticazione delle sottoscrizioni apposte dai primi tre tra i richiedenti sopra menzionati è stata desunta dalla circostanza che le firme sono state apposte da un soggetto diverso dal dichiarante, oltre che dall'assenza dei richiedenti dal territorio italiano al momento della presentazione dell'istanza, fino al momento della convocazione presso la Questura e presso la Commissione.

La Corte di appello ha ritenuto, anche in questo caso, l'inverosimiglianza della c.d. «teoria dei figuranti», così come della ricostruzione stando alla quale la prosopagnosia avrebbe impedito all'imputata di riconoscere il viso di una persona, in ragione dell'assenza di prova in ordine al coinvolgimento nella procedura di autenticazione delle firme di soggetti diversi da quelli che la

professionista, al pari degli altri legali interessati, era sicuramente in grado di riconoscere senza alcuna difficoltà.

Il fatto, poi, che [REDACTED] abbia autenticato le firme attestandone l'apposizione in sua presenza induce ad escludere ogni credibilità alla tesi della c.d. «autenticazione differita».

Mutate, con riferimento alla posizione di [REDACTED], le considerazioni dedicate alla sussumibilità della condotta accertata nell'alveo applicativo dell'art. 12, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, la Corte di appello ha confermato la sua fattiva partecipazione all'associazione a delinquere, dimostrata sia dalla pluralità di conversazioni, quantunque intercorse tra terzi, indicative di uno stabile accordo tra i sodali che dalla tabella *Excel* rinvenuta nel suo *personal computer*, dalla quale emerge la collaborazione con il mediatore [REDACTED], che, infine, dalla *chat* intercorsa con tale Omar, dalla quale si desume la consapevolezza, in capo alla professionista calabrese, della fittizietà dello *status* di rifugiato dello straniero.

14. La Corte di appello ha integralmente confermato le statuizioni del Tribunale con riferimento alla posizione di [REDACTED] condannata in primo grado per il reato associativo e per quelli commessi occupandosi delle pratiche promosse nell'interesse di [REDACTED], [REDACTED], per ciascuna delle quali è stata contestata, *more solito*, la violazione sia dell'art. 12, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che degli artt. 48 e 480 cod. pen., talora in forma tentata, nonché ulteriori ipotesi di falsificazione, qualificate ai sensi dell'art. 481 cod. pen..

La falsa autenticazione delle sottoscrizioni apposte dai primi tre tra i richiedenti sopra menzionati è stata desunta dalla circostanza che <sup>le</sup> firme sono state apposte da un soggetto diverso dal dichiarante, oltre che dall'assenza dei richiedenti dal territorio italiano al momento della presentazione dell'istanza, fino al momento della convocazione presso la Questura e presso la Commissione.

La Corte di appello ha ritenuto, anche in questo caso, l'inverosimiglianza della c.d. «teoria dei figuranti», così come della ricostruzione stando alla quale la prosopagnosia avrebbe impedito all'imputata di riconoscere il viso di una persona, in ragione dell'assenza di prova in ordine al coinvolgimento nella procedura di autenticazione delle firme di soggetti diversi da quelli che la professionista, al pari degli altri legali interessati, era sicuramente in grado di riconoscere senza alcuna difficoltà.

Il fatto, poi, che [REDACTED] abbia autenticato le firme attestandone l'apposizione in sua presenza induce ad escludere ogni credibilità alla tesi della c.d. «autenticazione differita».

Mutate, con riferimento alla posizione di [REDACTED] le considerazioni dedicate alla sussumibilità della condotta accertata nell'alveo applicativo dell'art. 12, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, la Corte di appello ha confermato la sua fattiva partecipazione all'associazione a delinquere, dimostrata da una pluralità di elementi, quali le conversazioni tra [REDACTED] e la [REDACTED] e tra la [REDACTED] e la [REDACTED], espressive del ruolo della seconda nel sodalizio e della collaborazione tra le due.

## I RICORSI

1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro propone ricorso per cassazione imperniato su un unico, articolato motivo, con il quale deduce violazione di legge con riferimento alla disposta assoluzione di [REDACTED] per i reati commessi attraverso la predisposizione e l'esibizione all'Ufficio Immigrazione della Questura di dichiarazioni di ospitalità mendaci, condotta che, a giudizio della Corte di appello, non assume, nell'ottica considerata, rilevanza penale perché neutra ai fini del riconoscimento del diritto alla protezione internazionale, donde l'insussistenza sia del delitto di favoreggiamento della permanenza illecita dello straniero che di quello sanzionato dall'art. 5, comma 8-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che non contempla, tra gli atti la cui contraffazione o alterazione è penalmente sanzionata, il permesso di soggiorno provvisorio, in vista del cui rilascio le dichiarazioni di ospitalità *de quibus agitur* sono state prodotte all'amministrazione competente.

Rileva, al riguardo, che il mendacio relativo al requisito della dimora o della residenza del richiedente è comunque suscettibile di dispiegare effetti sul riconoscimento del diritto d'asilo, come si evince dall'esame delle norme che regolano l'accesso alla protezione internazionale e, precipuamente, degli artt. 3 e 26 del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, e dell'art. 5, comma 1, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, che presuppongono, ai fini dell'accesso alla procedura di regolarizzazione dello straniero, l'individuazione della dimora o del domicilio dell'interessato.

Aggiunge che, anche a voler limitare, come suggerisce la Corte di appello, i risvolti pratici della dichiarazione all'individuazione dell'organo competente a rilasciare il permesso di soggiorno provvisorio, dalla falsità della dichiarazione deriverebbe l'incompetenza dell'organo e, conseguentemente, l'invalidità del permesso di soggiorno rilasciato, a nulla rilevando, a tali, fini, la natura vincolata dell'atto.

RA

Oltretutto, continua il pubblico ministero ricorrente, la dichiarazione riverbera i propri effetti sulla giurisdizione, oltre che sulla competenza, e rinviene la sua funzione nell'evidenziare il necessario legame tra lo straniero e lo Stato al quale richiede protezione, condizione imprescindibile per il riconoscimento del diritto d'asilo, secondo quanto riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, che ha più volte qualificato la certezza abitativa alla stregua di presupposto indefettibile per il rilascio di ogni tipo di permesso di soggiorno.

A ritenere il contrario, del resto — osserva il ricorrente — si ammetterebbe il rilascio di permessi di soggiorno a cittadini extracomunitari privi dei requisiti necessari, favorendo la loro permanenza irregolare sul territorio nazionale.

Il Procuratore generale ascrive, ancora, alla Corte di appello di avere male interpretato la portata della precedente pronuncia in materia, che si riferisce alla disciplina previgente — meno specifica di quella attuale, che impone all'istante di dare indicazione della sua residenza o dimora in Italia — e che ben può essere mutuata nella valutazione della vicenda in esame, con conseguente esclusione dell'innocuità di una condotta di falsificazione della cui penale rilevanza non dovrebbe, in ultimo, lecitamente dubitarsi.

2. M. [REDACTED] propone, con l'assistenza dell'avv. [REDACTED] ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

2.1. Con il primo motivo, eccepisce violazione di legge con riferimento alla sussunzione dei fatti contestati nell'alveo applicati<sup>yo</sup> dell'art. 5, comma 8, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che avrebbe dovuto essere esclusa in ragione dell'assenza dal territorio italiano dei richiedenti la protezione internazionale al momento della presentazione della domanda e della natura di evento della fattispecie incriminatrice che, sotto questo profilo, si distingue da quella prevista ai precedenti commi 1 e 3, che è a consumazione anticipata.

Rileva, in proposito, che, in mancanza della realizzazione dell'evento, costituito dalla permanenza irregolare in Italia dello straniero, e prima ancora dell'elemento di fatto rappresentato dalla presenza dello straniero sul territorio italiano, che dovrebbe necessariamente preesistere, l'art 12, comma 5, non può considerarsi integrato, dovendosi considerare, ulteriormente, che i richiedenti asilo hanno fatto ingresso nel territorio nazionale in modo regolare, circostanza che esclude la clandestinità e la violazione delle normativa in materia di immigrazione.

2.2. Con il secondo motivo, [REDACTED] lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'enucleazione dell'elemento soggettivo del reato sanzionato dall'art. 12, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che avrebbe dovuto essere esclusa a cagione della carenza, nella fattispecie concreta, di elementi sintomatici di una situazione di approfittamento della vulnerabilità dello

straniero ovvero dell'avere l'imputato<sup>agito</sup> al fine di trarre ingiusto profitto dalla sua condizione di illegalità. b2

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, nell'ottica della violazione di legge, che, posto che, nel caso di specie, l'evento giuridico tipico non si è realizzato, avendo i richiedenti, ripartiti verso l'estero, volontariamente desistito dal portare a compimento la procedura per l'ottenimento del titolo di soggiorno e sarebbero ripartiti per l'estero, i giudici di merito avrebbero dovuto verificare la sussistenza delle condizioni per applicare la disciplina della desistenza volontaria.

2.4. Con il quarto motivo, [REDACTED] deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della sua penale responsabilità per il delitto associativo, la cui prova la Corte di appello ricava dalla ritenuta — e contestata — commissione dei reati fine a lui ascritti.

Aggiunge, al riguardo, che il compendio istruttorio è silente in ordine sia allo stabile accordo che egli avrebbe siglato con gli altri soggetti che avrebbero fatto parte del gruppo e, segnatamente, con l'avv. [REDACTED] che alla sua partecipazione alla distribuzione degli utili tratti dall'attività illecita.

2.5. Con il quinto motivo, [REDACTED] ascrive alla Corte territoriale, sotto l'angolo prospettico della violazione di legge e del vizio di motivazione, di non avere risposto alle censure sviluppate, con l'atto di appello, in ordine alla trascrizione delle intercettazioni, affidate a periti la cui competenza ed affidabilità non è stato possibile saggiare per non essere state divulgate le loro generalità. m

Rileva, in proposito, che la questione è stata affrontata in occasione dell'audizione del teste Scaccianoce, il cui contributo è stato acquisito in violazione della disciplina prevista all'art. 195, comma 4, cod. proc. pen..

Aggiunge, quanto all'acquisizione dei cc.dd. «brogliacci», che il consenso all'uopo prestato all'udienza del 19 novembre 2021 non si è in alcun modo tradotto nell'attribuzione alle trascrizioni delle conversazioni intercettate operate dalla polizia giudiziaria di piena valenza probatoria né, tantomeno, nella rinuncia all'espletamento di apposita perizia.

Ribadisce che le considerazioni sottese alla richiesta di proroga del termine ex art. 544 cod. proc. pen. si sono tradotte nell'involontaria ammissione, da parte del Tribunale, di avere pronunciato sentenza di condanna «senza che il Collegio avesse contezza dell'intero quadro probatorio necessario ai fini dell'emanazione di una sentenza ex art. 533 c.p.p.».

2.6. Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge con riferimento al trattamento sanzionatorio, la cui eccessiva severità era stata contestata con l'atto di appello sulla base di argomentazioni con le quali la

Corte calabrese non si è confrontata, limitandosi a rinviare, sul punto, a quanto stabilito con la sentenza di primo grado.

3. [REDACTED], propone, con il ministero dell'avv. Giuseppe Bellomo, ricorso per cassazione affidato su nove motivi, seguito dal deposito, il 2 settembre 2025, di una memoria di replica al ricorso del Procuratore generale.

3.1. Con il primo motivo, ripropone, in chiave di violazione della legge processuale, la doglianza già sottoposta alla Corte di appello, che la ha disattesa, vertente sull'utilizzabilità del materiale probatorio acquisito oltre il termine massimo di durata delle indagini preliminari, il cui decorso avrebbe dovuto essere retrodatato, a suo avviso, in ragione dell'artificiosità della successiva iscrizione, preso gli uffici giudiziari di Crotone, di un procedimento penale avente ad oggetto i fatti storici già oggetto di investigazione a Catanzaro.

Nota, specificamente, che l'eccezione non è stata proposta tardivamente al giudice di primo grado e che ha errato la Corte di appello a sancirne l'infondatezza in considerazione della pretesa diversità dei fatti storici posti a base delle due indagini che, invece, hanno riguardato le medesime vicende, onde deve inferirsi che a Crotone sia stato iscritto, nel 2017, un procedimento (contraddistinto dal n. 4035/2017) che rappresentava nulla più che il duplicato di quello (n. 9854/2015) iscritto a Catanzaro nel 2015, e che le investigazioni, dunque, si sono protratte dal novembre 2015 sino al 2019, in palese violazione dei termini massimi di durata stabiliti per legge.

A giudizio del ricorrente, l'eccezione di inutilizzabilità non può ritenersi tardiva, in quanto proposta per la prima volta nel corso delle indagini preliminari (cioè, nel primo momento utile dall'avvenuta conoscenza del procedimento da parte del ricorrente, da collocarsi nel febbraio 2021), ed è stata reiterata all'udienza preliminare del 7 maggio 2021 e, nuovamente, in sede di istruttoria dibattimentale, nel 2022, oltre che nell'ambito del subprocedimento cautelare.

[REDACTED] osserva, quanto al merito dell'eccezione, che l'illegittima duplicazione, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, dell'iscrizione effettuata in precedenza dall'omologo ufficio di Catanzaro emergerebbe dal confronto tra l'informativa del 22 dicembre 2017 della Squadra Mobile della Polizia di Stato di Crotone (della quale si è avvalsa la Procura di Catanzaro) e quella predisposta dalla P.G. e depositata presso la Procura di Crotone il 20 dicembre 2017, che si presenterebbero contenutisticamente identiche.

Nell'ottica del ricorrente, la Procura di Crotone avrebbe, dunque, proseguito l'indagine e richiesto l'applicazione di misure cautelari a dispetto della scadenza

121

dei termini massimi di durata delle indagini preliminari e della conseguente inutilizzabilità degli atti.

La nuova iscrizione del procedimento, operata dalla Procura di Crotone a seguito della trasmissione degli atti da parte di quella di Catanzaro, non ha potuto produrre, continua [REDACTED] l'effetto di legittimare investigazioni postume rispetto alla scadenza del termine ex art. 407 cod. proc. pen. e consentire, per questa via, l'elusione delle norme sui termini delle indagini e sulle relative garanzie difensive, vietata dall'art. 335 cod. proc. pen., per come da tempo precisato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 29151 del 09/05/2017, Cusani, Rv. 270573 - 01).

Considerato, allora, che le investigazioni sono iniziate ufficialmente il 12 novembre 2015, se ne dovrebbe dedurre l'inutilizzabilità dei risultati delle indagini compiute dopo il 12 gennaio 2018, da ciò derivando l'irrecuperabile compromissione della tenuta logica e argomentativa della motivazione della sentenza impugnata.

3.2. Con il secondo motivo, [REDACTED] lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della sua penale responsabilità per il delitto associativo, cui la Corte di appello sarebbe pervenuta pur in carenza della prova del carattere stabile dell'accordo criminoso, volto alla commissione di una pluralità di reati.

Segnala, al riguardo, che i reati ipotizzati, a dispetto di quanto ritenuto dalla Corte di appello per effetto del travisamento dei dati probatori, sarebbero stati commessi in maniera saltuaria e contingente e che dalle conversazioni intercettate emerge che la collaborazione da lui intrattenuta con l'avv. [REDACTED] ha avuto ad oggetto attività lecite.

Dalla vicenda che ha interessato tale Noori si evincerebbe, poi, che egli è rimasto all'oscuro della falsificazione dei documenti attuata dai procacciatori, della quale è venuto a conoscenza solo *a posteriori*, tramite l'autore del falso, Safi Zada; la natura occasionale dei rapporti da lui instaurati con i procacciatori di clienti non permetterebbe, comunque, di ravvisare la sussistenza di un vincolo associativo, dovendosi, invece, ricondurre lo schema dei fatti all'istituto del concorso di persone.

Né, aggiunge il ricorrente, il fatto che egli si sia accordato con i procacciatori — quali [REDACTED] — in merito alla suddivisione dei guadagni è, di per sé, indice dell'esistenza di un vincolo associativo, atteso che l'istruttoria ha messo in luce che egli ripartiva il guadagno, volta per volta, con il singolo procacciatore, modalità caratterizzata, dunque, da rapporti occasionali strettamente connessi alla

121

singola pratica, evocativa dell'istituto del concorso eventuale di persone piuttosto che dell'attuazione di un patto associativo.

3.3. Con il terzo motivo, [REDACTED] deduce violazione di legge e vizio di motivazione sul postulato che la Corte di appello è pervenuta alla conferma della decisione di primo grado con riferimento ai reati di cui ai capi 14), 15) e 16) dell'imputazione nonostante, per ammissione degli stessi giudici di merito, egli abbia avuto contezza della falsificazione, avvenuta nel 2017, solo a distanza di un anno, ovvero in epoca successiva alla consumazione dei reati di falso per induzione e violazione della normativa in materia di immigrazione, cui egli non può, pertanto, avere contribuito.

3.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione per essere la Corte di appello pervenuta alla conferma della decisione di primo grado con riferimento ai reati di cui ai capi 17), 18), 19), 20) e 21) dell'imputazione nonostante egli abbia avuto contezza della falsificazione in un frangente successivo alla presentazione dell'istanza, ossia in epoca successiva alla consumazione dei reati di falso per induzione e violazione della normativa in materia di immigrazione, cui egli non può, pertanto, avere contribuito, ad onta di quanto affermato dalla Corte di appello in forza del travisamento del dato probatorio.

Rileva, ulteriormente, che il giudice di appello ha omissso di vagliare i motivi di impugnazione da lui proposti in relazione ai reati ascrittigli ai capi 17) e 18).

3.5. Con il quinto motivo, [REDACTED] deduce violazione di legge e vizio di motivazione per essere la Corte di appello pervenuta alla conferma della decisione di primo grado con riferimento ai reati di cui ai capi 73), 74), 75), 76), 77) e 78) dell'imputazione nonostante egli abbia avuto contezza della falsificazione in un frangente successivo alla presentazione dell'istanza, ossia in epoca successiva alla consumazione dei reati di falso per induzione e violazione della normativa in materia di immigrazione, cui egli non può, pertanto, avere contribuito, ad onta di quanto affermato dalla Corte di appello in forza del travisamento del dato probatorio.

3.6. Con il sesto motivo, [REDACTED] deduce violazione di legge e vizio di motivazione per essere la Corte di appello pervenuta alla conferma della decisione di primo grado con riferimento ai reati di cui ai capi 82), 83), 84) dell'imputazione nonostante egli abbia avuto contezza della falsificazione in un frangente successivo alla presentazione dell'istanza, ossia in epoca successiva alla consumazione dei reati di falso per induzione e violazione della normativa in materia di immigrazione, cui egli non può, pertanto, avere contribuito, ad onta di quanto affermato dalla Corte di appello in forza del travisamento del dato probatorio.

3.7. Con il settimo motivo, [REDACTED] eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai reati ascrittigli ai capi 76), 77), 78), 85), 86), 87), 91), 92) e 93).

Rileva, al riguardo, che gli stranieri interessati alle singole pratiche si sono rivolti a lui in epoca successiva alla presentazione delle istanze per l'ottenimento del permesso di soggiorno ed al solo fine di rinunciarvi, sicché, carente la prova di un suo precedente intervento nella procedura, tangibile sarebbe l'illogicità delle argomentazioni spese a supporto della condanna.

Aggiunge che gli esiti del controllo tramite *trojan*, cui egli è stato sottoposto nel periodo dell'invio dei *kit* postali relativi agli stranieri [REDACTED], Sultani e Safi, attestano che egli, in quel lasso temporale, non ha svolto assistenza professionale in loro favore, come invece accaduto, in un momento posteriore, a seguito del rilascio di apposita procura, finalizzato alla rinuncia all'istanza, *id est* al compimento di attività della cui liceità non vi è ragione di dubitare.

3.8. Con l'ottavo motivo, [REDACTED] contesta, in chiave di violazione di legge, le conclusioni concordemente raggiunte dai giudici di merito in ordine alla sussumibilità nell'ambito di applicazione dell'art. 495 cod. pen. della falsa indicazione, da parte dello straniero, della qualità di clandestino o di ricercato che, a suo modo di vedere, non rientra nel novero di quelle specifiche e individualizzanti richieste, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità (il ricorrente cita, tra le altre, Sez. 5, n. 19695 del 05/03/2019, Bigoni, Rv. 275920 - 01), ai fini dell'integrazione della fattispecie criminosa.

3.9. Con il nono motivo, [REDACTED] deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai reati ascrittigli ai capi 36) e 44) dell'imputazione.

Rappresenta, quanto al primo, che dalle intercettazioni non emerge, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, che egli abbia determinato tale Uddin a dichiarare il falso o rafforzato il suo proposito, vertente su una circostanza priva, per il legale, di qualsiasi rilevanza.

Ascrive, quanto al secondo, ai giudici di merito di avere trascurato come non sia stata compiutamente verificata l'effettiva falsità dell'indicazione della città di [REDACTED] quale luogo di nascita dello straniero; indicazione che, peraltro, è stata frutto di autonoma determinazione del dichiarante, che aveva reso analoga dichiarazione già al momento della compilazione del foglio notizie, attività risalente al 2017 e compiuta da Hardy senza avvalersi della sua assistenza.

Aggiunge che la Corte di appello, sul punto, ha sovrapposto la vicenda oggetto di addebito — nella quale non risulta essersi fatto cenno alle

h

persecuzioni asseritamente patite dallo straniero o alla proposizione, nel paese di origine, di denunce nei confronti delle forze dell'ordine — ad altri episodi venuti alla luce nel medesimo contesto investigativo.

3.10. Con la più recente memoria [REDACTED] ha replicato alle considerazioni articolate dal Procuratore generale territoriale a sostegno del ricorso presentato in relazione alla rilevanza penale delle false dichiarazioni di ospitalità, del quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto.

L'imputato, tratteggiato il quadro normativo di riferimento, sostiene che l'indicazione di una dimora che accompagni la domanda di richiesta di asilo funzionale a documentare il collegamento con il territorio risponde alla prassi invalsa presso alcune Questure e non costituisce l'ineludibile portato di precise disposizioni legislative, come attestato dal fatto che, in linea teorica, lo straniero è ammesso a richiedere la protezione internazionale anche se sprovvisto di fissa dimora.

Condivide, dunque, le conclusioni raggiunte dalla Corte di appello circa il fatto che la presentazione di una falsa dichiarazione di ospitalità è condotta ininfluenta sulla valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti, formali e sostanziali, della richiesta di protezione internazionale e, in particolare, al rilascio del c.d. permesso provvisorio, emesso nei confronti del richiedente asilo fino alla definizione della pratica innanzi alla Commissione Territoriale.

Osserva, ulteriormente, che l'indicazione della dimora, da parte del richiedente, è funzionale all'individuazione della Questura competente alla ricezione della domanda ed alla successiva notifica del provvedimento adottato all'esito del procedimento.

Rileva, ancora, che il pubblico ministero ricorrente menziona, a riscontro della censura rivolta alla sentenza di secondo grado, alcune pronunzie della giurisprudenza ordinaria ed amministrativa che, tuttavia, attengono a vicende che hanno coinvolto differenti istituti giuridici e, precipuamente, le procedure finalizzate al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.

Ribadisce, con specifico riferimento al reato sanzionato dall'art. 5, comma 8-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che le condotte incriminate sono solo quelle di falsificazione materiale (laddove, nel caso in esame, si discute della predisposizione di dichiarazioni di ospitalità ideologicamente false) aventi ad oggetto atti relativi alla richiesta diretta ad ottenere il rilascio dei documenti ivi analiticamente indicati, tra i quali non è compreso il permesso provvisorio rilasciato all'esito dell'inoltro della domanda di protezione internazionale.

[REDACTED] osserva, ancora, in relazione alla contestazione di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative ex art. 480 cod. pen., nella specie per induzione ai sensi dell'art. 48 cod. pen., che la

circostanza che la falsificazione abbia interessato un atto che non rientra tra i requisiti cui la legge subordina il rilascio del documento abilitante, in via provvisoria e per il tempo occorrente all'esame della domanda di protezione internazionale, alla permanenza sul territorio nazionale, né tra quelli che incidono sull'esito finale del procedimento incardinato presso le Commissioni Territoriali, rende impossibile, per assoluta inidoneità dell'azione, la consumazione del delitto di falso ideologico per induzione in autorizzazione amministrativa.

4. [REDACTED] propone ricorso per cassazione con due separati atti, sottoscritti, rispettivamente, dall'avv. [REDACTED] e dall'avv. [REDACTED] articolati su sette motivi, l'uno, e su un unico motivo, l'altro.

4.1. Con il primo motivo del ricorso a firma dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] eccepisce violazione di legge con riferimento all'astratta configurabilità ed alla effettiva commissione del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, precluse, a suo modo di vedere, dal difetto dell'elemento oggettivo del reato.

Il ricorrente, traendo spunto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 63 del 2022, rimarca la profonda differenza tra le fattispecie rispettivamente descritte dal comma 5 e da quelli 1 e 3 dell'art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Se, invero, i commi 1 e 3 prevedono ipotesi di reato a consumazione anticipata, il comma 5 enuclea, per contro, una fattispecie criminosa la cui configurazione postula che si siano verificati sia il presupposto del reato, costituito dall'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, sia l'evento, rappresentato dalla sua permanenza irregolare.

Considerato che, nel caso in esame, gli stranieri non erano presenti sul territorio italiano al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale e che la condotta addebitata all'avv. [REDACTED] consiste nell'aver apposto le sottoscrizioni di tre richiedenti asilo [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ed averli, quindi, avvisati della data dell'udienza al fine di consentir loro di parteciparvi, mancano, a giudizio del ricorrente, le condizioni per l'applicazione del comma 5, tanto più ove si tenga a mente che i tre richiedenti asilo sono successivamente entrati in Italia con regolari biglietti aerei e documenti e muniti di visto turistico e, quindi, senza versare in stato di clandestinità.

Nel contesto così delineato, privo di pertinenza si rivela, continua il ricorrente, il richiamo operato dalla Corte di appello ad un precedente relativo

21

a vicenda nella quale soggetti di provenienza extracomunitaria avevano fatto ingresso in Italia in modo irregolare.

4.2. Con il secondo motivo, [REDACTED] si duole, nella prospettiva sia della violazione di legge che del vizio di motivazione, delle conclusioni concordemente raggiunte dai giudici di merito in ordine al reato sanzionato dall'art. 5, comma 8-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che annovera tra gli elementi costitutivi il dolo specifico, nel caso di specie insussistente.

Evidenzia, in proposito, che la condotta che egli, stando all'impostazione accusatoria, avallata da Tribunale e Corte di appello, avrebbe posto in essere non sarebbe stata diretta alla percezione di un ingiusto profitto, non essendo ravvisabile, in concreto, una situazione di approfittamento della vulnerabilità dello straniero, chiamato a corrispondere al legale un onorario in linea con le tariffe ordinarie e, comunque, non particolarmente oneroso o discriminatorio.

4.3. Con il terzo motivo, [REDACTED] [REDACTED] segnala la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui conferma l'affermazione della sua penale responsabilità per i reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ascrittigli ai capi 104), 107) e 114) senza considerare che egli, come ampiamente segnalato con l'atto di appello, ha veicolato domande di protezione internazionale sottoscritte dai soggetti presentatisi al suo cospetto, la cui identità egli non era in grado di accertare in ragione della dichiarata indisponibilità di documenti e della, parimenti affermata, condizione di clandestinità.

Ne discende, prosegue, che egli non si è reso conto che la persona con cui egli ha interloquito (il c.d. «figurante») non coincideva con colui le cui generalità erano riportate sulla domanda di protezione internazionale e che le comprovate difficoltà a riconoscere le persone dalla fisionomia gli hanno precluso di comprendere, nel successivo momento in cui egli ha incontrato l'effettivo richiedente, che si trattava di soggetto diverso da quello che, in precedenza, si era portato presso il suo studio per apporre, sulla domanda, una sottoscrizione che egli, peraltro, non aveva autenticato.

La sentenza impugnata sarebbe connotata, a giudizio del ricorrente, da radicale carenza di prova in merito alla sua consapevolezza dell'illiceità del contesto nel quale egli, per ragioni prettamente professionali, si era trovato ad operare ed all'eventuale collegamento con gli altri componenti della supposta associazione a delinquere.

La Corte di appello, d'altro canto, avrebbe apoditticamente negato l'attendibilità della ricostruzione basata sull'intervento dei cc.dd. «figuranti» senza tener conto l'eloquente scambio di messaggi intercorso via *chat* tra [REDACTED] e [REDACTED] dal quale si evince che la sostituzione di persona è

stata attuata all'insaputa dell'avv. [REDACTED], sulla memoria del cui telefonino del quale non sono stati rinvenuti gli *specimen* delle firme da riprodurre né tracce di eventuali contatti con Sulsoran.

Affetta da pari illegittimità perché non assistita da adeguata motivazione è, chiosa il ricorrente, la sfavorevole valutazione delle dichiarazioni di Ali Barzan, fermo nell'escluderlo dalla cerchia di legali intranei al sodalizio criminale.

4.4. Con il quarto motivo, il ricorrente eccepisce, nell'ottica sia della violazione di legge che del vizio di motivazione, che la Corte di appello ha confermato la sua penale responsabilità per i reati di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative ascrittigli ai capi 105), 108) e 115) trascurando che egli, in quanto ignaro della falsità commesse all'atto della sottoscrizione e della presentazione delle domande di protezione internazionale, non deve essere qualificato quale concorrente in quei reati ma, piuttosto, alla stregua di vittima del reato, perché tratto in inganno al pari dei pubblici ufficiali della Questura di Crotone e, comunque, per avere agito in assenza di dolo.

4.5. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta, ancora con riferimento ai reati ascrittigli ai capi 105), 108) e 115) della rubrica, che la Corte di appello non abbia dato seguito alla richiesta di applicare, in conseguenza dell'intervenuta rinuncia alle domande di protezione internazionale, l'istituto della desistenza volontaria.

4.6. Con il sesto motivo, [REDACTED] si duole, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, delle conclusioni raggiunte dalla Corte di appello in relazione alla sua militanza associativa, la cui prova è affidata alla commissione dei reati-fine, nonché alla conversazione, cui egli non ha preso parte, nel corso della quale sarebbe emerso che egli consentiva a [REDACTED] e non anche alla [REDACTED], di apporre le false sottoscrizioni in calce alla domande di protezione internazionale, che trova smentita, sul piano sia logico che fattuale, dall'assenza, nei tre casi oggetto di specifico addebito, di contatti con il procacciatore [REDACTED] e il ricorrente, oltre che dalla totale assenza di ulteriori elementi sintomatici — in termini, tra l'altro, di partecipazione alla distribuzione degli utili — dell'avere egli partecipato, stabilmente ed animato dalla prescritta *affectio societatis*, alla consorteria criminale tratteggiata al capo 97) dell'imputazione.

4.7. Con il settimo motivo, [REDACTED] lamenta violazione di legge con riferimento al trattamento sanzionatorio, la cui eccessiva severità era stata contestata con l'atto di appello sulla base di argomentazioni con le quali la

Corte calabrese non si è confrontata, limitandosi a rinviare, sul punto, a quanto stabilito dal giudice di primo grado.

4.8. Con l'unico motivo dell'atto sottoscritto dall'avv. [REDACTED] articola contestazioni vertenti sulla legittimità dell'attività processuale riferita alla trascrizione delle conversazioni intercettate ed all'utilizzazione dei cc.dd. «brogliacci» che sono sovrapponibili a quelle sviluppate da [REDACTED], alle quali può, pertanto, senz'altro rinviarsi.

5. [REDACTED] propone, con il ministero dell'avv. [REDACTED] ricorso per cassazione imperniato su un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione sul rilievo che la Corte di appello non avrebbe assegnato la dovuta rilevanza all'errore commesso dal personale della Questura di Crotone, che ha verificato l'assenza di [REDACTED] da un'abitazione diversa da quella che ella aveva asserito di occupare.

La donna, infatti, aveva dichiarato di risiedere presso l'abitazione occupata da tale Rizzuto, che, per quanto accertato in dibattimento, risiedeva all'interno n. 13, e non a quello n. 21, ciò che incide in misura decisiva sulla ricostruzione della vicenda.

A riprova della fedeltà di quanto esposto da [REDACTED] si pongono, d'altro canto, le dichiarazioni della [REDACTED] che ha riferito come la [REDACTED], in realtà, viveva nell'abitazione di tale [REDACTED] il quale non ha confermato tale circostanza, deve ragionevolmente inferirsi, per il timore di patire eventuali ripercussioni connesse alla mancata regolarizzazione dell'attività lavorativa svolta in suo favore dalla Emam.

Il ricorrente aggiunge, con specifico riferimento al reato ascrittogli al capo 175), che la Corte ha errato nell'assumere che egli abbia agito in mala fede nel momento in cui ha segnalato al collega [REDACTED] e ad [REDACTED] la necessità di correggere la fallace indicazione dell'indirizzo riportato nel certificato di residenza di [REDACTED], la falsità della cui originaria dichiarazione non risulta compiutamente dimostrata.

6. [REDACTED] propone, con l'assistenza dell'avv. [REDACTED], ricorso per cassazione articolato su due motivi.

6.1. Con il primo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per essere i giudici di merito pervenuti all'affermazione della sua penale responsabilità per il delitto associativo a dispetto dell'omessa contestazione, nei suoi confronti, di reati-fine, rientranti nel programma della consorteria, che trova positivo riscontro nelle conversazioni che attestano come altri soggetti si siano occupati della predisposizione delle false dichiarazioni di ospitalità.

Né, in senso contrario, può valorizzarsi oltre misura il fatto che alcuni associati si siano serviti, al momento della formalizzazione delle richieste di asilo, dell'immobile, sito in Pianopoli, che egli aveva preso in locazione in forza di contratto che, stipulato il 22 agosto 2017, è stato risolto a breve distanza di tempo, ciò che, in uno alla carenza di prova in merito alla percezione di compensi di sorta, attesta, una volta di più, l'assenza, nel suo contegno, di qualsivoglia intento fraudolento ed induce ad attribuire ad altri l'indicazione, a sua insaputa, di quell'abitazione.

Contraddittorio appare, d'altro canto, continua il ricorrente, sostenere che egli abbia fatto parte di una associazione a delinquere guidata dall'avv. [REDACTED] il quale, secondo quanto emerso dalle conversazioni intercettate, non conosceva neanche il suo recapito telefonico.

6.2. Con il secondo motivo, [REDACTED] rimarca, in termini sia di violazione di legge che di vizio di motivazione, che i giudici di merito hanno affermato la sua penale responsabilità per il delitto sanzionato dagli artt. 48 e 480 cod. pen., ascrittogli al capo 175) senza considerare come l'istruttoria dibattimentale abbia consentito di appurare la sua assoluta estraneità alla vicenda del rilascio del certificato cumulativo di famiglia e residenza in favore di [REDACTED]

Rileva, in specie che le conversazioni intercettate danno conto della richiesta di certificato avanzata da terza persona e non anche di un suo coinvolgimento diretto e penalmente rilevante e che è pacifico che le richieste vennero depositate materialmente da [REDACTED] presso il Comune di Crotone e che egli venne a conoscenza solo in un momento successivo del deposito dell'istanza, venendo contattato, a tal fine, da [REDACTED], su impulso del quale egli — aduso, per motivi religiosi e per via del ruolo rivestito all'interno dell'Associazione «Islamic Culture Centre», a prodigarsi in ausilio alla comunità musulmana — si rese autore di un intervento stato occasionale e dettato da finalità solidaristiche, estranee a qualsivoglia disegno criminoso.

7. [REDACTED] propone, con l'assistenza dell'avv. [REDACTED] ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, con i quali deduce, costantemente, violazione di legge e vizio di motivazione e, in un caso (terzo motivo), anche omessa assunzione di prova decisiva.

7.1. Con il primo motivo, ascrive alla Corte di appello di non avere sviluppato un adeguato apparato argomentativo in replica alle obiezioni proposte in merito al requisito dell'ingiusto profitto, presupposto indefettibile per l'integrazione del reato di favoreggiamento della permanenza illegale di extracomunitari nel territorio dello Stato.

13

Segnala, in proposito, come dalle espletate intercettazioni sia emerso che ella ha ricevuto esclusivamente piccole regalie per l'attività di mediazione ed assistenza prestata in favore dei migranti, non idonee a determinare uno squilibrio del sinallagma contrattuale e ad integrare, di conseguenza, il requisito dell'ingiustizia del profitto richiesto dalla fattispecie incriminatrice.

Aggiunge che la Corte territoriale, con un impianto motivazionale apodittico e intrinsecamente contraddittorio, ritiene integrata la condotta tipica pur in assenza della condizione di illegalità dello straniero, atteso che i richiedenti asilo, inizialmente residenti all'estero, comunicavano con gli intermediari tramite canali telematici e, una volta entrati nel territorio nazionale, risultavano muniti di regolare visto, trovandosi dunque in una condizione di ingresso pienamente legittimo.

7.2. Con il secondo motivo, la [REDACTED] lamenta che i giudici di merito siano pervenuti all'affermazione della sua penale responsabilità in ordine all'addebito di cui al capo 97) della rubrica quantunque le risultanze probatorie non abbiano fornito elementi certi, idonei a dimostrare l'esistenza dell'ipotizzata associazione criminale ed il ruolo specifico da lei assunto al suo interno.

Invero, difetterebbe, a giudizio della ricorrente, la prova tanto di un accordo associativo tra gli imputati, sorretto dalla consapevolezza di ciascuno di far parte di un sodalizio strutturato e finalizzato alla realizzazione di uno specifico programma criminoso, quanto del necessario sostrato organizzativo, per carenza di ruoli definiti, mezzi e profitti.

Indimostrata sarebbe, del pari, la predisposizione di una rete stabile di contatti tra l'imputata, asseritamente investita di compiti di coordinamento e direzione, e gli altri soggetti coinvolti, nonché di ordini o direttive da lei impartite ai sodali.

7.3. Con il terzo motivo, la ricorrente addebita alla Corte di appello di avere indebitamente ritenuto infondato il motivo di impugnazione concernente la richiesta di riduzione della pena, conseguente all'invocato riconoscimento, da parte del giudice di primo grado, dell'illegittimità del diniego frapposto dal Giudice dell'udienza preliminare all'ammissione al giudizio abbreviato condizionato all'integrazione probatoria.

La Corte di appello territoriale avrebbe, in particolare, ~~avrebbe~~ erroneamente qualificato come sostitutiva, anziché meramente integrativa, la prova indicata, omettendo di considerare che i testi di cui ella aveva sollecitato l'esame avrebbero dovuti essere escussi su specifiche circostanze, puntualmente indicate nella memoria difensiva e mai esaminate dall'organo giudicante.

In ordine, poi, ai requisiti di novità e decisività della prova, la ricorrente evidenzia che l'escussione dell'agente di polizia giudiziaria che aveva partecipato

alle indagini sarebbe stata dedicata all'accertamento di un fatto dirimente non emerso nella fase delle indagini preliminari e che l'effettiva rilevanza, in vista della compiuta ricostruzione dei fatti, delle circostanze oggetto della richiesta di integrazione probatoria ha trovato conferma nella loro successiva indicazione, da parte del pubblico ministero, al momento del deposito della lista testimoniale e, in parte, nel concreto svolgimento dell'istruttoria dibattimentale, ciò che attesta, una volta di più, la compatibilità, ingiustificatamente negata dai giudici di merito, tra la chiesta integrazione istruttoria e le finalità di economia processuale perseguite dal rito speciale.

7.4. Con il quarto motivo, [REDACTED] assume che la sentenza impugnata risulta viziata nella parte in cui, pur avendo riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, ha ommesso di spiegare, anche in sintesi, per quale ragione l'istituto non sia stato applicato, come richiesto con l'atto di appello, nella massima estensione, cioè con la riduzione della pena nella misura di un terzo.

8. [REDACTED] propone, con il ministero degli avv.ti [REDACTED] e [REDACTED] ricorso per cassazione articolato su otto motivi, con i quali deduce, in varia combinazione, violazione di legge e vizio di motivazione.

8.1. Con il primo motivo, contesta le valutazioni operate dalla Corte di appello in ordine alla qualificazione giuridica della condotta da lei asseritamente posta in essere, finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, supportate dal riferimento all'indirizzo ermeneutico che ammette la configurazione del reato a fronte di un ingresso dello straniero formalmente regolare ma, nondimeno, propedeutico ad una permanenza illegale, condizione che si sarebbe verificata nel caso di specie, posto che si ipotizza che ella, unitamente ai correi, abbia agevolato, attraverso una serie di dichiarazioni mendaci intese a far conseguire agli interessati lo *status* di rifugiati, la permanenza in Italia oltre il limite autorizzato di soggetti che vi erano entrati perché muniti di regolare visto turistico.

Sottolinea, al riguardo, che detto orientamento si è formato nell'ambito di procedimenti in cui erano state contestate le distinte fattispecie criminose disciplinate dai commi 1 e 3 dell'art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che, a differenza di quella prevista dal successivo comma 5, che viene qui in rilievo, assegnano rilevanza penale agli atti prodromici all'ingresso illegale e, quindi, a tutte le condotte dirette a favorire l'ingresso illegale in Italia di soggetti stranieri, allo scopo di evitarne sia l'entrata, sia, inevitabilmente, la consequenziale e successiva permanenza illecita.

Rileva che il meno grave di cui al comma 5 è, invece, integrato dalla condotta di chi si limiti a favorire la permanenza di uno straniero che già si trovi in una condizione di illegalità, sicché, nell'architettura dell'istituto, la permanenza illegale non è evento, ma presupposto della condotta di favoreggiamento.

Discende dalla predetta considerazione che l'art. 12, comma 5, non punisce anche gli «atti prodromici» alla permanenza illegale e, di conseguenza, che non costituisce reato agevolare uno straniero che non si trova illegittimamente nello Stato, né vi permanga in un tempo successivo.

La ricorrente evidenzia, inoltre, che l'estensione all'ipotesi in esame del canone interpretativo evocato dai giudici di merito non giova, a conti fatti, all'impostazione accusatoria, che risulta contraddetta dal concreto svolgimento degli accadimenti oggetto di accertamento processuale, connotati dall'ingresso regolare nel territorio dello Stato dei migranti, muniti di passaporto e visto, e dall'assenza dell'elemento oggettivo della permanenza, smentito dal fatto che, una volta completata la pratica in questura, gli istanti hanno fatto rientro nei rispettivi paesi di origine.

La ricorrente segnala, ancora, che la qualificazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, di atti meramente prodromici rispetto ad una permanenza illegittima futura ed incerta, determina, stavolta sul piano giuridico, l'effetto dell'anticipazione allo stadio del tentativo della tutela penale accordata dalla norma incriminatrice — che già introduce un reato di pericolo — e, quindi, la punizione del tentativo di un reato di pericolo, con il conseguente, eccessivo arretramento della soglia di rilevanza penale.

Rimarca, ulteriormente, che la proposta interpretazione estensiva si risolve, in realtà, in un'analogia *in malam partem*, in spregio agli artt. 25, comma 2, e 117, comma 1 (con riferimento all'art. 7 CEDU), Cost., giacché finisce per travalicare il tenore letterale della norma — che presuppone l'effettiva permanenza dello straniero nel territorio dello Stato quale requisito oggettivo della fattispecie — in contrasto con i principi di tassatività e determinatezza che governano la materia penale, oltre che con la giurisprudenza della Corte EDU, ferma nel censurare qualunque operazione ermeneutica incompatibile con «l'essenza del reato».

8.2. Con il secondo motivo, [REDACTED] dissente dalle conclusioni raggiunte dalla Corte di appello in ordine alla consapevolezza di agevolare, con la propria condotta, la permanenza illegittima dei richiedenti la protezione internazionale, a cui sostegno i giudici di merito hanno valorizzato la conversazione, che ella ha intrattenuto con [REDACTED] dalla quale si desume che ella fosse a conoscenza del fatto che gli stranieri si trovavano all'estero al momento della presentazione dell'istanza.

21

Tale circostanza, nella prospettazione della ricorrente, dimostra, al più, che ella era a parte della contingente collocazione degli interessati al di fuori del territorio italiano, ma non anche della loro presenza nel paese di origine, e non consente di desumere, sulla base del criterio di valutazione della prova indiziaria previsto dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., la coscienza di porre in essere una condotta volta a favorire l'adozione di un provvedimento non dovuto, né tantomeno di facilitare la permanenza illegittima dello straniero sul territorio nazionale.

La fragilità dell'assunto accusatorio è ulteriormente suffragata, continua la [REDACTED] dalla possibilità, riconosciuta ai migranti, di avviare l'iter amministrativo diretto all'ammissione alla protezione internazionale prima di portarsi in Italia, imponendosi invece la diretta e personale partecipazione degli istanti nel giorno fissato dall'amministrazione, adempimento che, nella vicenda in esame, era stato rispettato, sì da assicurare l'imputata sulla liceità dell'attività alla quale ella aveva cooperato, senza in alcun modo esorbitare dalla sfera delle proprie competenze professionali.

La ricorrente stigmatizza, altresì, la motivazione della sentenza impugnata nella parte relativa all'accertamento del dolo specifico, costituito dal «fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità», che, a suo modo di vedere, si palesa meramente apparente e logicamente incoerente perché, nel dar conto della corresponsione, in favore degli imputati, di somme di denaro, non fornisce un'adeguata argomentazione in merito alla natura ingiusta di tale profitto, derivato dall'esecuzione di prestazioni astrattamente lecite in quanto rientranti nell'ambito della sua attività professionale e senza l'imposizione ai clienti di condizioni particolarmente onerose o discriminatorie, tali da alterare il sinallagma contrattuale.

La ricostruzione fattuale offerta dalle sentenze di merito restituisce un quadro incompatibile con una situazione di vulnerabilità o soggezione degli stranieri — soggetti non irregolari sul territorio che erano in grado di spostarsi liberamente, anche in aereo e tra più Stati, e, dunque, non riconducibili a una condizione di debolezza o dipendenza — i quali acquistavano un «pacchetto» di servizi in virtù di una scelta libera, guidata da valutazioni di opportunità e scevra da costrizioni derivanti da uno stato di soggezione.

D'altro canto, che la [REDACTED] non fosse spinta da un intento di approfittamento è confermato, si aggiunge, dalla conversazione in cui ella, discorrendo con [REDACTED] manifesta indignazione per le eccessive pretese avanzate da altri soggetti operanti autonomamente nel medesimo settore.

8.3. Con il terzo motivo, [REDACTED] eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'aggravante della transnazionalità, riconosciuta, nel caso di specie, in relazione ai reati-fine del sodalizio criminoso, per contrasto con il principio di proporzionalità della pena desumibile dagli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., che, a suo modo di vedere, determina un'indebita duplicazione sanzionatoria a fronte di circostanze fattuali riconducibili ad un medesimo nucleo di disvalore, quali l'appartenenza all'associazione, da un canto, e l'utilizzo della struttura per la commissione dei delitti-scopo, dall'altro.

8.4. Con il quarto motivo, la ricorrente si duole degli esiti del vaglio compiuto dalla Corte di appello con riferimento al reato di cui agli artt. 48 e 480 cod. pen., orientati dalla considerazione di un elemento di fatto — quale l'assenza, a lei asseritamente nota, dei richiedenti dal territorio nazionale al momento della prenotazione della domanda — che non involge un requisito imprescindibile per la legittimità della richiesta di protezione internazionale, secondo quanto si desume dalla più corretta esegesi della pertinente normativa interna e sovranazionale e dalla rispettiva giurisprudenza, concordi nel riconoscere l'accesso alla protezione internazionale anche a chi, trovandosi al di fuori del proprio paese, non abbia ancora raggiunto, nel momento in cui avvia il procedimento, quello al quale rivolge l'istanza.

La ricorrente censura, altresì, la sentenza impugnata laddove attribuisce rilevanza penale all'apposizione di un'autentica di firma, ritenuta falsa, in calce all'istanza, comportamento che, da solo, non è idoneo a indurre in errore il pubblico ufficiale in merito alla presenza dello straniero sul territorio nazionale, attribuendosi, a tal fine, rilevanza decisiva alle attestazioni che lo straniero rilasciava in presenza anziché alle dichiarazioni contenute nella domanda.

8.5. Con il quinto motivo, [REDACTED] contesta l'asserzione, fatta propria dai giudici di merito, secondo cui ella sarebbe stata consapevole della falsità delle firme apposte in calce alle domande di protezione internazionale, che non tengono conto della possibilità che ella, versando in condizioni di perfetta buona fede, sia stata tratta in inganno dall'intervento dei cc.dd. «figuranti», ingaggiati, a sua insaputa, dai procacciatori insediati in Italia, cioè da coloro cui i richiedenti asilo inviavano documenti e firme e che, poscia, si rivolgevano ai legali.

Erra, d'altro canto, la Corte di appello, continua la ricorrente, nell'assumere che ella, tramite l'autenticazione delle sottoscrizioni, avrebbe attestato, con atteggiamento tipicamente doloso, la presenza dei richiedenti, in tal modo ponendosi in tangibile contraddizione con quanto affermato nella sentenza di primo grado, oltre che con l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, ferma nel ritenere che l'autentica di firma non certifica in alcun modo la presenza del sottoscrittore.

21

8.6. Con il sesto motivo, [REDACTED] contesta l'attitudine del compendio istruttorio a comprovare, a partire dalla commissione dei reati-fine, la sussistenza dell'ipotizzata associazione a delinquere prima ancora che la sua stabile e fattiva partecipazione, smentita in radice già dalle obiezioni articolate con i precedenti motivi.

Deduce, ulteriormente, il travisamento, da parte dei giudici di merito, delle conversazioni intercettate e, precipuamente, di quella da lei intrattenuta con [REDACTED] (progr. 4015), nel corso della quale ella ha manifestato sdegno per l'esorbitanza dei compensi pretesi dagli altri soggetti operanti nel medesimo ambito che, deve logicamente inferirsi, operavano in concorrenza tra di loro ed agivano in reciproca autonomia.

Privo di logica argomentativa appare, nella prospettazione della ricorrente, il passaggio in cui la Corte di appello desume la sua partecipazione al presunto sodalizio dalle dichiarazioni della [REDACTED] (progr. 7635), secondo cui l'interprete [REDACTED] prestava la propria attività in favore dei tre avvocati crotonesi ([REDACTED]), circostanza che, replica, non implica automaticamente la partecipazione ad un'associazione criminale.

A suo modo di vedere, risulta, del pari, illogico desumere la partecipazione al presunto sodalizio dalla dichiarazione resa da [REDACTED] [REDACTED], che si è limitato ad affermare che l'organizzazione si faceva carico, oltre che di reperire un alloggio, di individuare un avvocato che, non per questo soltanto, può essere qualificato come partecipe dell'associazione.

In senso contrario alla ricostruzione avallata dalla Corte di appello si colloca anche l'aver la [REDACTED] intrattenuto relazioni con la sola [REDACTED] e non anche con gli altri presunti promotori o partecipi del sodalizio.

8.7. Con il settimo motivo, la ricorrente ascrive alla Corte di appello di avere fatto mal governo della regola di giudizio consacrata all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. e di avere, per tale via, affermato la sua penale responsabilità in ordine ai reati contestati sulla scorta di elementi indiziari equivoci e polivalenti, inidonei a ritenere accertata la colpevolezza «al di là di ogni ragionevole dubbio».

Tanto, in considerazione sia della carenza di una prova diretta, di natura testimoniale, documentale e finanche captativa, atta a dimostrare la sua consapevole adesione all'associazione per delinquere e la cosciente volontà di prestare un contributo alla realizzazione dei singoli reati scopo, che dell'accertamento del fatto ignoto sulla base di un'analisi congiunta di elementi indiziari inidonei a provare direttamente e autonomamente l'accusa, avuto precipuamente riguardo, a quest'ultimo proposito, alla compatibilità tra

le interlocuzioni con la [REDACTED] ed un rapporto di natura esclusivamente professionale.

La ricorrente ricorda, sulla scia di condiviso indirizzo giurisprudenziale, che la concordanza degli indizi non può supplire al *deficit* di certezza degli stessi, posto che la differenza tra indizio e prova non risiede nel grado di conferma probatoria che dev'essere raggiunto ai fini della condanna, corrispondente in entrambi i casi alla certezza, bensì nel rapporto, diretto o indiretto, esistente tra la capacità dimostrativa del singolo elemento e il fatto da provare.

A tale carenza probatoria, opina la [REDACTED] non può, peraltro, supplire la tecnica argomentativa della confutazione delle spiegazioni alternative formulate dalla difesa che, nel caso di specie, risultano corroborate da prove documentali e testimoniali, in grado di creare quella situazione di dubbio che impone l'assoluzione dell'imputato.

8.8. Con l'ottavo motivo, [REDACTED] taccia di manifesta illogicità la decisione impugnata nella parte in cui, adagiandosi su mere formule di stile, rinuncia ad illustrare le ragioni che la hanno indotta ad applicare un severo trattamento sanzionatorio in punto, rispettivamente, di esito del giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen. e determinazione delle sanzioni irrogate per il reato più grave e, a titolo di continuazione, per quelli cc.dd. «satellite».

*m*

9. G [REDACTED] propone, con il ministero degli avv.ti Vincenzo Cardone e Valerio Spigarelli, ricorso per cassazione articolato su sei motivi.

9.1. Con il primo motivo, eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione ascrivendo alla Corte di appello di essere incorsa nel medesimo *error in iudicando* compiuto dal giudice di primo grado, afferente alla sussumibilità dei fatti contestati ai capi 110) 119) e 122) nell'alveo del delitto di favoreggiamento della permanenza illegale di stranieri sul territorio dello Stato.

Rileva che l'assunto da cui muove la sentenza impugnata — stando al quale, pur se lecito l'ingresso nello Stato, la permanenza acquista connotato di illiceità nel momento in cui lo straniero riesce ad ottenere un titolo di soggiorno in violazione delle norme del Testo Unico sull'immigrazione — è privo di qualsiasi riscontro fattuale e trae spunto da precedenti non pertinenti al caso di specie e, per di più, è contraddetta dalle statuizioni degli stessi giudici di merito.

Dalle decisioni di primo e secondo grado è invero, emerso, nota la ricorrente, che gli stranieri richiedenti la protezione internazionale facevano ingresso nel territorio nazionale in possesso di un valido titolo di soggiorno e, una volta completata la pratica in Questura, facevano ritorno nel paese d'origine prima ancora dello spirare del termine di efficacia del permesso loro temporaneamente accordato a fini turistici.

La [REDACTED] sottolinea, in proposito, che non è pertinente il riferimento, operato dai giudici di merito, ad un indirizzo ermeneutico formatosi in relazione a fattispecie nelle quali la permanenza, inizialmente lecita, si è protratta in modo irregolare oltre il termine trimestrale del permesso di soggiorno, condizione che non ricorre nel caso di specie, non risultando che alcuno tra gli stranieri richiedenti la protezione internazionale si sia trattenuto in Italia in data successiva allo spirare del termine di efficacia del visto turistico, sicché, considerato che la possibilità materiale di favorire la permanenza illegale nel territorio dello Stato implica, logicamente, la preesistenza di tale condizione, manca, in concreto, il presupposto oggettivo della condotta contestata.

La ricorrente si duole, inoltre, della qualificazione in chiave di illiceità di un'attività, quale quella compiuta con il suo concorso, diretta al conseguimento di un risultato — il riconoscimento della protezione internazionale — che gli istanti, secondo la ricostruzione avallata dai giudici di merito, non avrebbero potuto raggiungere, stante la carenza dei requisiti di legge ma che, non per questo, può essere *sic et simpliciter* ritenuta criminale.

Opina, al riguardo, che la sentenza impugnata confonde l'intrinseca liceità della richiesta rivolta all'amministrazione con la sua fondatezza, trascurando, in particolare, che agli avvocati non è certo inibita la presentazione di istante infondate oppure basate su presupposti difficilmente controllabili, quale il timore di essere perseguitati, e che la proposizione di richiesta di asilo o di protezione internazionale costituisce un diritto internazionalmente riconosciuto allo straniero, quand'anche destinata al rigetto per infondatezza della domanda, che il titolare può esercitare sul solo presupposto di trovarsi fuori del paese di cui è cittadino e, quindi, non necessariamente in costanza di presenza sul territorio italiano.

Ulteriore fraintendimento inficia la sentenza impugnata, continua la ricorrente, nella parte in cui sovrappone erroneamente l'atto da lei posto in concreto — corrispondente alla mera richiesta di fissazione di appuntamento per il fotosegnalamento e per la successiva presentazione del modulo C3 — e l'effettiva formalizzazione della richiesta, personalmente presentata dallo straniero nel giorno prestabilito dagli uffici competenti.

9.2. Con il secondo motivo, [REDACTED] eccepisce vizio di motivazione in relazione al suo presunto coinvolgimento nell'associazione per delinquere di cui al capo 97) ed alla mala fede nel compimento dell'attività professionale svolta con riferimento ai tre casi riportati nei capi di imputazione.

Ascrive, in specie, alla Corte di appello di avere stimato l'inverosimiglianza della tesi alternativa incentrata sull'apposizione delle sottoscrizioni da parte dei cc.dd. «figuranti» in ragione della presunta sovrapposibilità tra l'attività da lei posta in essere ed il *modus operandi* della consorteria di cui al capo 97), ovvero sulla base di argomentazioni apodittiche e non rispettose delle acquisizioni processuali.

Rileva, al riguardo, che gli esiti delle perquisizioni e dei sequestri effettuati attestano che gli *specimen* di firma riconducibili ai reali richiedenti erano nella disponibilità di altri supposti aderenti alla consorteria criminale, ma non anche nella sua, onde appare confermata l'assoluta peculiarità della sua posizione processuale, connotata dalla sussistenza di un unico elemento indiziante, costituito dai messaggi scambiati via *Whatsapp* con lo straniero [REDACTED], il quale, nondimeno, è stato assolto in appello.

Ricorda, in sintonia con quanto esposto da altri ricorrenti, che il generico riferimento al *modus operandi* della consorteria criminale non tiene conto della prassi invalsa presso la Questura di Crotone, per come accertata anche nei giudizi di merito, che riconosceva agli stranieri interessati la possibilità di inoltrare tramite i propri legali e a mezzo PEC la richiesta di appuntamento per il foto segnalamento e la materiale compilazione del modulo C3, assistita da un'apposita procura o delega rilasciata al professionista.

Né, aggiunge la ricorrente, può attribuirsi decisiva rilevanza — al fine di escludere la sua buona fede e confutare la teoria dei «figuranti» — alla circostanza che le investigazioni non abbiano disvelato la partecipazione di soggetti diversi da quelli già coinvolti, che, recatisi presso il suo studio, abbiano fittiziamente assunto le vesti dei richiedenti asilo, la cui significatività risulta nulla ove si consideri: che ella non è mai stata bersaglio di attività di intercettazione di comunicazioni, non risultando documentata alcuna conversazione alla quale ella abbia preso parte con terzi e presunti associati; che ella ed il suo studio professionale non sono mai stati interessati da servizi di osservazione; che nessun'altra attività di indagine ha mai consentito di individuare le persone presenti all'interno dello studio al momento del rilascio delle procure.

La ricorrente si duole, ancora, dell'interpretazione riservata dai giudici di merito alla conversazione (n. 7834 del 16.10.2018, rit. 130/18) intercorsa tra [REDACTED] — con la quale, ad onta di quanto indicato nella sentenza di primo grado, ella non ha intrattenuto contatti telefonici — ed [REDACTED] e della scarsa considerazione riservata alla deduzione, assistita da congrua prova tecnico-scientifica, relativa alla patologia, una prosopagnosia congenita, che le rende più ostico il riconoscimento dei volti, anche per effetto del più generale fenomeno del c.d. *other race effect* (ORE).

Nota, sul punto, che il giudice di merito è venuto meno all'obbligo di illustrare le ragioni che lo hanno indotto a disattendere l'apporto del qualificato professionista che ha riferito in ordine al *deficit* che ella patisce ed agli effetti che ne conseguono.

9.3. Con il terzo motivo, [REDACTED] lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al suo ritenuto concorso nei reati, contestati ai capi 111), 120) e 123), di tentativo, mediante induzione, di falso commesso dal pubblico ufficiale in certificazioni o autorizzazioni amministrative.

Segnala, in proposito, che il giudice di appello ha individuato il suo contributo penalmente rilevante nella falsa autenticazione delle sottoscrizioni dei clienti, omettendo, tuttavia, di considerare come dalle stesse sentenze di merito si evinca che l'attività da lei prestata era finalizzata alla mera richiesta di fissazione di un appuntamento presso l'ufficio immigrazione e non anche all'inoltro della formale domanda di soggiorno.

Addebita, ancora, alla Corte di appello di essere venuta meno al dovere di confrontarsi con le doglianze sollevate con l'atto di impugnazione con precipuo riferimento alla concreta idoneità decettiva della sua condotta, ossia alla correlazione causale tra gli atti da lei trasmessi e l'induzione in errore del pubblico ufficiale, omettendo, in particolare, di considerare che la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno è valutata alla luce delle dichiarazioni personali rese dal richiedente asilo al momento della compilazione del modello C3 e della successiva audizione in presenza e non anche del contenuto della richiesta di appuntamento formulata dal legale.

9.4. Con il quarto motivo, la ricorrente contesta, nell'ottica del vizio di motivazione, le conclusioni raggiunte dai giudici di merito in ordine alla sua militanza associativa, portato delle valutazioni, la cui fallacia ha dedotto con i precedenti motivi, dedicate ai reati-fine del sodalizio, e dell'irrazionale e contraddittoria esegesi delle emergenze istruttorie che, in realtà, attestano:

- che ella, in oltre due anni di investigazioni, non è risultata avere intrattenuto comunicazioni (telefoniche, *de visu*, telematiche) con gli altri presunti sodali;
- che, all'esito delle attività di perquisizione e sequestro, non sono stati rinvenuti, nella sua disponibilità, *specimen* di firma, dati anagrafici o copie di documenti dei soggetti stranieri interessati dalle contestazioni;
- che ella, a differenza di altri presunti sodali, non risulta avere fatto uso di applicazioni di messaggistica istantanea, idonee a intrattenere comunicazioni riservate con soggetti stranieri;

- che ella ha puntualmente rendicontato, secondo quanto documentalmente accertato, l'attività professionale svolta in favore dei clienti stranieri;

- che [REDACTED] presunta organizzatrice della *societas sceleris*, ha esplicitamente ammesso di non aver mai intrattenuto alcun rapporto con lei;

- che ella non ha in alcun modo mutuato il *modus operandi* della consorteria, posto che, al momento della sottoscrizione delle domande, innanzi a lei si sono presentati soggetti di origine straniera, rilevatisi *ex post* quali impostori.

La ricorrente evidenzia, ancora, le lacune motivazionali che inficiano la sentenza impugnata nella parte afferente alla disamina delle conversazioni intercettate e, specificamente:

- di quella intercorsa tra la [REDACTED] ed [REDACTED] (progr. 4015, R.Int. 130/18) che, a dispetto di quanto asserito dalla Corte di appello, non appare indicativa dell'esistenza di un accordo tra i sodali, vertente sulla suddivisione dei clienti e dei guadagni, che vedrebbe coinvolta la ricorrente, non sussistendo alcuna implicazione logica tra la pretesa conoscenza, manifestata dai due interlocutori, delle tariffe da lei e la condivisione, da parte sua, dell'accordo spartitorio a cui allude la sentenza;
- del passaggio della medesima conversazione in cui la [REDACTED], presunta organizzatrice dell'associazione, dimostra di ignorare l'effettiva area territoriale nella quale ella svolge la professione legale;
- della conversazione (progr. 7835 del 16.10.2018, Rit. 139/18) da cui risulta che tale [REDACTED] collabora con i tre avvocati crotonesi [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] coinvolti nella vicenda, secondo una lettura che, tuttavia, si palesa inconciliabile con la stessa ricostruzione delle sentenze di merito, dalle quali si evince che nessun procacciatore d'affari di nome [REDACTED] ha mai intrattenuto rapporti con lei né è stato coinvolto nelle condotte di reato contestate e che il menzionato [REDACTED] era, piuttosto, un interprete, mai indagato, che prestava regolare servizio su incarico degli avvocati del libero foro, della Commissione Territoriale e del Tribunale di Crotone;
- delle affermazioni della [REDACTED] (progr. 7835 del 16.10.2018 rit. 139/18) circa i presunti contatti intrattenuti con lei, mai provati e, anzi, contraddetti dalle risultanze investigative.

La ricorrente ascrive, ulteriormente, alla Corte di appello di avere compiuto un illogico e superficiale apprezzamento della tabella *excel* rinvenuta nel *personal computer* a lei in uso, recante, sotto la dicitura [REDACTED], uno schema riassuntivo di soggetti curdo-iracheni da lei assistiti tra il 2016 e il 2018, e di avere, in particolare, trascurato le dichiarazioni da lei rese in ordine

alla funzione, meramente memoriale, del documento — sprovvisto, peraltro, dell'attitudine a fornire riscontro all'impostazione accusatoria — ed alla circostanza che [redacted] in quel periodo, svolgeva abitualmente l'attività di interprete anche su incarico della Questura di Crotone.

La [redacted] enuclea, poi, un distinto profilo di travisamento della prova in relazione ai messaggi scambiati via *chat* con lo straniero [redacted] indicati a riprova della sua presunta consapevolezza della fittizietà dello *status* di rifugiato, ed alla pratica del c.d. «pendolarismo».

Rileva, in proposito, come il tenore letterale della conversazione dimostra che ella ha appreso soltanto in quell'occasione — ovvero in un momento significativamente successivo rispetto all'epoca di asserita commissione delle condotte incriminate — che il proprio assistito (non coincidente, peraltro, con quelli nel cui interesse sono state instaurate le pratiche che avrebbero costituito occasione di commissione dei reati oggetto di addebito) si trovava all'estero, e si sia limitata, in adempimento dei propri doveri professionali, a rappresentargli le conseguenze del suo allontanamento rispetto alla procedura in corso.

9.5. Con il quinto motivo, [redacted] lamenta violazione di legge per avere la Corte di appello fatto erronea applicazione dell'art. 61-*bis* cod. pen., in relazione alla ritenuta compatibilità tra l'aggravante in questione ed i reati-fine dell'associazione di cui al capo 97) — contestati ai capi 110), 111), 112), 119), 120), 121), 122), 123), 124) — nonostante l'accertata immedesimazione tra la stessa ed il gruppo criminale transfrontaliero.

Rimarca, in questo senso, che i principi affermati dalle Sezioni unite della Corte di cassazione in relazione alla fattispecie associativa orientano necessariamente anche l'applicazione dell'aggravante ai reati-fine, che pure presuppone l'individuazione di un gruppo criminale esterno all'associazione per delinquere, in coerenza con l'indefettibile carattere di offensività e proporzionalità della pena ed in considerazione del fatto che il disvalore penale riconducibile alla commissione di reati-fine in Italia e all'estero appare già integralmente «assorbito» dalla sanzione irrogata per la fattispecie associativa.

9.6. Con il sesto motivo, [redacted] si duole, nella prospettiva del vizio di motivazione, dell'omessa enunciazione, da parte della Corte di appello, dei criteri che la hanno guidata nella determinazione del trattamento sanzionatorio e la hanno condotta, in specie, a stimare l'equivalenza tra le circostanze di segno opposto ed a fissare pene, per il reato più grave e, a titolo di aumento per la continuazione, per quelli satellite superiori ai minimi

m

edittali e connotate, in chiave comparativa, da maggiore severità rispetto a quelle irrogate ai correi.

10. [REDACTED] propone, con il ministero dell'avv [REDACTED], ricorso per cassazione affidato a due motivi.

10.1. Con il primo motivo, lamenta vizio di motivazione per avere la Corte di appello illogicamente ritenuto la sussistenza, nei suoi confronti, degli elementi costitutivi del reato di favoreggiamento della permanenza dell'immigrazione clandestina ad onta del fatto che, nel caso di specie, lo straniero Hussein è entrato ed ha soggiornato nel territorio italiano in modo lecito, mentre l'unico profilo irregolare riguardava il tentativo — peraltro non coronato da successo — di ottenere un visto per ragioni umanitarie, ciò che rende tangibile la carenza dell'elemento materiale della condotta illecita ascrittagli.

Parimenti illogiche e non dirimenti sono, continua il ricorrente, le argomentazioni addotte dalla Corte di appello a sostegno dell'affermazione della penale responsabilità in ordine al reato oggetto di addebito, concernenti, da un canto, l'esistenza di un «sistema» volto a favorire l'ingresso e la permanenza nel territorio italiano di cittadini stranieri e, dall'altro, la falsità delle dichiarazioni rilasciate dallo straniero, finalizzate ad ottenere un visto umanitario, peraltro mai rilasciato, circostanze che non provano, in concreto, che egli abbia effettivamente favorito la permanenza illecita di Hussein o, comunque, serbato un contegno penalmente rilevante.

Il ricorrente taccia, altresì, di carenza l'impianto motivazionale della sentenza impugnata nella parte relativa al requisito soggettivo della consapevolezza dell'illiceità delle condotte poste in essere dal presunto sodalizio, desunta dalla percezione di somme che, diversamente da quanto stimato dalla Corte di appello, non possono essere ritenute «ingenti» perché comprendenti, oltre al compenso vero e proprio, la rifusione delle spese sostenute per l'ospitalità, protrattasi per più giorni e in più occasioni, dello stesso Hussein.

10.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione della legge processuale e vizio di motivazione per avergli la Corte di appello applicato, con riferimento al reato al capo 123), una pena, a titolo di aumento per la continuazione, in violazione del divieto di *reformatio in peius*.

Segnala, sotto altro aspetto, la carenza della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla determinazione della pena base e dell'aumento per la continuazione, ampiamente superiori rispetto ai minimi edittali e, ciò nonostante, priva di adeguato supporto argomentativo in quanto fondata in via esclusiva sul richiamo ai presunti ingenti importi percepiti.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Le censure formulate dai ricorrenti sul piano processuale sono infondate e, pertanto, passibili di rigetto.

2. Prive di pregio si palesano, nel loro complesso, le obiezioni articolate da [REDACTED] circa l'utilizzabilità del materiale istruttorio raccolto dopo il 15 gennaio 2018.

2.1. Da un canto, va osservato come la produzione documentale allegata al ricorso dell'imputato dimostri che, contrariamente a quanto rilevato dalla Corte di appello, l'eccezione — tendente a far emergere un peculiare tipo di inutilizzabilità, non discendente da un divieto probatorio e, per questa ragione, non rilevabile d'ufficio e rimessa all'impulso della parte interessata, che deve farla valere «immediatamente dopo il compimento dell'atto o nella prima occasione utile» (così, in giurisprudenza, Sez. 5, n. 40550 del 24/09/2019, Barletta, Rv. 277345 – 01; Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, Caratelli, Rv. 274996 – 03; Sez. 1, n. 36671 del 14/06/2013, Attanasio, Rv. 256699 – 01) — è stata proposta tempestivamente, nella memoria depositata al Giudice per le indagini preliminari, il 26 febbraio 2021, a seguito della proposizione, da parte del pubblico ministero, di richiesta di proroga del termine massimo di durata delle indagini preliminari e, quindi, reiterata con il ricorso *per saltum* in cassazione avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone applicativa, nei confronti di [REDACTED], della misura cautelare degli arresti domiciliari, nonché, nuovamente, il 7 maggio 2021, in sede di udienza preliminare.

2.2. La doglianza è, nondimeno, infondata nel merito, perché formulata sul presupposto dell'identità dei fatti oggetto di investigazione, rispettivamente, nel procedimento instaurato a carico di [REDACTED] dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nel 2015 (n. 9854/15 di quell'ufficio, con iscrizione dell'allora indagato il 12 novembre 2015 per i reati di associazione a delinquere, falso e violazione della normativa in materia di immigrazione) ed in quello avviato dalla procura crotonese nel dicembre del 2017, per reati solo in apparenza diversi, per effetto del deposito di autonoma comunicazione di notizia di reato.

Per quanto insistita, la denuncia della duplicazione di un'iscrizione concernente, nella sostanza, gli stessi accadimenti storici e del conseguente, indebito aggiramento dei termini massimi di durata massima delle indagini preliminari trova, invero, piena smentita negli stessi atti indicati dal ricorrente, il cui esame convince della correttezza delle valutazioni compiute

21

dalla Corte di appello, che ha rilevato come [REDACTED], indagato a Catanzaro per concorso esterno in un'associazione finalizzata alla commissione di reati connessi all'immigrazione clandestina, che garantiva ai migranti l'ospitalità in alloggi fatiscenti in attesa della definizione «agevolata» dei procedimenti da costoro introdotti presso la Questura di Crotone, sia stato, invece, successivamente iscritto nel registro degli indagati, a Crotone, per il reato di corruzione e, quindi, quale promotore di un distinto sodalizio criminoso.

Dalla lettura delle due note rispettivamente trasmesse, tra il 20 ed il 22 dicembre 2017, dalla Squadra Mobile di Crotone alle procure di quella città e di Catanzaro si evince, infatti, che, in un caso, l'esposizione degli investigatori restò circoscritta al contributo, dichiarativo e documentale, di Ali Barzan Hassan ed ai riscontri eseguiti su alcune delle pratiche da lui menzionate e sui soggetti in esse coinvolti, mentre nell'altro vennero riferite le informazioni acquisite in ordine all'attività svolta anche da altri soggetti — quali [REDACTED] a [REDACTED] — e, soprattutto, furono descritte in dettaglio le emergenze raccolte *aliunde* in merito all'attività svolta, con la collaborazione del collega [REDACTED] dall'Assistente della Polizia di Stato [REDACTED]; [REDACTED], ipoteticamente frutto di accordi corruttivi, onde tetragono alle contestazioni difensive si palesa il giudizio di non coincidenza tra il *focus* dei due procedimenti e, specificamente, tra i fatti oggetto di investigazione in ciascuno di essi.

Le precedenti considerazioni inducono, pertanto, a stimare l'utilizzabilità processuale degli esiti di indagine acquisiti nel termine ex art. 407 cod. proc. pen. decorso a partire dal 22 dicembre 2017, sui quali si incentrano i rilievi del ricorrente, la cui prospettazione deve essere, in conclusione, disattesa in ossequio al principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «Qualora il P.M. acquisisca nel corso delle indagini preliminari elementi in ordine ad ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona già iscritta nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., deve procedere a nuova iscrizione ed il termine per le indagini preliminari, previsto dall'art. 405 cod. proc. pen., decorre in modo autonomo per ciascuna successiva iscrizione nell'apposito registro» (Sez. 3, n. 32998 del 18/03/2015, M., Rv. 264191 – 01; Sez. 2, n. 29143 del 22/03/2013, Doronzo, Rv. 256457 – 01; Sez. 2, n. 150 del 18/10/2012, dep. 2013, Andreicik, Rv. 254676 – 01).

3. Inammissibili per genericità sono le doglianze avanzate — in una prospettiva che oscilla dal vizio processuale, connesso all'irritualità dell'attività compiuta, a quello di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, asseritamente ancorata a dati intrinsecamente non attendibili — dai ricorrenti [REDACTED] e [REDACTED] in relazione all'ortodossia delle espletate operazioni

peritali di trascrizione delle conversazioni intercettate e dell'acquisizione dei cc.dd. «brogliacci» redatti dagli investigatori durante le indagini preliminari.

Sul punto, i giudici di merito hanno concordemente esposto che il Tribunale (cfr. pagg. 69-71 della sentenza di primo grado), disponendo, ai fini della decisione, tanto dei «brogliacci», pienamente utilizzabili perché acquisiti al fascicolo per il dibattimento sull'accordo delle parti, quanto (anche se non per tutti i dialoghi rilevanti) delle trascrizioni operate nella forma della perizia collegiale, i cui risultati si sono rivelati non del tutto soddisfacenti, ha proceduto al loro attento esame e, in caso di contrasto, non ha esitato ad ascoltare direttamente, in camera di consiglio, le conversazioni.

A fronte di un *modus procedendi* della cui legittimità e conducente non vi è motivo di dubitare, anche perché senz'altro idoneo a salvaguardare le prerogative difensive mediante l'instaurazione del contraddittorio e l'acquisizione concordata di tutti gli elaborati redatti in argomento, i ricorrenti replicano, in primo luogo, reiterando, in termini di assoluta ed insuperabile genericità, le perplessità manifestate sulla fedeltà delle trascrizioni operate dagli ausiliari di polizia giudiziaria, la cui identità è rimasta ignota.

Trattasi, deve replicarsi, di circostanza (che i ricorrenti, con espressione degna di miglior causa, definiscono «raccapricciante») che non incide, in sé, sull'utilizzabilità dei risultati dell'attività di captazione, avuto riguardo alla tassatività dei divieti di utilizzazione, costantemente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 32426 del 24/09/2020, Guadadiello, Rv. 279779 – 02; Sez. 5, n. 7030 del 16/01/2020, Polak, Rv. 278659 – 01; Sez. 5, n. 25549 del 15/04/2015, Silagadze, Rv. 268024 - 01).

Non merita miglior sorte, poi, la censura sulla qualificazione professionale del personale operante, che, al pari di quella precedente, non è accompagnata dall'indicazione, ancorché a titolo esemplificativo, di specifici errori o travisamenti in cui i trascrittori sarebbero incorsi nell'adempimento dell'incarico loro demandato.

Infondata si palesa, analogamente, l'ulteriore considerazione critica dei ricorrenti, diretta a sindacare l'utilizzabilità dei cc.dd. «brogliacci» che, tuttavia, sono stati acquisiti al fascicolo per il dibattimento sull'accordo di tutte le parti, ovvero nel pedissequo rispetto della regola stabilita dall'art. 493, comma 3, cod. proc. pen., senza che ciò, ovviamente, abbia in alcun modo precluso l'effettuazione di ulteriori approfondimenti istruttori in ordine al contenuto delle registrazioni.

Parimenti inconsistente è la residua obiezione di [REDACTED] e [REDACTED], i quali pretendono, in diametrico contrasto con elementari canoni di logica ordinaria, di trarre dalla confezione della richiesta di proroga del termine per il deposito

della motivazione della sentenza di primo grado — in cui si accenna alla, comprensibile, necessità di disporre del tempo occorrente per analizzare *funditus* il copioso materiale di matrice captativa al fine di illustrare le ragioni della decisione — l'ammissione di avere agito, in camera di consiglio, con negligente superficialità, laddove, invece, appare evidente che il Collegio ha compiutamente dato conto, per iscritto, del percorso argomentativo che lo ha condotto all'emissione del dispositivo.

4. La decisione impugnata resiste, ancora, alle censure articolate da [REDACTED] con riferimento all'omessa applicazione, all'esito del dibattimento, della riduzione di un terzo conseguente all'opzione per il giudizio abbreviato, non seguita, nel caso di specie, dall'ammissione al rito speciale per avere il Giudice dell'udienza preliminare ritenuto l'incompatibilità dell'integrazione istruttoria — costituita dall'escussione di quattro testimoni, cui la richiesta era stata subordinata — con le finalità deflative dell'istituto.

In proposito, premesso che, come da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, «In tema di giudizio abbreviato condizionato, il giudice di appello deve valutare la legittimità del rigetto della richiesta presentata in primo grado dall'imputato, verificando, alla luce della prospettazione operata dal richiedente, la ricorrenza dei requisiti di novità e decisività della prova richiesta, secondo una valutazione "ex ante", in considerazione della situazione esistente al momento della valutazione negativa, provvedendo ad applicare la diminuzione prevista per il rito solo se tale rigetto non risulti fondato» (Sez. 4, n. 3624 del 14/01/2016, Aoid, Rv. 265801 – 01), la Corte di appello ha rilevato che, nel caso di specie, la prognosi di non necessità dell'indicata integrazione istruttoria, formulata dal Giudice dell'udienza preliminare all'atto di respingere la richiesta dell'imputata di essere ammessa al rito abbreviato condizionato, non è stata contraddetta dagli esiti del dibattimento, posto che i testimoni la cui escussione era stata sollecitata non hanno riferito, per quanto consta, su circostanze diverse ed ulteriori rispetto a quelle esposte negli atti inseriti nel fascicolo del pubblico ministero né, tantomeno, su elementi di fatto connotati da novità e decisività.

La [REDACTED] nell'articolare il motivo di ricorso, fa seguire il richiamo ai correnti, e condivisi, approdi ermeneutici dall'enunciazione dei profili che, nella sua prospettiva, avrebbero dovuto indurre l'attribuzione al contributo dei testimoni *de quibus agitur* del connotato di novità e decisività, senza, però, corredare l'obiezione con indicazioni di sufficiente specificità in relazione all'identità dell'autore delle dichiarazioni, alla discrasia tra le informazioni contenute negli atti delle indagini preliminari e quelle veicolate in dibattimento e, vieppiù, alla loro

attitudine ad incidere sull'esito del giudizio di merito, onde la decisione impugnata si rivela, anche sotto questo aspetto, ineccepibile.

5. Preliminarmente all'esame dei motivi concernenti il merito delle imputazioni e la responsabilità dei ricorrenti, che hanno articolato doglianze anche ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., occorre ricordare, con la giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 250399 - 01) che il sindacato demandato alla Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza impugnata non può concernere né la ricostruzione del fatto, né il relativo apprezzamento, ma deve limitarsi al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di una diretta rivisitazione delle acquisizioni processuali.

Il controllo di legittimità, invero, non è diretto a sindacare l'intrinseca attendibilità dei risultati dell'interpretazione delle prove, né a ripercorrere l'analisi ricostruttiva della vicenda processuale operata nei gradi anteriori, ma soltanto a verificare che gli elementi posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee giustificative adeguate, che rendano persuasive, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01).

Sarebbero, quindi, inammissibili censure che si fondassero su alternative letture del quadro istruttorio, sollecitando il diverso apprezzamento del materiale probatorio acquisito da parte di questa Corte, secondo lo schema tipico di un gravame di merito, il quale esula, tuttavia, dalle funzioni dello scrutinio di legittimità, volto ad enucleare l'eventuale sussistenza di uno dei vizi logici, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (Sez. 6, n. 13442 dell'8/03/2016, De Angelis, Rv. 266924 - 01; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153 - 01).

Ne discende, è stato, da ultimo, ribadito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747), che «In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa

illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento».

La mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono, d'altro canto, risultare di spessore tale da risultare percepibili *ictu oculi*, essendo il sindacato di legittimità al riguardo limitato a rilievi di macroscopica evidenza, mentre restano ininfluenti le minime incongruenze e si considerano disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivisi, i principi affermati da questa Corte, Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 - 01).

Sotto altro, connesso, aspetto, è inibita al giudice di legittimità, la possibilità di «un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati» e quindi «di fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi» in quanto ciò «si risolverebbe in una impropria riedizione del giudizio di merito e non assolverebbe alla funzione essenziale del sindacato sulla motivazione» (Sez. 6, n. 14624 del 20/03/2006, Vecchio, Rv. 233621); né, per pervenire ad analogo risultato, è possibile dedurre, in caso di prova indiziaria, la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., giacché «i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 - 01; Sez. 1, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274 - 01).

6. Sempre in via di premessa, va precisato che nell'esaminare i motivi di impugnazione si procederà ad una disamina integrata delle sentenze di primo e di secondo grado; scelta metodologica che nel caso in esame si rivela oltremodo opportuna, avendo i giudici di appello operato, alla pag. 75 della motivazione della decisione impugnata, un diretto rinvio, laddove condivise, alle ragioni esposte dal giudice di primo, che hanno, per questa parte, fatto proprie.

In proposito, non è superfluo rammentare come, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità vada riconosciuta, in linea di principio, l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello *per relationem* a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi dal primo giudice (così, tra le tante, Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, Rv. 257056; Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, dep. 2013, Santapaola, Rv. 256435; Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013, Adduci, Rv. 255392).

Il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è, infatti, tenuto a riesaminare questioni riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali il primo giudice si sia soffermato con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici e che risultino non specificamente e criticamente censurate.

In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615).

Questo metodo di verifica di adeguatezza della motivazione non significa certo che la sentenza di secondo grado sia autorizzata ad omettere l'esame sollecitato con i motivi di impugnazione, ma presuppone che il giudice di appello possa legittimamente avvalersi di quanto già argomentato dal primo giudice la cui decisione conferma, onde evitare, anche ai fini di una maggiore speditezza del controllo, inutili sovrapposizioni e superflue reiterazioni.

## 7. Il ricorso del Procuratore generale territoriale è infondato.

7.1. La Corte di appello ha, in riforma della sentenza di primo grado, assolto XXXXXXXXXX, per insussistenza dell'addebito, dai reati di cui agli artt. 12, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, 5, comma 8-bis, del medesimo testo normativo e 48 e 480 cod. pen., ascrittigli ai<sup>cap</sup> 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 22), 23), 24), 25), 26), 27), 30), 31), 32), 33), 34), 35), 37), 38), 39), 41), 42), 43), 45), 46), 47), 48), 49), 50), 51), 52), 53), 54), 55), 56), 57), 58), 59), 60), 61), 62), 63), 64), 65), 66), 67), 68), 69), 70), 71), 72), 79), 80), 81), il cui elemento materiale è consistito nel corredare le domande di protezione internazionale presentate nell'interesse degli stranieri extracomunitari da lui assistiti con una dichiarazione di ospitalità falsa, perché attestante che gli istanti dimoravano presso immobili inesistenti o inagibili.

Tale condotta, secondo l'impostazione accusatoria, avallata dal Tribunale e riproposta, con il ricorso per cassazione, dal Procuratore generale ricorrente, avrebbe concorso ad indurre dapprima la Questura competente a rilasciare, in esito al fotosegnalamento, il permesso di soggiorno provvisorio per richiesta di asilo, valido per sei mesi, e, quindi, la Commissione Territoriale ad accordare, all'apparente cospetto delle condizioni di legge, il permesso di soggiorno definitivo per protezione sussidiaria o umanitaria, della durata, rispettivamente, di cinque o due anni.

7.2. La Corte di appello (cfr. pagg. 84-87 della sentenza impugnata) ha stimato, al riguardo, che la presentazione di false dichiarazioni di ospitalità costituisca comportamento privo di rilevanza in vista dell'integrazione delle fattispecie criminose oggetto di addebito.

A tal fine, ha segnalato, sulla scorta del vigente quadro normativo:

- che il riconoscimento della protezione internazionale prescinde dalla disponibilità di una dimora ed è garantito, in presenza dei relativi presupposti, anche a chi ne sia privo, destinatario, fino alla definizione della pratica presso la Commissione Territoriale, del permesso di soggiorno provvisorio così come, in caso di esito positivo della procedura, di quello definitivo;
- che, peraltro, il richiedente, dopo la formalizzazione della domanda tramite fotosegnalamento e la compilazione del modello C3, è libero di spostare il proprio domicilio o la dimora e di muoversi all'interno del territorio nazionale, con il solo onere di informare la Questura ai fini del cambio di Commissione;
- che l'inserimento, tra i documenti allegati alla domanda di protezione internazionale, della dichiarazione di ospitalità rispondeva alla prassi invalsa, *praeter legem*, presso la Questura di Crotone allo scopo di individuare l'ufficio competente al vaglio della richiesta;
- che, non rientrando la dichiarazione di ospitalità tra i documenti rilevanti in vista dell'emissione del permesso di soggiorno provvisorio né della domanda di protezione internazionale, i contestati reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sono insussistenti;
- che ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in relazione alle ipotesi di falso per induzione della Commissione territoriale all'emissione di documenti viziati dal fallace apprezzamento dei previsti requisiti, posto che, si legge nella sentenza impugnata, «il permesso definitivo, rilasciato in virtù di una domanda iniziale corredata da una falsa dichiarazione di ospitalità, non risente in alcun modo della dedotta falsità, non potendosi esso stesso definire ideologicamente falso in ordine al dato della dimora,

h

dato non richiesto e non contenuto nello stesso permesso in questione», sicché il luogo della dimora resta privo di rilievo e non influisce sulla validità del permesso di soggiorno, che non può, sotto questo aspetto, reputarsi ideologicamente falso;

- che, con riferimento alla ulteriore fattispecie di falso ex art. 5, comma 8-*bis*, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, concorrenti ragioni di insussistenza dell'addebito si rinvencono nella incriminazione, a tale titolo, delle sole falsità materiali (laddove quelle di cui qui si discute sono di tipo ideologico) e nell'esclusione del permesso di soggiorno provvisorio dal novero degli atti, analiticamente e tassativamente elencati, oggetto di contraffazione o alterazione ovvero al cui rilascio sono dirette le condotte ivi descritte;
- che, in senso contrario a quello indicato, non vale richiamare l'indirizzo espresso, in passato, dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 6125 del 14/01/2004, Filipovic, Rv. 228074 - 01), attestante la rilevanza, in vista dell'integrazione del reato di falso ideologico in atto pubblico, dell'indicazione, da parte dell'istante ed allo scopo di conseguire il permesso di soggiorno provvisorio per fini umanitari, di disporre di «recapiti e referenti in Italia», formatosi al cospetto di una diversa cornice normativa (art. 1, comma 5, d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39) che, a differenza di quella applicabile al caso di specie, condizionava l'accoglimento della domanda alla presenza di quel determinato requisito.

7.3. Il Procuratore generale, nello sviluppare il motivo di ricorso, muove dal condiviso assunto secondo cui le «condotte di fornitura ed utilizzo di documentazione mendace in seno alle procedure di regolarizzazione degli stranieri» sono punibili «solo qualora tale documentazione, in sostanza, consenta allo straniero di attestare un requisito per l'ottenimento del titolo di soggiorno previsto dalla legge del quale egli, altrimenti, sarebbe privo».

In proposito, dissente dalle valutazioni compiute dalla Corte di appello in quanto opina che «il requisito della dimora/residenza del richiedente — alla dimostrazione del quale le dichiarazioni di ospitalità fornite dall'imputato ai clienti erano funzionali — non solo è specificamente richiesto dalla legge, ma, altresì, dispiega effetti formali e sostanziali sul riconoscimento del diritto d'asilo».

Il ricorrente segnala, in particolare, che il quadro normativo in materia di protezione internazionale contempla l'obbligo, per il richiedente, di indicare il luogo ove egli dimora all'interno del territorio nazionale, così come ogni successivo mutamento, anche al fine di agevolare il compimento degli accertamenti previsti dalla legislazione in materia di pubblica sicurezza, e prevede che, in caso egli non

disponga di un *ubi consistam* in Italia, questo viene individuato nel centro di accoglienza in cui viene ospitato, recapito utile per tutte le notifiche da compiersi nel procedimento.

Aggiunge che dall'indicazione — nel caso in esame, non veritiera — del luogo di domicilio o dimora discendono importanti conseguenze in punto di: individuazione, tra gli Stati membri dell'Unione Europea, di quello tenuto a prendere in carico la domanda di asilo; determinazione della Questura e della Commissione territoriale competenti al vaglio delle richieste; collocazione dell'istante privo di fissa dimora in un centro di accoglienza.

Assume, ancora (cfr. pag. 7 dell'atto di impugnazione), che la falsa attestazione relativa alla sistemazione alloggiativa incide, in misura decisiva, sull'esito del procedimento, ovvero sul riconoscimento del diritto di asilo, precluso dall'assenza di prova in ordine ad «un minimo attaccamento dello straniero al T.N.», dovendosi considerare che «Solo un soggetto che, nei fatti, sia in fuga dal suo Paese di origine e, pertanto, si sia stabilito in Italia, può chiedere di ottenere protezione dal nostro Paese» laddove la tesi alternativa, accolta dalla Corte di appello, «apre ad un concetto di protezione internazionale "universale" che prescinde da ogni tipo di rapporto tra il soggetto che richiede protezione e lo Stato che la offre, circostanza, quest'ultima, in contraddizione con le norme, internazionali ed interne, che regolano la materia».

In questa direzione milita, aggiunge il ricorrente, l'affermazione, costante presso la giurisprudenza amministrativa, dell'imprescindibilità della certezza della situazione abitativa in funzione del rilascio del permesso di soggiorno, che deve essere, invece, negato al cospetto di situazioni di forte precarietà alloggiativa, connesse a sostanziale irreperibilità dello straniero.

Ne discende, nella prospettiva del ricorrente, che la falsa attestazione della residenza o della dimora in Italia consente a richiedenti privi dei requisiti di conseguire un permesso di soggiorno, provvisorio e, quindi, definitivo, al quale, altrimenti, non avrebbero diritto, sicché non può dubitarsi della sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Né, continua il Procuratore generale, può lecitamente negarsi la pertinenza del richiamo all'indirizzo ermeneutico formatosi nella vigenza della precedente disciplina che, al pari di quella attuale, imponeva al richiedente di indicare il domicilio italiano.

Tanto, a riprova anche della rilevanza penale del riscontrato mendacio ai sensi dell'art. 5, comma 8-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che, nell'indicare, tra i documenti al cui rilascio o utilizzo la falsità è diretta, il permesso di soggiorno, si esprime in termini comprensivi anche di quello emesso, in via provvisoria o

definitiva, per asilo, secondo quanto si evince al precedente comma 2-ter dell'art. 5.

Il contegno serbato da [REDACTED], osserva conclusivamente il Procuratore generale, «certamente intercetta la tipicità del falso in certificati ottenuto mediante l'induzione in errore del p.u. rogante l'atto» giacché, una volta ammesso «che il documento comprovante la situazione alloggiativa dello straniero sul T.N. sia produttivo di effetti giuridici in seno alla procedura (quantomeno sul piano della competenza, nonché, come visto, su quello della giurisdizione e, da ultimo, su quello sostanziale dell'aggancio dello straniero al T.N.), il mendacio che lo riguardi non può mai dare luogo ad un falso innocuo con conseguente rilevanza penale delle condotte in contestazione».

7.4. Il ragionamento articolato dal Procuratore generale ricorrente non convince, in quanto non idoneo a comprovare la sussistenza, nella sentenza impugnata, del dedotto vizio di violazione di legge.

Procedendo in ordine logico, va, innanzitutto, osservato che le considerazioni critiche del ricorrente non si estendono alla, invero pacifica, qualificazione in chiave di falsità ideologica, anziché materiale — in quanto afferente alla veridicità dell'attestazione contenuta nei documenti e non alla provenienza dal loro apparente autore o alla confezione materiale — delle dichiarazioni di ospitalità presentate a corredo delle richieste di ammissione alla protezione internazionale, dalla quale discende, a prescindere da qualsivoglia distinto profilo, l'impossibilità di sussumere le condotte in contestazione nell'ambito applicativo del reato sanzionato dall'art. 5, comma 8-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Pertinente si palesa, a questo riguardo, il richiamo alla lezione ermeneutica della giurisprudenza di legittimità, ferma nel ritenere che «Integrano il delitto previsto dall'art. 5, comma 8-bis, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 le sole condotte di falsificazione materiale, consistenti in contraffazioni o alterazioni di documenti relativi alla richiesta di emersione del lavoro di cittadini extracomunitari, allo scopo di fare ottenere loro il rilascio del permesso di soggiorno» (Sez. 1, n. 42441 del 21/10/2021, Buzzetti, Rv. 282126 – 01; nello stesso senso, cfr., più di recente, Sez. 1, n. 42867 del 14/06/2023, Ametefe, e Sez. 1, n. 29787 del 02/03/2022, El Henchi, entrambe non massimate).

Distonica rispetto alla *ratio* della complessiva disciplina in materia di protezione internazionale appare, poi, l'affermazione, proposta dal Procuratore generale ricorrente, dell'imprescindibile necessità, in vista del positivo scrutinio della domanda presentata dal migrante, che questi disponga di una sistemazione alloggiativa certa e, almeno relativamente, stabile, asserzione che appare frutto dell'impropria sovrapposizione tra istituti e procedimenti affatto diversi, quali quelli

tendenti, rispettivamente, al rilascio di un permesso di soggiorno ordinario o, piuttosto, per asilo, protezione internazionale o umanitaria.

Coglie, infatti, nel segno  laddove sottolinea, nella memoria del 2 settembre 2025, che l'interpretazione del quadro normativo proposta dal Procuratore generale territoriale subordina illogicamente il riconoscimento della protezione ad un requisito che difficilmente è posseduto da chi assume di essersi allontanato dal paese di origine per sfuggire a gravissimi rischi ed è giunto in una terra nella quale, il più delle volte, non ha idonei punti di riferimento e sostegno, come, del resto, statuito dalla giurisprudenza civile di merito riportata nel citato scritto difensivo, che ha, a più riprese, sancito l'illegittimità di un diniego di ammissione alla protezione internazionale motivato dalla carenza di una sicura ed idonea sistemazione abitativa.

Né, va qui opportunamente aggiunto, vale evocare in senso contrario, come fa il ricorrente, le pronunzie — coerenti nel subordinare il favorevole esito della procedura al positivo riscontro del requisito *de quo agitur* — che sono state rese dalla giurisprudenza ordinaria ed amministrativa nell'ambito di fattispecie concernenti il rilascio del permesso di soggiorno ordinario e non quello per protezione internazionale.

L'esame del contesto normativo induce, piuttosto, ad inferire che l'indicazione, all'atto della proposizione della domanda di protezione, del luogo di dimora sul territorio nazionale — da intendersi quale luogo in cui il richiedente si trovi, anche temporaneamente, anche se non vi risieda continuativamente — sia propedeutica all'individuazione degli uffici (Questura e Commissione territoriale) competenti alla deliberazione della richiesta ed all'utile notificazione dei provvedimenti via via emessi; fermo restando, in ogni caso, che l'istanza deve intendersi validamente presentata anche in caso di indisponibilità di una qualsivoglia dimora, anche precaria o temporanea, nel qual caso sarà valutata la collocazione del richiedente in un centro di accoglienza.

*Rebus sic stantibus*, coerente con il quadro legislativo di riferimento è il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello che, pur dando atto dell'incidenza del dato oggetto di falsificazione ideologica su rilevanti profili della procedura — quali la verifica della giurisdizione nazionale e della competenza degli uffici destinatari della richiesta, o ancora l'assegnazione del migrante in un centro di accoglienza — ne ha escluso la rilevanza in funzione dell'apprezzamento della commissione, in termini di consumazione o tentativo, dei reati oggetto di addebito.

Decisiva, nella direzione indicata, si rivela, quanto al permesso provvisorio, la circostanza che il migrante, in virtù della mera proposizione della domanda, sia autorizzato, per espressa previsione di legge ed in forza di un sostanziale ed inderogabile automatismo, a restare sul territorio italiano, in attesa della

determinazione della Commissione territoriale, per un periodo non superiore a sei mesi, senza che, in proposito, la falsità della allegata dichiarazione di ospitalità riverberi effetti di sorta.

Analoghe considerazioni devono dedicarsi alla definizione del procedimento introdotto dalla presentazione della domanda di protezione internazionale, il cui esito dipende dall'apprezzamento della sussistenza di una serie di presupposti che, tuttavia, non comprende la disponibilità di un alloggio, profilo che, in linea di principio, non riveste rilevanza decisiva.

Una volta acclarato — in accordo con la Corte di appello — che la dichiarazione di ospitalità non rientra nel novero degli atti alla cui acquisizione è subordinato il rilascio del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria, resta esclusa la configurabilità, nella fattispecie, del delitto che si assume essere stato commesso mediante induzione in errore, ai sensi dell'art. 48 cod. pen., del pubblico ufficiale deputato al compimento dell'atto, di falsità ideologica in certificati o autorizzazioni amministrative, previsto dall'art. 480 cod. pen..

La vicenda in esame si connota, in altri termini, per l'innocuità del falso della quale, ha da tempo chiarito la giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020, dep. 2021, Brisciano, Rv. 280453 - 01; Sez. 5, n. 35076 del 21/04/2010, Immordino, Rv. 248395 - 01; Sez. 5, n. 3564 del 07/11/2007, dep. 2008, De Mori, Rv. 238875 - 01), occorre prendere atto, quale che sia l'uso che dell'atto falso venga fatto, laddove l'esposizione del dato non veritiero sia contenuta in un'attestazione concretamente irrilevante ai fini del significato dell'atto e non esplicante effetti sulla sua funzione documentale, come accade nel caso in esame, in cui l'atto falso è stato esibito, pur in difetto di specifica previsione normativa ed in ossequio alla prassi seguita presso la Questura di Crotone, a corredo di un'istanza rivolta alla pubblica amministrazione, il cui esito era, tuttavia, da esso del tutto indipendente.

Le precedenti considerazioni concorrono, in conclusione, ad imporre il rigetto del ricorso del Procuratore generale in ragione del fatto che la condotta costituita dalla redazione e dal deposito di dichiarazioni di ospitalità ideologicamente false non integra il reato di favoreggiamento della permanenza dell'immigrazione clandestina né quelli contro la fede pubblica previsti, rispettivamente, dal codice penale e dalla legislazione speciale in materia di immigrazione.

8. Il secondo motivo del ricorso di [REDACTED] infondato.

8.1. Il Tribunale, alle pagg. 803-865 della sentenza di primo grado, ha convenientemente illustrato le ragioni che lo hanno convinto della riconducibilità dell'attività illecita portata alla luce dalle investigazioni ed acclarata nel

contraddittorio dibattimentale ad un paradigma francamente associativo anziché, come sostenuto da [REDACTED] con l'atto di appello e, poscia, con il ricorso per cassazione, alla più riduttiva dimensione del concorso continuato di persone nel reato.

Delineati i parametri normativi di riferimento, ha ricostruito, con certissima precisione, le relazioni intercorse tra il professionista crotonese ed i collaboratori, alcuni dei quali impegnati nel procacciamento di migranti cui offrire assistenza nella proposizione di procedure dirette al riconoscimento, in assenza dei presupposti di legge e grazie all'impiego, in forma seriale, di metodi fraudolenti, della protezione internazionale ovvero al rilascio, parimenti indebito (stante, in molti casi, la falsità dell'allegata documentazione relativa ai redditi da lavoro dipendente asseritamente percepiti dai richiedenti, in apparenza emessa da imprese in realtà inesistenti), di permessi di soggiorno di lungo periodo.

L'esegesi del corposo compendio documentale e delle eloquenti informazioni tratte dalle intercettazioni, eseguite anche grazie all'inserimento di un *trojan horse* nel cellulare del legale — pronto anche a ragguagliare i migranti circa la narrazione da ammannire ai funzionari della Questura o della Commissione Territoriale allo scopo di accrescere le *chances* di accoglimento della domande di asilo — ha consentito ai giudici crotonesi di enucleare i tratti costitutivi della struttura da lui realizzata, che trovava nel suo studio il luogo deputato all'incontro tra i sodali, di evidenziarne la componente organizzativa, di assegnare a ciascuno dei partecipi, ivi compreso il collega [REDACTED], un preciso ruolo, anche sul piano logistico, di apprezzare la portata economica e finanziaria degli affari condotti ed i criteri di suddivisione dei profitti tra i partecipi.

L'analitica esposizione dell'imponente bagaglio istruttorio raccolto in ordine all'attività illecita della compagine gravitante attorno alla figura di [REDACTED] ha indotto il Tribunale a ritenere, tra l'altro: l'assoluta indeterminatezza del programma associativo, tendente a realizzare, stando ai *desiderata* dell'imputato, affari dal volume sempre crescente; l'attitudine della struttura, capace di porre in essere innumerevoli reati-fine, a mettere a repentaglio l'ordine pubblico; l'efficienza dell'apporto assicurato sia da [REDACTED], vertice decisionale ed operativo e tributario di primari compiti organizzativi, che dai collaboratori, tra i quali [REDACTED], lui pure compreso nel novero degli odierni ricorrenti, nonché [REDACTED] e [REDACTED] che hanno chiesto ed ottenuto l'applicazione di pena concordata, e [REDACTED] il quale invece è stato giudicato, riportando sentenza di condanna, nelle forme del rito abbreviato.

8.2. A fronte delle obiezioni sviluppate da [REDACTED] con l'atto di appello, la Corte catanzarese ha condiviso le conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado, con precipuo riferimento ai reati commessi a seguito dell'instaurazione di

procedimenti finalizzati al rilascio di permessi di soggiorno di lunga durata osservando, specificamente, che «le numerose conversazioni richiamate in ordine ai singoli reati fine sopra esaminati, nonché gli ulteriori dialoghi captati non immediatamente riferibili ad una particolare pratica di permesso di soggiorno, danno comunque conto dell'esistenza di una struttura associativa ben collaudata, in cui da un lato i procacciatori provvedevano ad individuare i possibili clienti, e l'avv. [REDACTED] li convocava presso il suo studio al fine di istruire non le pratiche, bensì offrire tutta una serie di servizi, quale l'individuazione di una possibile abitazione (cfr. conversazioni sopra richiamate), certificati di residenza, di agibilità, di rapporto di lavoro subordinato, di redditi».

La Corte di appello ha, subito dopo, descritto, indicando le conversazioni più significative, il ruolo di [REDACTED] così come quello di G. [REDACTED] e dei procacciatori di origine afgana, [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], il cui contributo ha travalicato la sfera dei singoli reati-fine per debordare nell'attuazione di un accordo stabile e tendenzialmente permanente, come, del resto, confermato dallo stesso S. [REDACTED] nelle dichiarazioni eteroaccusatorie rese nei confronti di [REDACTED].

8.3. La motivazione della sentenza impugnata — vagliata, in ossequio a quanto anticipato in premessa, in combinazione con quella di primo grado — è senz'altro resistente alle censure del ricorrente, che non si emancipano da un approccio sterilmente proteso alla diversa, e meno allarmante, ricostruzione delle vicende di interesse processuale, che non riesce in alcun modo ad intercettare, nel costruito argomentativo dei giudici di merito, sintomi di manifesta illogicità o contraddittorietà.

Il ricorrente segnala, in particolare, che le conversazioni intercettate accreditano la possibilità che le relazioni da lui instaurate con il collega [REDACTED] si siano mantenute nell'ambito di un'ordinaria collaborazione ad oggetto lecito e che anche i dialoghi da lui intrattenuti con [REDACTED] si prestano ad una lettura che vede i cc.dd. «procacciatori» svolgere, in autonomia ed a sua insaputa, attività di assistenza in favore dei clienti stranieri nella preparazione della falsa documentazione da trasmettere agli Uffici immigrazione delle Questure.

[REDACTED] rileva, ulteriormente, che le informazioni acquisite in ordine alla ripartizione dei profitti non sono necessariamente sintomatiche dell'esistenza, a monte, di un patto associativo, stante la loro sicura compatibilità con l'episodicità di rapporti di collaborazione che non hanno travalicato la dimensione del concorso di persone nel reato, come confermato dalla sostanziale sporadicità dei contatti registrati con ciascuno dei presunti partecipi.

Per tale via, il ricorrente sviluppa considerazioni attinenti, ancora una volta, al merito dell'imputazione e, in buona parte, iterative di quelle già sottoposte alla

Corte di appello, e si limita, in sostanza, alla confutazione delle valutazioni consacrate nelle sentenze di merito, in tal modo collocandosi su un piano del tutto inidoneo a giustificare l'esercizio del potere censorio del giudice di legittimità, che presuppone il riscontro, nel caso di specie radicalmente mancante, della sussistenza di uno dei vizi elencati all'art. 606 cod. proc. pen..

9. Sono, invece, fondate le censure sollevate da [REDACTED] e con i motivi di ricorso dal terzo al settimo, che, coinvolgendo una tematica comune, possono essere esaminate congiuntamente.

Le contestazioni afferenti a molti dei reati-fine sono, invero, confezionate sul postulato che [REDACTED] ha cooperato con i correi nella presentazione di istanze finalizzate al conseguimento, in capo ai richiedenti, di permessi di soggiorno di lungo periodo e corredate da falsa documentazione, attività illecita che egli assume essere avvenuta, tuttavia, in frangenti temporali antecedenti al suo materiale intervento, donde la carenza di prova in ordine alla sua responsabilità concorsuale in ordine a tali fattispecie criminose.

Il ricorrente, specificamente, segnala:

- con riferimento ai reati, ascrittigli ai capi 14), 15) e 16), commessi in relazione alla pratica presentata da [REDACTED] che i documenti falsi sono stati presentati presso la Questura di Catanzaro il 29 dicembre 2017, mentre le emergenze istruttorie attestano che egli non è stato autore materiale del confezionamento della documentazione falsa, circostanza della quale è venuto a conoscenza solo il 21 febbraio 2018, ciò che appare incompatibile con la sua efficiente e consapevole partecipazione all'iniziativa illecita;
- che analoghi rilievi si impongono in relazione ai reati, rubricati ai capi da 17) a 21), commessi in relazione alle pratiche presentate da [REDACTED] il 15 novembre 2017, ovvero in epoca largamente anteriore rispetto al coinvolgimento nell'operazione di [REDACTED] risalente al 12 febbraio 2018, onde apodittica si palesa, nella prospettiva dell'imputato, la conclusione, esposta dalla Corte di appello, secondo cui egli ne sarebbe stato, sin dall'origine, ispiratore e coordinatore;
- che suscita perplessità, per le medesime ragioni, l'affermazione della sua penale responsabilità per i reati ascrittigli, ai capi da 73) a 78), commessi in relazione alle pratiche presentate da [REDACTED], a supporto delle quali sono stati presentati documenti la paternità della cui falsificazione va attribuita a soggetti diversi, come da lui appreso, *a posteriori*, il 12 febbraio 2018;

- che non dissimili sono le considerazioni che devono essere dedicate ai reati, contestati ai capi 82), 83) e 84), commessi in relazione alla pratica presentata da [REDACTED], anche in questo caso individuandosi in altro soggetto l'autore materiale dei reati, della cui consumazione egli è stato informato solo *ex post*;
- che, con riferimento, invece, alle pratiche avviate nell'interesse di [REDACTED] quali sono scaturite le imputazioni di cui ai capi 76), 77), 78), 85), 86), 87), 91), 92) e 93), il suo intervento è stato circoscritto alla formalizzazione della rinuncia, previo conferimento di apposite procure, alle istanze presentate, senza il suo concorso, in un periodo in cui egli, peraltro, era già sottoposto a penetrante ed invasiva attività di captazione, i cui esiti dimostrano la sua estraneità alle condotte illecite connesse a tali procedimenti.

9.1. La Corte di appello, all'atto di deliberare le doglianze espresse da [REDACTED] con riferimento alle condotte di favoreggiamento della permanenza illecita degli stranieri sul territorio dello Stato poste in essere in relazione alla presentazione di istanze di permesso di soggiorno di lungo periodo, corredate da documenti falsi, ha richiamato, alle pagg. 88-92 della sentenza impugnata, le valutazioni compiute, in punto di fatto, dal Tribunale, in ordine alla sussumibilità del fenomeno illecito portato alla luce dalle investigazioni in un tipico schema associativo, imperniato sulla *leadership* dell'avv. [REDACTED], coadiuvato dai procacciatori, tra cui [REDACTED] e [REDACTED], oltre che dal collega e *longa manus* [REDACTED]

Ha, quindi, replicato all'obiezione vertente sull'estraneità di [REDACTED] alla confezione dei documenti falsi ed alla carenza, in proposito, di dolo, valorizzando: le dichiarazioni rese da [REDACTED] in merito alla consapevolezza, in capo al legale crotonese, della falsità della documentazione allegata a sostegno della domanda presentata da [REDACTED] l'inserimento, in quella pratica, di un falso certificato di residenza in epoca successiva rispetto alla sua presentazione ed al rilascio della procura in favore di [REDACTED]; la conversazione, captata il 12 febbraio 2018, dalla quale si evince, con riferimento ai reati di cui ai capi da 19) a 21), che la predisposizione di falsi certificati di residenza è avvenuta su suo specifico impulso; la rispondenza, nelle vicende dalle quali sono scaturite le contestazioni elevate ai capi da 73) a 78) e dal 82) a 96), del *modus operandi* degli istanti, tutti clienti dei [REDACTED] a quello che contraddistingue ulteriori, analoghe fattispecie criminosi, rese possibili dalla sua fattiva e protagonista partecipazione, estesa anche al reperimento di immobili da indicare fittiziamente quali residenze dei migranti ed all'individuazione di imprenditori con i quali costituire apparenti rapporti di lavoro dipendente pure, in realtà, insussistenti.

9.2. Ritiene il Collegio che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta, per questa parte, da carenze argomentative che ne impongono l'annullamento, in ossequio al canone ermeneutico, da tempo enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «Sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività» (Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967 – 01; Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Greco, Rv. 244763 – 01; Sez. 2, n. 4830 del 21/12/1994, dep. 1995, Loisi, Rv. 201268 – 01).

In disparte la sicura valenza delle vicende oggetto di addebito nell'ottica del positivo riscontro della fondatezza della contestazione associativa e del ruolo apicale assunto da [REDACTED] in seno al gruppo, il loro svolgimento, per come ricostruito dai giudici di merito, si caratterizza, infatti, per l'assenza di prova diretta circa la materiale partecipazione del legale crotonese alla realizzazione della documentazione falsa ed al suo inserimento a sostegno delle richieste di rilascio di permessi di soggiorno di lunga durata.

La Corte di appello ha, nondimeno, avallato le conclusioni raggiunte dal Tribunale a proposito del concorso dell'imputato nei singoli reati-fine in considerazione, come detto, di elementi di prova (conversazioni intercettate, contributi dichiarativi) attestanti che egli ha avuto consapevolezza dei commessi reati e si è fatto carico di gestire le relative pratiche, concernenti soggetti che, in molto casi, hanno rilasciato procura in suo favore.

Il ragionamento sviluppato dalla Corte territoriale appare, però, monco o, comunque, incompleto, perché non tiene debitamente conto delle deduzioni difensive, introdotte già con l'atto di appello, inerenti alla sequenza temporale degli accadimenti e, precipuamente, alla posteriorità dell'interessamento di [REDACTED] a quelle procedure rispetto al loro deposito presso l'Ufficio immigrazione della Questura, nonché alla predisposizione ed all'esibizione dei documenti falsi.

Parimenti insoddisfacente è la verifica, da parte del giudice di merito, dell'attitudine delle emergenze istruttorie — che il Tribunale aveva avuto cura di riportare alle pag. 468-586 della sentenza di primo grado, per poi analizzarle criticamente a quelle 746-781 — vagliate nel loro complesso e secondo criteri di ordine logico, ad attestare che [REDACTED] è stato *ab initio* il regista anche di quelle operazioni, quantunque avviate, materialmente, da soggetti che, nondimeno, erano suoi collaboratori e membri dell'associazione a delinquere da lui capeggiata e finalizzata alla commissione di un elevatissimo ed indeterminato numero di reati in materia di immigrazione e contro la fede pubblica.

Né, va qui opportunamente aggiunto, la Corte di appello ha chiarito se ed in quale misura possa ritenersi che l'intervento *in itinere* — ma quando ancora la condotta offensiva del bene tutelato non si era esaurita — d[REDACTED] valga ad attribuirgli la veste di concorrente in ciascuno dei reati *de quibus agitur*.

Al riguardo, è pertinente il riferimento al principio di diritto, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, stando al quale «In tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso, talché assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui» (Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Ambrosanio, Rv. 255260 – 01; Sez. 5, n. 25894 del 15/05/2009, Catanzaro, Rv. 243901 – 01), non dovendosi, peraltro, trascurare che ai fini della configurabilità del concorso di persone nel reato è sufficiente un'intesa spontanea intervenuta nel corso dell'azione criminosa che si traduca in un supporto, pur estemporaneo, ma causalmente efficiente alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 28794 del 15/02/2019, Peveri, Rv. 276820 – 01).

Dalla riscontrata sussistenza del vizio di legittimità discende l'annullamento, limitatamente ai reati ascritti a [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ai capi 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 73), 74), 75), 76), 77), 78), 82), 83), 84), 85), 86), 87), 91), 92) e 93) dell'imputazione, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, ne sia esente, da condursi nel rispetto dei principi testé enunciati e tenendo conto, quanto al computo dei termini di prescrizione massimi, dei periodi di sospensione previsti dall'art. 159 cod. pen. nel testo vigente al tempo di commissione dei reati in quanto novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103.

10. L'ottavo motivo del ricorso d[REDACTED] è infondato.

La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere, nell'interpretazione del reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, sanzionato dall'art. 495 cod. pen., che «Nella nozione di qualità personali, cui fa riferimento l'art. 495, comma primo, cod. pen., rientrano gli attributi ed i modi di essere che servono ad integrare l'individualità di un soggetto e, cioè, sia le qualità primarie, concernenti l'identità e lo stato civile

delle persone, sia le altre qualità che pure contribuiscono ad identificare le persone, quali la professione, la dignità, il grado accademico, l'ufficio pubblico ricoperto, una precedente condanna e simili» (Sez. 5, n. 19695 del 05/03/2019, Bigoni, Rv. 275920 – 01; in termini, cfr. anche Sez. 5, n. 4426 del 24/02/1998, Glorioso, Rv. 211049 – 01), sicché, di conseguenza, il delitto è integrato da false dichiarazioni sull'accertamento dei connotati della persona, integrativi o sostitutivi della identità o dello *status* del dichiarante, ovvero di situazioni di fatto cui l'ordinamento collega effetti giuridici, quali presupposti o condizioni di legittimazione nei rapporti intersoggettivi (così Sez. 5, n. 44111 del 26/09/2019, Farsetta, Rv. 277846 – 01).

Ineccepibile si palesa, pertanto, la valutazione operata dalla Corte di appello nel sussumere nell'ambito applicativo della fattispecie criminosa in discorso le false dichiarazioni rese, su istigazione di [REDACTED] da [REDACTED] e [REDACTED] ed indicate, rispettivamente, ai capi 36) e 40) della rubrica, che afferiscono a circostanze di fatto di sicura rilevanza nell'ambito dei procedimenti finalizzati al riconoscimento della protezione internazionale e, quindi, suscettibili di produrre, in quanto idonee a trarre in inganno le autorità circa la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento delle domande, significativi effetti giuridici.

Erra, per contro, il ricorrente nell'assumere che la narrazione concernente, in un caso, l'ingresso clandestino in Italia dalla Libia e, nell'altro, le persecuzioni poste in essere, ai danni del dichiarante, dalle forze dell'ordine del suo paese di origine, attenga a circostanze neutre, nell'ottica considerata, posto che la qualità di migrante irregolare o di vittima degli abusi delle autorità rientrano senza dubbio nel novero delle qualità cc.dd. «secondarie» che concorrono a definire lo *status* della persona e ad orientare il vaglio dell'istanza di protezione da lei presentata.

11. Privo di pregio è, ugualmente, il nono ed ultimo motivo del ricorso di [REDACTED].

11.1. Con riferimento al capo 36), i giudici di merito hanno concordemente stimato che [REDACTED] nel discutere, l'11 aprile 2018, alla presenza di un interprete, con [REDACTED] del contenuto delle dichiarazioni che egli, di lì a poco, sarebbe stato chiamato a rendere innanzi alla Commissione Territoriale, gli ha prospettato la possibilità di esporre, in alternativa al fedele racconto degli avvenimenti realmente accaduti, una versione mendace, che lo vedeva raggiungere l'Italia a bordo di un'imbarcazione proveniente dalla Libia, in tal modo istigandolo a commettere il reato sanzionato dall'art. 495 cod. pen..

Il ricorrente obietta, sul punto, che la corretta esegesi del dialogo contraddice le conclusioni raggiunte da Tribunale e Corte di appello, frutto di travisamento del dato istruttorio, dal quale si evince, a suo modo di vedere, che egli, rivolgendosi

allo straniero, non cercò in alcun modo di indurlo a rendersi autore di un racconto non veritiero e, anzi, lo rassicurò sulla possibilità di rivolgersi con sincerità alle autorità italiane senza che ciò incidesse sul buon esito della procedura.

La censura non coglie nel segno, perché, nel proporre una diversa lettura delle parole pronunciate da [REDACTED] non riesce ad enucleare profili di illogicità, tantomeno manifesta, né di contraddittorietà nel percorso motivazionale seguito dai giudici di merito, della cui tenuta razionale non vi è ragione alcuna di dubitare.

Il ragionamento sotteso alla decisione impugnata fa leva, infatti, sul tenore complessivo del colloquio, nel corso del quale [REDACTED], spendendo la propria competenza in materia, della quale non fa mistero e che, anzi, più volte ribadisce, si rivolge all'interlocutore con tono didattico ed informativo e gli spiega che, nel caso di indicazione dell'accesso via terra, egli dovrà arricchire la narrazione con particolari, poco importa se veritieri o inventati, tali da renderla credibile e da non mettere a rischio l'individuazione in Catanzaro della Questura competente e che, altrimenti, egli potrà, per sua maggiore tranquillità, riferire di essere giunto in Europa via mare e partendo dalla Libia, indicandogli, anche in questo caso, quali dettagli inserire.

Nel contesto così delineato, e considerate, vieppiù, la genesi e la finalità dell'ausilio prestato da Fa [REDACTED] insindacabile si palesa, nella cornice del giudizio di legittimità, la valutazione dei giudici di merito, i quali hanno ritenuto, alla luce di quanto successivamente avvenuto — cioè delle dichiarazioni rese dal migrante — che la sua azione criminosa sia stata determinata, almeno in termini di rafforzamento del proposito ad esso sotteso, dal contributo, causalmente efficiente, di [REDACTED] presentatosi, agli occhi del migrante, quale soggetto esperto, autorevole ed affidabile e, in quanto tale, latore di buoni consigli che egli ha, pertanto, ritenuto di accettare.

11.2. Ad identiche conclusioni deve pervenirsi in relazione al colloquio intercorso, il 21 febbraio 2018, tra [REDACTED] e [REDACTED], nel corso del quale il legale rappresentò al migrante l'opportunità, nell'indicare la città di nascita, di riferirsi ad un luogo a lui conosciuto e, comunque, noto per i pericoli che ivi si corrono, sì da rendere più credibile l'esposizione di circostanze di fatto tali da giustificare il riconoscimento in suo favore della protezione internazionale.

Nell'occasione, la scelta cadde sulla città di [REDACTED] che, secondo la ricostruzione avallata dai giudici di merito, non è quella in cui [REDACTED] ha avuto i natali, con conseguente integrazione del reato sanzionato dall'art. 495 cod. pen..

Il ricorrente lamenta l'illogicità di una motivazione che, sul punto, trascura la carenza di prova in ordine alla falsità dell'indicazione operata da Hardy, in ossequio al suggerimento di [REDACTED], il 18 maggio 2018, che replicava quella che il migrante

h<sub>2</sub>

aveva effettuato, senza il concorso dell'odierno ricorrente, al momento del fotosegnalamento, risalente al 12 dicembre 2017.

L'eccezione deve essere disattesa, perché non tiene conto del fatto — evidentemente decisivo nell'economia del ragionamento sotteso all'affermazione della penale responsabilità di [REDACTED] per il reato ascrittogli al capo 44) — che l'interlocutore di [REDACTED] prima di menzionare la città di [REDACTED] ne aveva evocata altra (Arbil), sia pure in termini interrogativi, ciò che accredita la ricostruzione secondo cui l'indicazione della città di nascita, da parte di [REDACTED], fu frutto della disponibilità del cittadino iracheno a recepire il suggerimento di [REDACTED], riproponendo, nel successivo contatto con l'amministrazione competente al vaglio della domanda di protezione internazionale, un atto che, deve a questo punto logicamente inferirsi, egli aveva già falsamente esposto, in forza di determinazione autonoma, nel dicembre dell'anno precedente. h

12. Il ricorso di [REDACTED] è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.

12.1. Per quanto concerne il reato di cui al capo 174), va detto che i giudici di merito hanno qualificato come ideologicamente falsa l'attestazione, sottoscritta dall'imputato, ispettore della Polizia locale, e relativa all'esito del controllo effettuato il 13 agosto 2018 presso l'immobile, sito in Crotone, Via Mario Nicoletta 66, Piano 6, Int. 21, indicato da Emam Shilana Saadi Emam quale residenza sua e del suo nucleo familiare. h

Detta conclusione è conseguenza delle espletate verifiche, che hanno consentito di appurare che la Emam ed i suoi congiunti non hanno mai occupato quell'abitazione né altre esistenti a quel civico.

Avendo [REDACTED] eccepito, con l'atto di appello, che l'esito degli accertamenti è stato condizionato dalla fallace indicazione del piano — quarto anziché sesto — nel quale insistono gli appartamenti di proprietà dei soggetti escussi, la Corte territoriale ha ritenuto l'irrilevanza della circostanza, che non incide sulla falsità della dichiarazione da lui sottoscritta, attestante, in palese ed insanabile contrasto con la realtà, che la Emam e la sua famiglia occupavano un immobile al sesto piano.

Con il ricorso per cassazione, [REDACTED] introduce circostanze di fatto non risultanti dalla sentenza impugnata e sornite di qualsivoglia supporto probatorio, vertenti, in sostanza, sulla possibilità che la Emam ed i familiari siano stati ospitati da Elisa Rizzuto — la quale, però, rendendo deposizione testimoniale, ha decisamente escluso tale eventualità — ovvero abbia assistito, quale badante, tale Tommaso Squillace, il quale pure, segnala lo stesso ricorrente, ha negato che ciò sia accaduto.

Il ricorrente ascrive ai giudici di merito di avere ignorato i documenti prodotti a riprova delle circostanze indicate che, tuttavia, egli non ha allegato al ricorso, che, per questa parte, è dunque inammissibile, oltre che per la palese, manifesta infondatezza, anche perché non autosufficiente, secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito come «In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione» (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601).

12.2. Analoga fragilità caratterizza le censure sollevate da [REDACTED] con riferimento alla sua affermata responsabilità per il delitto ascrittogli al capo 175), consistito nell'agevolare il rilascio, in favore di Sayd Mohammad A. [REDACTED] di un certificato cumulativo di famiglia e residenza ideologicamente falso, perché emesso sul postulato che il beneficiario risiedesse in un appartamento di Crotone, [REDACTED] che, invece, era nella disponibilità di altri, compiacenti soggetti (e, in particolare, di [REDACTED] [REDACTED], intraneo alla compagine criminale guidata da [REDACTED] e [REDACTED]), pronti, alla bisogna, ad asseverare quanto affermato nell'istanza.

La consapevole e fattiva cooperazione di [REDACTED] all'impresa criminosa è emersa, si legge nelle sentenze di merito, allorquando, dovendo la competente autorità municipale procedere al controllo della sincerità della dichiarazione resa da [REDACTED] egli, resosi conto dell'imprecisa indicazione dell'interno (15, anziché 16), si è premurato di avvertire il correo [REDACTED] che, grazie al suo intervento, ha provveduto a correggere l'errore che, altrimenti, avrebbe potuto determinare un diverso, e meno favorevole, esito della richiesta di variazione di indirizzo presentata da [REDACTED].

La solidità del percorso argomentativo seguito da Tribunale e Corte di appello non è scalfita dalle obiezioni del ricorrente, il quale nega di essere stato consapevole del mendacio posto a base della richiesta rivolta da [REDACTED] alle autorità comunali, che, per di più, non risulta, a suo modo di vedere, compiutamente provato.

Posto, infatti, che la falsità della dichiarazione resa da [REDACTED] è incontrovertibile — avuto riguardo all'esito delle verifiche compiute in seguito, dalle quali è risultato che in quell'immobile dimorava il solo [REDACTED] — la coscienza, in capo a [REDACTED], dell'illiceità dell'operazione portata a compimento con il suo decisivo apporto è dimostrata dalla spontaneità della sua iniziativa, volta a far risaltare un dato (la

discrepanza tra il numero di interno riportato nel contratto di locazione e quello indicato dall'istante) del quale egli può essere venuto a parte solo in forza di un diretto e consapevole coinvolgimento, coerente, peraltro, con le ulteriori emergenze raccolte a suo carico e, viepiù, con l'attivismo dimostrato non appena resosi conto dell'impasse, concretatosi nel contattare immediatamente [REDACTED], nell'avvisare il collega incaricato dell'adempimento e nell'indicare per iscritto ad [REDACTED] le attività da compiere in vista del rilascio del certificato cumulativo, contegno non altrimenti spiegabile se non in ragione della sua cointeressenza nell'operazione delittuosa.

13. Il ricorso di [REDACTED] è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.

13.1. La Corte di appello ha ritenuto che [REDACTED] sia stato valido ed efficiente collaboratore di [REDACTED] che ha intrattenuto con lui rapporti stabili e continuativi assegnandogli, in specie, il compito di reperire immobili da indicare quali residenze fittizie dei migranti interessati, oltre che al riconoscimento della protezione internazionale (settore nel quale il dato non era, per come sopra chiarito all'atto di esaminare il ricorso del Procuratore generale, connotato da decisiva rilevanza), al rilascio di permessi di soggiorno di lunga durata.

A tal fine, ha sinergicamente valorizzato, in linea di continuità con quanto già esposto dal Tribunale, le emergenze documentali, riferite, tra l'altro, all'immobile di Pianopoli che egli, per un certo periodo, detenne in affitto, e le informazioni tratte dalle conversazioni intercettate, dalle quali traspare la consuetudine tra [REDACTED] e [REDACTED] (non smentita dall'aver [REDACTED] occasionalmente cancellato, in modo involontario ed a seguito di un incompleto trasferimento di dati, il numero di [REDACTED] dalla memoria del suo telefono cellulare) e, soprattutto, la piena consapevolezza, in capo al primo, del *modus operandi* della compagine associativa, impegnata nel confezionamento e nella trasmissione di documenti falsamente attestanti la sussistenza delle condizioni di legge per l'accoglimento delle istanze presentate dai migranti.

Ha, ulteriormente, segnalato come da altro dialogo, intercorso, stavolta, tra gli avv.ti [REDACTED] e [REDACTED] si evinca che [REDACTED] ha provveduto, in una determinata circostanza, alla materiale redazione dell'atto falso.

Al cospetto di una motivazione aderente al compendio istruttorio ed esente da tangibili fratture razionali, il ricorrente indugia, con il primo motivo, su considerazioni che ineriscono alla fondatezza dell'imputazione e si impernano su profili — quali l'assenza di contestazioni relative a reati-fine del sodalizio criminoso di appartenenza — che, nell'ottica del giudizio di legittimità, sono, da soli, irrilevanti e propone, per il resto, una diversa ricostruzione delle vicende di

interesse processuale, frutto di un diretto approccio al materiale probatorio che resta tipico del giudizio di merito ed è, invece, inibito alla Corte di cassazione.

Nel rivendicare di essere rimasto all'oscuro dell'attività illecita che altri soggetti, profittando della sua buona fede, avrebbero portato avanti, tra l'altro utilizzando a scopi illeciti l'immobile di cui egli, per un limitato turno di tempo, ha avuto la disponibilità, [REDACTED] sollecita una non consentita rivisitazione delle prove raccolte in dibattimento, evocando, peraltro, atti istruttori — che sarebbero stati interessati dal dedotto travisamento — di cui non cura l'allegazione o la integrale trascrizione, onde estensibile nei suoi confronti è il giudizio di genericità e difetto di autosufficienza espresso nella disamina del ricorso di altro imputato.

13.2. Inammissibile è pure il secondo ed ultimo motivo del ricorso di [REDACTED] il quale contesta la legittimità dell'affermazione della sua penale responsabilità nella vicenda, oggetto di addebito al capo 175) e già trattata con riferimento alla posizione di A [REDACTED] per il delitto di falso commesso in relazione alla richiesta di variazione di indirizzo presentata da [REDACTED].

A fronte, invero, di un percorso argomentativo lineare e coerente, quale quello seguito dai giudici di merito, che trae spunto dal tenore delle conversazioni intercorse tra [REDACTED] e [REDACTED] e dall'assunzione, da parte di quest'ultimo, della veste di coobbligato nel contratto di locazione dell'immobile in cui [REDACTED] ha falsamente dichiarato di avere portato la propria residenza per inferire, in termini logicamente ineccepibili, che I [REDACTED] era, al pari di [REDACTED], direttamente consapevolmente coinvolto nell'operazione illecita, il ricorrente replica, in toni ancora una volta ispirati alla pura confutazione, segnalando di non avere materialmente concorso alla presentazione della richiesta anagrafica e deducendo che [REDACTED] resosi edotto dell'errore compiuto da [REDACTED] si è rivolto a lui in quanto punto di riferimento della comunità musulmana stanziata in Crotone, onde non può che sancirsi, anche in questo caso, l'inammissibilità della censura.

14. L'esame dei motivi di impugnazione proposti da R [REDACTED] [REDACTED] — indicati, nella sentenza impugnata, quali componenti dell'associazione a delinquere descritta al capo 97) dell'imputazione, nell'ambito della quale la [REDACTED] avrebbe assunto un ruolo organizzativo — involge il tema, a vario titolo introdotto da una pluralità di ricorrenti, della qualificazione giuridica, con specifico riferimento alla dedotta violazione della normativa in materia di immigrazione, delle vicende portate alla luce dalle investigazioni la cui ricostruzione, nelle coordinate generali (e fatta salva, ovviamente, la necessità di enucleare con precisione l'apporto di ciascuno dei

soggetti asseritamente coinvolti e le rispettive, eventuali responsabilità penali) è stata concordemente effettuata dai giudici di merito.

La sentenza impugnata e quella di primo grado convergono, in specie, nell'attestare che il sodalizio si avvaleva di una cellula estera, attiva soprattutto nel Kurdistan iracheno, della quale facevano parte M. [REDACTED], che entrava in relazione con soggetti di quella nazionalità — o, comunque, extracomunitari — intenzionati a trasferirsi in Europa, e precisamente nella c.d. «Area Schengen», in forza del rilascio di apposito permesso di soggiorno.

Dal canto loro, i membri della compagine operanti in Crotone — coinvolti nel ruolo di intermediari [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] o in virtù della loro specifica qualificazione professionale ([REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]) — ricevevano, in via telematica, copia dei documenti necessari per avviare la procedura innanzi all'Ufficio immigrazione della locale Questura e, quindi, curavano la presentazione dell'istanza su incarico e per conto degli interessati, la cui sottoscrizione veniva artatamente riprodotta, previa acquisizione, se del caso, del relativo *specimen*; tanto, in ragione del fatto che al migrante era inibita la presentazione di istanza di protezione internazionale in *absentia*, richiedendosi che egli si trovasse, in quel frangente, alla frontiera italiana ovvero dimorasse sul territorio dello Stato ospitante, anche al fine di radicare la competenza in materia di trattazione e istruzione della pratica.

Il procedimento contemplava la fissazione, da parte della competente autorità amministrativa, di un appuntamento, in vista del quale gli istanti — i quali dovevano far fronte a consistenti esborsi finanziari e, tra l'altro, corrispondere agli intermediari ed ai legali il compenso pattuito, che costituisce, nella prospettiva mutuata dai giudici di merito, l'ingiusto profitto tratto dal comportamento illecito — si portavano, nella data loro indicata, in Italia, avvalendosi, a tal fine, di passaporto e regolare visto e, quindi, facendo ingresso in Italia nel pedissequo rispetto della normativa di settore.

L'incontro con i funzionari preposti — fissato grazie alla cooperazione dei soggetti stanziati in Italia, che procuravano, altresì, l'alloggio e, in generale, garantivano assistenza — forniva il destro per la mendace rappresentazione della condizione degli istanti, che, in coerenza con le istruzioni loro impartite, riferivano falsamente di avere raggiunto il suolo italiano senza previamente munirsi della prescritta autorizzazione perché vittime, nel paese di origine, di persecuzione e, sovente, all'esito di perigliosi e lunghi spostamenti avvenuti con mezzi di fortuna.

Espletato l'incombente, gli stranieri lasciavano l'Italia, il più delle volte per fare ritorno nel paese di origine (a riprova, dunque, dell'inesistenza del timore mostrato nell'intervista rilasciata alle autorità), salvo poi reiterare, all'occorrenza,

analoghi movimenti, tanto da giustificare la riconduzione del loro contegno ad un singolare e fraudolento fenomeno di «pendolarismo» migratorio.

Obiettivo finale del gruppo era quello di far conseguire agli stranieri un titolo idoneo alla permanenza nel territorio italiano in violazione — stante la solo apparente sussistenza delle condizioni per riconoscere l'invocata protezione internazionale — delle disposizioni del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, comportamento che, nella valutazione di Tribunale e Corte di appello, integra gli estremi del reato previsto dall'art. 12, comma 5, di quel *corpus* normativo, che punisce con la reclusione fino a quattro anni, oltre che con la multa, chiunque «fuori dai casi previsti dai commi precedenti» (cioè dalle ipotesi di favoreggiamento dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato) ed «al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo» ne favorisce la permanenza nel territorio dello Stato.

14.1. La Corte di appello, in proposito, ha respinto le censure rivolte dagli imputati alla decisione di primo grado sul postulato che, nella vicenda in esame, «se da un lato l'ingresso nello Stato è lecito, illecita diventa la permanenza dello straniero nel momento in cui egli riesce ad ottenere un titolo in violazione delle norme di cui al Testo Unico citato», donde la punibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della condotta dello straniero che finge di essere perseguitato, partendo e tornando più volte nel proprio Paese d'origine al solo fine di istruire la pratica di protezione internazionale e, così facendo, ottiene, sulla base di presupposti inesistenti e, dunque, in violazione della normativa in materia di immigrazione, il beneficio richiesto.

A tal fine, ha richiamato l'indirizzo ermeneutico, che ha assunto essere «pacifico», secondo cui «È configurabile il reato di favoreggiamento all'immigrazione clandestina con riferimento all'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato in modo formalmente regolare, ma finalizzato, in realtà, ad una permanenza illegale» (Cassazione penale sez. I, 05/02/2020, n.15531, Gozzoli, Rv. 278979 - 01), ovvero al cospetto di uno schema operativo del tipo di quello seguito dagli odierni ricorrenti e dai loro sodali, in cui le condotte poste in essere — concretatesi, tra l'altro, in dichiarazioni mendaci e nella predisposizione ed allegazione di documentazione non genuina né veritiera — sono volte ad agevolare la permanenza, oltre il termine autorizzato del visto turistico, dello straniero, mercé l'ottenimento, grazie al descritto, fraudolento stratagemma, dello *status* di rifugiato.

La Corte di appello ha, al contempo, disatteso l'obiezione, proposta da alcuni imputati, vertente sulla carenza di prova in ordine al buon esito (cioè all'effettivo rilascio del permesso di soggiorno in favore dei richiedenti asilo) dei procedimenti

instaurati in ossequio al *cliché* appena descritto, circostanza che li ha indotti a dubitare della rilevanza, dal punto di vista penalistico, di comportamenti volti a favorire una permanenza illegale che, di fatto, non risulta mai essersi realizzata.

I giudici di merito hanno replicato alla deduzione degli, allora, appellanti rilevando, in adesione ad un orientamento giurisprudenziale che hanno definito «assolutamente costante e stabile», che «per la configurazione del reato di favoreggiamento della permanenza, nel territorio dello Stato, di stranieri, previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5, (testo unico delle norme in tema di immigrazione), al fine di trarre ingiusto profitto dalla loro condizione di illegalità, è irrilevante che si attivi la procedura di regolarizzazione della loro posizione e che essa pervenga ad un esito positivo mediante il rilascio del permesso di soggiorno, non essendo tanto richiesto dalla norma incriminatrice, che contempla qualsiasi attività con cui si favorisca comunque la permanenza degli stranieri nel territorio dello Stato» (Sez. 1, n. 40320 del 09/10/2008, Russo, Rv. 241434 - 01) ed ha, quindi, espressamente qualificato il delitto di favoreggiamento della permanenza illecita nel territorio dello Stato come reato di pericolo, in quanto tale compiutamente integrato, in tutti i suoi elementi costitutivi, già con il compimento di attività prodromica al conseguimento del titolo autorizzativo.

14.2. Ritiene il Collegio che la decisione impugnata non possa essere, sotto questo aspetto, condivisa, in quanto frutto di una descrizione non del tutto nitida, a tratti, della fattispecie, dell'applicazione di indirizzi ermeneutici suscettibili di precisazione, adeguamento e revisione critica, nonché della asimmetrica sovrapposizione di diversi istituti.

Al riguardo, occorre muovere dalla corretta delimitazione dei rapporti tra il reato di favoreggiamento dell'ingresso illegale sul territorio dello Stato, previsto dai commi 1 e 3 — il secondo dei quali introduce, hanno chiarito le Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 40982 del 21/06/2018, P., Rv. 273837 - 01, talune circostanze aggravanti rispetto al reato-base, descritto al comma 1 — dell'art. 12, da quello di favoreggiamento della permanenza, parimenti illegale, che è invece disciplinato dal successivo comma 5.

La giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le più recenti, Sez. 1, n. 24957 del 08/04/2021, H., Rv. 281666 - 01, che dà continuità all'indirizzo costantemente seguito a partire da Sez. 1, n. 4586 del 23/06/2000, Habibi, Rv. 217165 - 01 ed avallato, in motivazione, al punto 8 del «Considerato in diritto», da Sez. U, n. 40982 del 21/06/2018, P., sopra citata) ha da tempo sancito, con riferimento alla prima delle indicate figure criminose, che l'espressa punibilità, oltre che delle condotte di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento e trasporto, di stranieri nel territorio dello Stato, di «altri atti diretti a procurarne l'ingresso» concorre ad accreditare la qualificazione del reato come «a condotta anticipata»,

da ritenersi, in quanto tale, consumato a prescindere dall'effettivo riscontro, a livello fattuale, dell'ingresso illegale.

Se, allora, può dirsi, sulla scia dell'orientamento testé citato, che il reato di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 12 rientra nel novero di quelli «a condotta anticipata» e deve reputarsi perfezionato anche laddove il comportamento illecito si sia arrestato al compimento di attività finalizzata a conseguire un risultato, l'ingresso irregolare nel territorio dello Stato, che poi non è stato ottenuto, la formulazione di analoga asserzione con riferimento a quello — che è qui oggetto di addebito — sanzionato al comma 5 non appare, solo per questo, scontata, attesa l'imprescindibile necessità di verificare, previamente, l'assimilabilità, sotto questo profilo, delle diverse fattispecie.

La questione è pervenuta, in passato, all'attenzione della giurisprudenza di legittimità che, in un remoto precedente, evocato dalla Corte di appello a sostegno della decisione impugnata, ha affermato che «Per la configurazione del reato di favoreggiamento della permanenza, nel territorio dello Stato, di stranieri, previsto dall'art. 12, comma quinto, D.Lgs. n. 286 del 1998 (testo unico delle norme in tema di immigrazione), al fine di trarre ingiusto profitto dalla loro condizione di illegalità, è irrilevante che si attivi la procedura di regolarizzazione della loro posizione e che essa pervenga ad un esito positivo mediante il rilascio del permesso di soggiorno, non essendo tanto richiesto dalla norma incriminatrice, che contempla qualsiasi attività con cui si favorisca comunque la permanenza degli stranieri nel territorio dello Stato» (Sez. 1, n. 40320 del 09/10/2008, Russo, Rv. 241434 - 01).

Nella motivazione della predetta decisione, la Corte di cassazione ha spiegato che l'incriminazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, delle attività idonee a favorire la permanenza illecita degli stranieri nel territorio dello Stato consente di includere tra le condotte a tale titolo sanzionate quelle concretatesi nella stipulazione di fittizi contratti di lavoro e nella loro presentazione agli uffici periferici dei ministeri del Lavoro e dell'Interno a supporto delle istanze di regolarizzazione della presenza dei presunti lavoratori nel territorio nazionale.

Nella stessa direzione si colloca la successiva produzione della giurisprudenza che, pur senza specifico impegno argomentativo, ha costantemente ribadito il principio affermato fino, pressoché, all'attualità: per completezza espositiva, è utile segnalare, tra le sentenze massimate, Sez. 6, n. 20087 del 26/04/2011, Zecchillo, Rv. 250102 - 01, e Sez. 1, n. 12748 del 27/02/2019, Piedimonte Cesareo, Rv. 274991 - 01, nonché, tra quelle non massimate: Sez. 1, n. 28203 del 30/03/2023, Nastasi; Sez. 1, n. 32958 del 14/07/2022 Vancheri; Sez. 1, n. 4490 del 26/11/2021, Tawfik; Sez. 1, n. 36437 del 07/04/2021, Choudry.

Le decisioni citate, nell'offrire una chiara indicazione sulla rilevanza penale dei comportamenti accertati nei rispettivi procedimenti, finalizzati a consentire la permanenza degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, non si occupano, tuttavia, del regolamento di confini tra le fattispecie rispettivamente sanzionate dai commi 1 e 3 e dal comma 5 dell'art. 12 di quel plesso normativo né, tantomeno, dell'enucleazione dei tratti strutturali del reato di permanenza illecita.

In ordine al primo dei due aspetti richiamati, la giurisprudenza di legittimità ha individuato — con alcune pronunzie di tenore univoco (Sez. 1, n. 31553 del 05/05/2023, Longhitano; Sez. 1, n. 35329 del 21/04/2022, Lattanzi; Sez. 1, n. 45210 del 15/10/2021, Pitt; tutte non massimate) — il discrimine tra i reati nella relazione cronologica tra il compimento dell'attività illecita e l'ingresso del migrante sul territorio italiano, mentre resta irrilevante, in quest'ottica, che l'ingresso sia avvenuto in ossequio alle previsioni di legge ovvero in modo irregolare.

Secondo questa corrente ermeneutica, dunque, perché si abbia mero favoreggiamento della permanenza dello straniero sul territorio nazionale ex art. 12, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il compimento di attività delittuosa, volta ad agevolare la presenza irregolare del migrante, deve collocarsi interamente in epoca successiva all'ingresso, mentre, invece, ove quell'attività si saldi ad antecedenti condotte di concorso, materiale o ideale, nella realizzazione dell'ingresso, regolare o meno che sia, il favoreggiamento va riferito all'ingresso medesimo, ai sensi del precedente comma 1.

La predetta interpretazione trae origine, portandolo alle estreme conseguenze, dal principio di diritto enunciato in altre, precedenti occasioni dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le tante: Sez. 1, n. 50895 del 26/11/2013, Martinez Sanchez, Rv. 258349 – 01; Sez. 6, n. 9233 del 16/12/2004, dep. 2005, Buglione, Rv. 230950 – 01; Sez. 1, n. 23210 del 12/05/2004, Delnita, Rv. 228254 – 01) e ribadito da Sez. 1, n. 15531 del 05/05/2020, Gozzoli, Rv. 278979 – 01, secondo cui «E' configurabile il reato di favoreggiamento all'immigrazione clandestina con riferimento all'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato in modo formalmente regolare, ma finalizzato, in realtà, ad una permanenza illegale».

Nella motivazione della sentenza da ultimo indicata, la Corte di cassazione, a fronte dell'obiezione sollevata in relazione al fatto che, in quella vicenda (al pari, va incidentalmente notato, di quanto accaduto in quella della quale qui si discute), gli stranieri erano entrati in Italia con regolare visto turistico, onde doveva escludersi che l'attività illecita posta in essere avesse favorito ingressi irregolari, ha replicato che se «è pur vero che sussiste una differenza concettuale tra la

condotta del procurare l'ingresso (illegale) nel territorio dello Stato e l'agevolazione della permanenza rispetto a chi già si trova nella condizione di illegalità», tanto non «significa che il sistema normativo nel suo complesso lasci senza sanzione fatti come quelli all'esame soltanto perché il transito al confine avviene in condizioni e con modalità formalmente regolari, ossia attraverso il valico vigilato e previa esibizione di titolo che abilita al breve soggiorno per motivi turistici».

Nell'occasione, la Corte, prendendo spunto dall'ampia previsione dell'art. 12, comma 1, che tende ad impedire sia le immigrazioni illegali che gli atti diretti a procurarle, ha, quindi, reputato configurabile il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina con riferimento all'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato in modo formalmente regolare, ma finalizzato, in realtà, ad una permanenza illegale.

14.3. Il Collegio ritiene di doversi discostare dall'impostazione testé richiamata, che la Corte di appello ha indicato a supporto dell'affermazione della penale responsabilità degli imputati per il delitto sanzionato dall'art. 12, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ma che, nel caso di specie, concretamente connotato dall'avvio dell'attività illecita in un momento (quello della presentazione, sulla base di sottoscrizioni apocrife, delle domande finalizzate alla fissazione dell'appuntamento) antecedente al primo ingresso degli stranieri in Italia, avrebbe dovuto condurre, a rigore, alla qualificazione dei fatti in contestazione ai sensi del più grave reato disciplinato dai commi 1 e 3 dell'art. 12.

La comparazione tra le fattispecie criminose consente, invero, di evidenziarne i cospicui tratti distintivi e, di conseguenza, di mettere a fuoco i rispettivi ambiti di applicazione in termini non coincidenti con quelli enucleati dall'indirizzo ermeneutico mutuato dalla decisione impugnata e, al contempo, tali da soddisfare la condivisa esigenza, segnalata dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 15531 del 2020, di non consegnare all'area dell'irrilevanza penale comportamenti denotanti un significato tasso di offensività del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice.

Nella prospettiva così delineata, rileva, in primo luogo, la precisa individuazione dei beni oggetto di tutela, che devono ragionevolmente rinvenirsi, in un caso, nel controllo delle frontiere e nell'ordinata regolazione dei flussi migratori provenienti da paesi esterni all'Unione europea, cioè nel governo, programmato e rispondente a valutazioni di ordine socio-economico, dell'accesso al territorio italiano, e, nell'altro, nella necessità di mantenere, in vista delle future determinazioni dei contingenti di immigrati da accogliere ed in considerazione di tangibili ragioni di sicurezza ed ordine pubblico, oltre che dell'esigenza di mantenere in equilibrio il mercato del lavoro e di distribuire razionalmente le

limitate risorse del sistema di sicurezza sociale, il consapevole e costante monitoraggio sul possesso, in capo agli stranieri presenti in Italia, di valido titolo autorizzativo alla permanenza.

La parziale discrasia nell'offensività delle condotte sanzionate ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 e 3 e del comma 5 dell'art. 12 trova, dunque, logica corrispondenza nella diversa intensità del livello di tutela che il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, ha ritenuto di riconoscere ai beni giuridici lesi o messi a repentaglio e, di conseguenza, nella differente modulazione della risposta punitiva.

A quest'ultimo proposito, merita notare che il divario edittale, apprezzabile già dal confronto tra le fattispecie base (prevedendo, il comma 1, al tempo dei commessi reati, la reclusione da uno a cinque anni la multa di 15.000 euro per ogni persona, ed il comma 5, la reclusione fino a quattro anni e multa fino ad euro 15.493,70), è reso ancora più evidente dalla previsione, nella sola prima ipotesi, dell'articolato sistema di aggravanti descritto dai commi 3, 3-bis e 3-ter — la cui applicazione è suscettibile di determinare un notevole inasprimento della risposta punitiva — oltre che dei limiti al giudizio di bilanciamento *ex art. 3-quater* e della circostanza attenuante speciale introdotta dal comma 3-quinquies.

Analoga distinzione può utilmente essere compiuta con riferimento alla descrizione dei comportamenti penalmente sanzionati che, nel caso di favoreggiamento dell'ingresso illecito nel territorio nazionale, sono estesi, oltre che alla promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o trasporto dei migranti, al compimento di «altri atti diretti a procurarne l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente», enunciato, quest'ultimo, che manca nella descrizione della fattispecie descritta dal successivo comma 5, volta ad incriminare chi «favorisce la permanenza» dello straniero nel territorio dello Stato in violazione delle norma del testo unico, con esclusione, quindi, delle condotte propedeutiche alla realizzazione dell'obiettivo indicato.

Dall'irrelevanza, nell'ottica del favoreggiamento della permanenza, della commissione di atti diretti a procurare la permanenza illegale in Italia discende l'assenza, nel reato sanzionato dal comma 5, dell'arretramento della soglia di punibilità che caratterizza l'altra ipotesi.

Ulteriore disallineamento tra i reati in confronto attinge il requisito psicologico: se, infatti, il delitto di favoreggiamento dell'ingresso illegale è punibile a titolo di dolo generico, cioè sulla base della coscienza e volontà della condotta o, in altre parole, della prefigurazione, da parte dell'agente, degli elementi costitutivi del fatto illecito, quello di favoreggiamento della permanenza illegale è circoscritto alle sole ipotesi in cui l'autore sia stato animato dallo specifico fine di «trarre un

ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma» dell'art. 12.

*Rebus sic stantibus*, e tenuto conto, in primo luogo, della autonoma enunciazione degli elementi strutturali dei reati in discorso, coglie nel segno l'obiezione, introdotta nel presente procedimento sulla base di argomenti di matrice dottrinale, che fa leva sull'impossibilità di ricondurre il reato, qui contestato agli odierni ricorrenti, di favoreggiamento della permanenza clandestina all'area di quelli cc.dd. «a consumazione anticipata» — la cui realizzazione non richiede il conseguimento del risultato finale, ma postula il mero compimento di atti idonei a porre in pericolo il bene tutelato — nella quale è, al contrario, compreso, come sopra già chiarito, il delitto previsto dal comma 1.

L'omessa equiparazione, nel favoreggiamento della permanenza illegale nel territorio dello Stato, tra i comportamenti anticipatori e propedeutici e quelli ai quali è conseguita la realizzazione dell'evento del reato, rappresentato dalla protrazione della presenza in Italia di straniero di provenienza extracomunitaria pur in carenza del rilascio, formalmente e sostanzialmente legittimo, del previsto titolo, induce a ritenere, alla luce delle più generali considerazioni testé rassegnate, che la fattispecie tratteggiata al comma 5 debba essere annoverata, dal punto di vista dogmatico, tra i reati cc.dd. «di evento», la cui consumazione postula il conseguimento dell'obiettivo illecito, costituito, nella specie, dall'emissione di permessi di soggiorno in Italia conseguente alla mendace rappresentazione della condizione personale degli istanti e, pertanto, in violazione delle disposizioni del testo unico.

Dalla proposta correzione di rotta nell'enucleazione degli elementi di struttura del reato oggetto di addebito discende, per logica, il superamento delle conclusioni in passato raggiunte dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla delimitazione delle rispettive sfere di applicazione tra il favoreggiamento dell'ingresso e quello della permanenza che, se si accettano le premesse sin qui svolte, non può essere operata assegnando decisiva rilevanza alla relazione cronologica tra l'avvio dell'attività illecita e l'ingresso in Italia e deve, piuttosto, essere orientata dalla obiettiva distinzione tra l'oggetto dell'azione favoreggiatrice, costituito, a seconda dei casi, dall'ingresso o dalla permanenza illegali.

In proposito, occorre osservare, da un canto, che — a dispetto di quanto riportato, sovente, a dire il vero, in maniera tralattica e senza il confronto di adeguato sostegno argomentativo, dalle decisioni espressive dell'indirizzo ermeneutico dal quale il Collegio intende distaccarsi — l'attribuzione di valenza determinante, in vista della qualificazione del fatto ai sensi del comma 1, anziché 5, dell'art. 12, alla strumentalità di condotte poste in essere prima che lo straniero entri, per via formalmente regolare, in Italia in vista del raggiungimento del

risultato illecito finale, costituito dalla permanenza illegale, è il portato di una fallace esegesi del complessivo quadro normativo che, rettamente interpretato, si impernia, invece, sulla contrapposizione tra comportamenti criminosi diretti all'ingresso, l'uno, ed alla permanenza, l'altro, in entrambe le ipotesi in violazione delle vigenti previsioni normative.

Ulteriore e definitiva conferma della correttezza della proposta operazione interpretativa si ricava, del resto, dalla clausola di riserva apposta, in esordio, al comma 5 («Fuori dai casi previsti dai commi precedenti...»), univocamente significativa della volontà del legislatore di circoscrivere l'ambito dei comportamenti ivi puniti a quelli che non sono stati funzionali all'ingresso illegale del soggetto favorito, onde può dirsi acclarato, anche in forza di tale considerazione, che tutte le condotte finalizzate a favorire l'ingresso illegale rientrano nel fuoco dei commi 1 e 3 dell'art. 12.

Procedendo lungo la medesima linea di ragionamento — che trae linfa dalla concordanza tra l'argomento testuale *a contrario* e l'architettura complessiva del sistema, nonché su convincenti riscontri di ordine letterale e teleologico — deve, per contro, inferirsi che i comportamenti diretti a favorire la permanenza illegale, puniti ai sensi del comma 5, rispondono, in via alternativa, ad un duplice schema.

Da un canto, infatti, è ben possibile che l'apporto favoreggiatore dell'agente si collochi interamente a valle dell'ingresso in Italia del migrante, in precedenza avvenuto, poco importa se regolarmente o meno, senza alcun suo apporto di natura materiale o morale.

Dall'altro, rilevano le situazioni, quale quella che caratterizza il presente procedimento, in cui l'azione criminale si sviluppa sia prima che dopo l'ingresso in Italia dei soggetti favoriti ma ha ad oggetto la sola permanenza illecita, essendo incontestata la possibilità per costoro di raggiungere il suolo italiano con risorse proprie, nel rispetto della normativa in materia di immigrazione e grazie alla disponibilità di passaporti e visti di ingresso.

La precedente ricostruzione conduce ad affermare, sinteticamente:

- che tutte le condotte agevolatrici dell'ingresso illegale rientrano nell'ambito applicativo del reato disciplinato previsto dai commi 1 e 3 dell'art. 12;
- che le condotte favoreggiatrici della permanenza illegale commesse posteriormente all'ingresso, avvenuto in assenza di un efficiente contributo da parte dell'agente, sono, invece, sanzionate ai sensi del comma 5 dell'art. 12, al pari delle attività iniziate prima dell'ingresso, avvenuto in ossequio al quadro normativo, in funzione della fraudolenta costituzione di un titolo abilitante alla indebita protrazione di un soggiorno in origine regolare.

Per questa via, si perviene ad un risultato ermeneutico coerente — oltre che con le intrinseche caratteristiche delle fattispecie delittuose che vengono in rilievo e, segnatamente, con la tipologia e l'intensità del disvalore che ad esse si accompagna — con il principio di proporzionalità della pena, il cui rango costituzionale è stato ribadito, da ultimo, da Corte cost., n. 113 del 2015, che ne ha esaltato, altresì, l'attitudine ad orientare l'interpretazione e l'applicazione della legge penale da parte del giudice comune.

La soluzione indicata si rivela idonea a fugare il rischio delle paventate torsioni antigarantistiche e del contrasto, conseguente all'interpretazione analogica *in malam partem* della fattispecie, con il principio di irretroattività della legge penale sancito dagli artt. 25, secondo comma, Cost., e 7 CEDU, segnalato, in specie, nel ricorso di [REDACTED]

L'approdo euristico così raggiunto è, d'altro canto, compatibile, a ben vedere, con la giurisprudenza costituzionale (cfr., in specie, Corte cost. n. 63 del 2022, e Corte cost., n. 331 del 2011) richiamata, in particolare, nei ricorsi di [REDACTED] e [REDACTED] che, nell'occuparsi, sotto molteplici profili, del delitto previsto dai commi 1 e 3 dell'art. 12, ne ha ribadito la natura di reato «a consumazione anticipata» sulla scorta di considerazioni che, ad onta di quanto, in un'unica occasione, affermato (il riferimento attiene al punto 4.4. del «Considerato in diritto» della sentenza n. 63 del 2022, ove si legge che «tutte le fattispecie previste dall'art. 12 t.u. immigrazione sono strutturate quali reati "a consumazione anticipata", che si perfezionano con il solo compimento di "atti diretti a procurare l'ingresso illegale di stranieri", senza che tale scopo debba necessariamente essere conseguito dall'agente»), non appaiono estensibili al reato previsto dal successivo comma 5 che, come detto, non comprende il compimento di atti diretti a procurare la permanenza illegale di stranieri.

Nel contesto così delineato, la consumazione del delitto di favoreggiamento della permanenza illegale coincide — esclusa, per le ragioni sopra esposte, la punibilità, a tale titolo, degli atti meramente preparatori o che, comunque, mettano in pericolo il bene tutelato dalla norma incriminatrice senza determinarne l'offesa concreta ed effettiva — con il conseguimento dell'obiettivo illecito, ossia, nel caso in esame, con il rilascio del permesso di soggiorno sulla base di dichiarazioni mendaci e, in generale, della mistificazione della realtà mediante rappresentazione di uno stato di fatto inesistente, connotato dall'essere i migranti vittime di persecuzioni che li hanno esposti a gravissimi rischi personali, tanto da costringerli a fuggire dai paesi di origine, e dell'instaurazione del procedimento in forza di istanze provenienti da soggetti che, diversamente da quanto risultante dalle sottoscrizioni prodotte, non si trovavano, in quel frangente, sul territorio italiano.

DA

Posto che, da quanto emerso in giudizio, non risulta che, nella vicenda di interesse, i permessi di soggiorno richiesti dagli stranieri che si sono, all'uopo, rivolti all'organizzazione attiva in Asia ed in Calabria, della quale gli odierni ricorrenti sarebbero stati partecipi, siano stati rilasciati, cioè che le pratiche avviate con il loro concorso siano giunte a compimento con esito positivo, residua la necessità di verificare, stante l'affermata natura «di evento» del reato *de quo agitur*, se le condotte processualmente accertate abbiano raggiunto o meno la soglia del tentativo punibile, *id est* se sia dato apprezzare la sussistenza dei relativi elementi costitutivi (idoneità ed univocità degli atti; requisito psicologico); scrutinio, questo, che sarà effettuato — con esito, può qui anticiparsi, costantemente positivo — all'atto della disamina dei motivi di ricorso articolati da ciascuno dei ricorrenti che si assume aver fatto parte dell'associazione a delinquere e contribuito all'attività illecita realizzata in attuazione del relativo programma criminoso.

15. Passando, ora, all'esame delle doglianze articolate dagli imputati chiamati a rispondere, tra l'altro, dell'addebito associativo di cui al capo 97) della rubrica e prendendo le mosse dalla posizione di [REDACTED] va detto che, con il primo motivo, la ricorrente sviluppa censure che si risolvono nella sterile rilettura del compendio indiziario, volta ad accreditare una ricostruzione che le assegna la veste di semplice mediatrice culturale, adusa, per professione, ad aiutare i migranti nella ricerca di alloggio o di lavoro, ed entrata in contatto con i legali coinvolti nel presente procedimento in qualità di interprete. m

La [REDACTED] nel rivendicare di avere tratto dall'attività lecitamente svolta utili non eccedenti il sinallagma contrattuale ed eccepire che non è possibile, pertanto, qualificare in termini di ingiustizia il profitto percepito, rinuncia a confrontarsi con l'imponente bagaglio istruttorio raccolto a suo carico, diffusamente illustrato dal giudice di primo grado, dapprima alle pag. 867-946, dedicate all'analisi dei singoli procedimenti amministrativi avviati su impulso degli odierni ricorrenti, e, poscia, a quelle alle pagg. 1165-1202, ove sono state, in specie, riportate e commentate le più rilevanti, in chiave accusatoria, delle conversazioni intrattenute, tra maggio ed ottobre 2018, con Ed [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], nonché con alcuni richiedenti e con soggetti non identificati. r

I menzionati elementi sono, più sinteticamente, riportati nella sentenza qui impugnata, che dà ampiamente conto, *in primis* attraverso le conversazioni nelle quali ella è risultata impegnata, della centralità del ruolo, da lei assunto nell'ambito delle vicende portate alla luce dalle investigazioni, di raccordo tra i soggetti per conto dei quali sono state presentate le richieste di ammissione alla protezione

internazionale, i procacciatori attivi nei loro paesi di origine, gli intermediari stanziati in Calabria, ove curavano gli aspetti organizzativi e logistici, ed i legali che, previo il rilascio di apposita procura, interloquivano con i competenti uffici amministrativi e garantivano il necessario supporto nell'ottica dell'istruzione delle pratiche e del compimento dell'attività, anche di produzione documentale, finalizzata all'accoglimento della domanda di asilo.

Il ricorso si palesa, per questa parte, generico e manifestamente infondato, perché frutto della diversa e parziale considerazione, in punto di fatto, di dati conoscitivi che, apprezzati nella loro globalità, secondo l'esposizione consacrata nelle decisioni di merito, sono assolutamente eloquenti nell'illustrazione del pieno e consapevole inserimento della [REDACTED] in un sofisticato meccanismo criminale del quale ella tirava le fila, ponendosi, anche nei confronti degli altri associati, in posizione di supremazia o, comunque, qualificata per la profonda conoscenza delle modalità operative e dei contributi assicurati da ciascuno dei partecipi, grazie alla quale ella ha avuto gioco facile nello svolgimento dei compiti di coordinamento che le sono stati contestati.

15.1. In diritto, richiamate, in replica alle obiezioni avanzate dalla [REDACTED] in punto di sussumibilità del fenomeno illecito nell'ambito applicativo del delitto ex art. 12, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, le considerazioni svolte al par. 14, va aggiunto che la complessa e variegata attività svolta dall'imputata, personalmente o in concorso con i correi — consistita, tra l'altro: nella gestione dei rapporti, anche di natura economica, con intermediari ed avvocati; nel prestare ausilio ai richiedenti nella programmazione degli spostamenti tra i paesi di origine e l'Italia e procurare loro un alloggio nell'area pitagorica; nell'adozione di cautele volte ad eludere le investigazioni delle autorità; nella pianificazione degli adempimenti e di ogni attività funzionale al successo delle iniziative criminose — ha senz'altro determinato l'esposizione a pericolo del bene protetto dalla norma incriminatrice ed è stata connotata da sicura idoneità.

A tal proposito, va rimarcato che le condotte accertate ed ascrivibili, quantomeno in chiave concorsuale, alla [REDACTED], lungi dall'essere confinate nella sfera degli atti meramente preparatori, hanno costituito, sia pur parziale, attuazione di un piano criminoso che era stato già approntato in ogni dettaglio, sicché deve fondatamente stimarsi — in linea con il consolidato e condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre: Sez. 2, n. 9638 del 07/01/2025, S., Rv. 287849 – 01; Sez. 1, n. 37091 del 19/07/2023, Caminiti, Rv. 285282 – 01; Sez. 2, n. 11855 del 08/02/2017, Fincato, Rv. 269930 – 01) — che l'azione illecita avrebbe consentito di conseguire l'obiettivo programmato, laddove non fossero sopraggiunti eventi non prevedibili ed indipendenti dalla

volontà degli agenti, quale, in primo luogo, la promozione dell'attività investigativa seguita all'instaurazione del presente procedimento penale.

Tangibile appare, per altro verso, l'univocità degli atti compiuti, rivelatori, per il contesto nel quale si sono inseriti e per la loro natura ed essenza, secondo le norme di esperienza e l'*id quod plerumque accidit*, del fine perseguito dai responsabili dell'attività criminosa (sul requisito dell'univocità, cfr. Sez. 6, n. 46796 del 18/10/2023, Marzano, Rv. 285566 - 01; Sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017, Macori, Rv. 269932 - 01; Sez. 5, n. 4033 del 24/11/2015, dep. 2016, Zaninetta, Rv. 267563 - 01) ed insuscettibili, per contro, di essere ricondotti a genesi e scopi differenti.

Né, va ulteriormente affermato in argomento, può in alcun modo dubitarsi dell'avere la ricorrente — al pari, va qui anticipato, degli altri imputati che rispondono di tale reato, cui possono essere estese le valutazioni dedicate alla sua posizione — agito con la piena consapevolezza dell'illeceità della condotta cui ella ha contribuito ed animata da dolo diretto, cioè dalla volontà di portare le pratiche a positivo compimento con il rilascio dei permessi di soggiorno di lungo periodo, obiettivo in vista del quale ciascuna operazione è stata ideata, organizzata e, in parte, eseguita.

I precedenti rilievi impongono, in conclusione, la qualificazione dei fatti ascritti a [REDACTED] [REDACTED] ai capi 107), 114), <sup>e 122)</sup> 122) come tentativo di favoreggiamento della permanenza illecita nel territorio nazionale ed il conseguente annullamento senza rinvio, sul punto, della sentenza impugnata, con rimessione ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, operazione che non è possibile effettuare in questa sede in quanto involgente valutazioni tipiche del giudizio di merito e, vieppiù, in ragione della quantificazione, cumulativa ed unitaria, in sei mesi di reclusione della pena stabilita dalla Corte di appello, a titolo di aumento per la continuazione, per otto reati, tre dei quali attinti dalla riqualificazione qui disposta.

15.2. Le residue doglianze della [REDACTED] sono infondate e devono essere, dunque, disattese.

La successione delle vicende accertate convince, invero, del fatto che ella [REDACTED] analogamente ai correi, abbia agito «al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma» dell'art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 268.

Prive di pregio si rivelano, al riguardo, le obiezioni, sollevate dalla [REDACTED] così come da altri ricorrenti, vertenti sulla quantificazione dei compensi per l'attività svolta su incarico dei migranti in misura conforme alle vigenti tariffe professionali e, comunque, non esorbitante.

h  
E

Il predetto argomento perde, infatti, rilevanza in ragione della natura fraudolenta dell'intera operazione cui ella ha concorso, nel cui ambito si innesta la corresponsione, a titolo di onorario, di somme di denaro, più o meno ingenti, che i migranti — i quali, è bene ribadire, erano perfettamente consci di non avere diritto al riconoscimento della protezione internazionale ed hanno sopportato gli esborsi dei quali si discute per ottenere un risultato vietato dalla legge e non quale sinallagma di ordinarie e lecite prestazioni professionali — non avrebbero altrimenti corrisposto, onde deve attestarsi, nella fattispecie, l'ingiustizia *ex se* del profitto perseguito dagli agenti, individuato nella percezione di utilità che sarebbe stata in radice preclusa in difetto della mendace prospettazione del vissuto e della condizione personale dei richiedenti asilo.

La peculiare dinamica delle vicende di interesse processuale incide anche sull'ulteriore presupposto di applicazione della norma incriminatrice, rappresentato dalla relazione tra l'ingiusto profitto che i responsabili intendevano trarre e la condizione di illegalità dello straniero che, in questo caso, è proiettata nel futuro e non appare collegata, come sovente accade nei casi di ingresso clandestino o di favoreggiamento della permanenza di soggetto già entrato illegalmente, alla vulnerabilità del migrante, esposto alla mercè di chi è pronto a sfruttare, per ragioni di carattere economico, le difficoltà connesse all'assenza di titolo per l'accesso o la permanenza sul territorio nazionale e, quindi, costretto ad accettare condizioni contrattuali particolarmente gravose e discriminatorie, onerose ed esorbitanti dal rapporto sinallagmatico; ipotesi, questa, sulla quale si è a più riprese pronunciata la giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre: Sez. 1, n. 25957 del 08/02/2023, Salah, Rv. 2847809 - 01; Sez. 1, n. 5093 del 17/01/2012, Abdalah, Rv. 251855 - 01).

Tanto non esclude, nondimeno, che i comportamenti della [REDACTED] e dei correi siano ugualmente connotati dal previsto dolo specifico.

Da un canto, invero, emerge nitidamente dai fatti in trattazione il nesso tra la finalità di locupletazione che ha animato gli imputati e la condizione di illegalità sostanziale in cui i migranti si sarebbero venuti a trovare qualora le loro domande di protezione internazionale fossero state accolte.

Dall'altro, rileva, in vista dell'apprezzamento della sussistenza del dolo specifico, l'alternativo riferimento, nel testo normativo, al perseguimento di un ingiusto profitto «nell'ambito delle attività punite» ai sensi dell'art. 12, che rende evidente l'intenzione del legislatore di assoggettare a sanzione penale tutte le condotte contemplate, ivi comprese quelle descritte al comma 5, comunque dirette a trarre spunto dalla violazione del testo unico per conseguire un illecito arricchimento.

Non può dubitarsi, in definitiva, dell'estensione dell'ambito applicativo del reato ad ipotesi, quale quella in trattazione, nelle quali gli agenti sono stati retribuiti dai migranti per avere concorso ad attività destinata a sfociare nell'indebito rilascio di permessi di soggiorno cui gli istanti, secondo diritto, non avrebbero avuto titolo.

15.3. Il secondo motivo del ricorso d[REDACTED] è inammissibile perché manifestamente infondato e generico.

I giudici di merito hanno avuto cura di descrivere in dettaglio le coordinate dell'associazione a delinquere in seno alla quale la ricorrente ha assunto compiti organizzativi e di raccordo: al riguardo, più ampia è, *more solito*, l'esposizione del Tribunale che, a partire dalla pag. 1152, ha analiticamente tratteggiato la struttura del gruppo, le prescelte modalità operative, la suddivisione del profitto, l'*affectio societatis*, per poi delineare, attraverso l'evocazione di eloquenti emergenze istruttorie, prima di tutto di natura intercettativa, la posizione apicale di Rachida [REDACTED] lesta, di volta in volta, a condividere con i sodali le informazioni, a segnalare loro i rischi insiti nella comunicazione telefonica o a sopperire all'occorrenza, intervenendo in prima persona per risolvere le difficoltà insorte nella gestione delle singole pratiche.

Al cospetto del descritto apparato argomentativo, che la Corte di appello ha integralmente mutuato (cfr. pagg. 125-131 della sentenza impugnata) e che si impernia su un compendio probatorio di granitica solidità, la ricorrente si limita a proporre una diversa e meno allarmante ricostruzione dei fatti di causa, assistita dall'enunciazione, parziale e per stralcio, di alcuni atti istruttori (l'interrogatorio da lei reso il 19 marzo 2021; la conversazione progr. 1887 del 10 settembre 2018), stando alla quale ella avrebbe agito *motu proprio* ed in autonomia rispetto ai presunti correi e, più in generale, al sodalizio criminale.

Di tal fatta, la [REDACTED] si pone in diretto confronto con il materiale istruttorio (o, meglio, con una minima parte di esso) senza in alcun modo evidenziare profili di illogicità, tantomeno manifesta, o contraddittorietà nel provvedimento impugnato, che resiste a critiche del tutto evanescenti, afferenti a circostanze — quali la dedotta equivocità di alcune conversazioni o l'assenza di contatti diretti con una parte degli associati — delle quali i giudici di merito hanno tenuto debitamente conto, pervenendo, ciò nonostante, all'affermazione della sua penale responsabilità per il delitto associativo.

Né, va opportunamente aggiunto, giova alla causa della ricorrente la solo parziale trascrizione dell'interrogatorio da lei reso e della conversazione che ella ha intrattenuto con [REDACTED] che, a prescindere da ogni ulteriore rilievo, rende, in quanto non accompagnata dall'allegazione né dalla trascrizione integrale degli atti, il ricorso carente, per questa parte, di autosufficienza (in argomento,

h

vedi, sopra, quanto rilevato all'atto del vaglio dell'impugnazione di Alfonso [REDACTED]).

15.4. Passibile di rigetto è, infine, il quarto motivo del ricorso di Rachida [REDACTED] relativo alla misura, inferiore a quella, massima, di un terzo della diminuzione della pena apportata in conseguenza del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La doglianza della ricorrente — a cui dire la Corte di appello sarebbe venuta meno all'obbligo di indicare le ragioni che la hanno indotta a condividere la valutazione espressa, in proposito, dal Tribunale a dispetto, tra l'altro, della sua condizione di pregressa incensuratezza, e senza indicare elementi eventualmente ostativi all'accoglimento del motivo di impugnazione — trova smentita nell'esame delle sentenze di merito, concordi nel circoscrivere (rispettivamente, alla pag. 1266 ed alla pag. 133) la misura del contenimento della pena ex art. 62-*bis* cod. pen. in ragione, si legge, specificamente, nella decisione di secondo grado, della necessità di adeguare il trattamento sanzionatorio «alla gravità del fatto concreto».

La, pur sintetica, motivazione addotta a sostegno della determinazione, sotto questo aspetto, del trattamento sanzionatorio si sottrae alla censura di illegittimità perché idonea a rendere manifesto il percorso seguito dal decidente ed appare conforme all'indirizzo ermeneutico (espresso, tra le altre, da Sez. 4, n. 54966 del 20/09/2017, Romagnoli, Rv. 271524 - 01; Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 211583 - 01) che reputa sufficiente, in casi siffatti, anche la mera indicazione di congruità della riduzione apportata, tanto più se più prossima a quella massima anziché a quella minima (sull'estensione, in tali casi, del dovere motivazionale cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01), condizione che ricorre nel caso di specie, nel quale la Corte di appello, fissata la pena base per il più grave reato associativo in cinque anni di reclusione, la ha ridotta, per le generiche, nella misura di un anno, inferiore al massimo<sup>di</sup> ed un anno ed otto mesi, ma ad esso più vicina rispetto al minimo, normativamente stabilito in un giorno. h

Sul punto, appare utile aggiungere, peraltro, come la giurisprudenza di legittimità non ha mancato di precisare che «La mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di h

individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost.» (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217 – 01).

16. [REDACTED] con il primo motivo di ricorso, affronta il tema della qualificazione giuridica della condotta che gli è valsa la contestazione del reato sanzionato dall'art. 12, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, già affrontato *funditus* nel precedente par. 14 cui può, pertanto, utilmente rinviarsi.

16.1. In ordine al secondo motivo — con il quale il ricorrente contesta la sussistenza, nella fattispecie, del dolo specifico che, a suo dire, postulerebbe, per necessità, l'imposizione, da parte dell'agente e nei confronti dello straniero irregolare, di condizioni contrattuali sproporzionate e vessatorie — possono, del pari, richiamarsi le riflessioni sviluppate, in direzione contraria a quella da lui indicata, al par. 15.2, nel contesto della disamina dell'impugnazione di [REDACTED].

16.2. Anche per [REDACTED], come per la [REDACTED], sussistono, con riferimento ai reati ascrittigli ai capi 104), 107), 110), 114) e 128), gli estremi del tentativo punibile, desumibili, in termini generali, dalla parziale attuazione, a partire dalla falsificazione delle sottoscrizioni dei richiedenti asilo, del progetto criminoso e, con specifico riferimento alla posizione del ricorrente, dalla pregnanza dell'apporto da lui assicurato in vista del successo delle singole operazioni illecite, concretatosi: nell'ospitare (capo 104) nella propria abitazione lo straniero richiedente; nel condurre l'istante (capo 107) alla struttura ricettiva ove questi, unitamente al proprio nucleo familiare, ha alloggiato; nel custodire bagagli, passaporti, visti e biglietti aerei, anche di ritorno, dei predetti soggetti (oltre che di quello indicato al capo 110), che, dopo un'iniziale resistenza, ha consegnato alle forze dell'ordine, sopraggiunte a sorpresa presso il suo domicilio; nell'assistere lo straniero (capo 114) che, dopo il preliminare incontro presso l'ufficio immigrazione della Questura, era tornato in Crotone per essere audito, il 22 ottobre 2018, dalla Commissione territoriale insediata in Prefettura; nell'agevolare (capo 128) i contatti tra lo straniero ed il legale che risulta averlo assistito.

I precedenti rilievi impongono, in conclusione, la qualificazione dei fatti ascritti a [REDACTED] ai capi 104), 107), 110), 114) e 128) come tentativo di favoreggiamento della permanenza illecita nel territorio nazionale ed il conseguente annullamento senza rinvio, sul punto, della sentenza impugnata, con rimessione ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, a titolo, rispettivamente, di pena base e di aumenti per la continuazione, per tali reati, che non è possibile effettuare in questa sede in quanto involgente valutazioni tipiche del giudizio di merito.

16.3. Con il terzo motivo, [REDACTED] si duole, con riferimento ai delitti di cui agli artt. 48, 56, 110 e 480 cod. pen. ascrittigli ai capi 105), 108) e 115), dell'omesso riconoscimento della desistenza volontaria, conseguente alla rinuncia, formalizzata dai tre soggetti che avevano avviato i procedimenti da cui sono scaturiti tali addebiti, alla domanda di protezione internazionale.

La doglianza è manifestamente infondata, perché non tiene conto della peculiare situazione esistente nel frangente in cui i tre stranieri decisero di interrompere l'iter finalizzato al riconoscimento della protezione internazionale.

Il giudice di primo grado ha, invero, dettagliatamente esposto, per ciascuno dei soggetti coinvolti (alle pagg. 878-882, per [REDACTED]; alle pagg. 882-887, per [REDACTED] alle pagg. 890-895, per [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]), la successione degli accadimenti spiegando, tra l'altro, che le rinunce degli istanti, formalmente giustificate da imprecisati «motivi personali» o da «carezza di interesse», sono sopraggiunte, per i primi due, subito dopo essere stati sottoposti, nella stessa giornata del 15 ottobre 2018, in cui avrebbero dovuto effettuare il fotosegnalamento, a controlli di polizia e, per il terzo, a distanza di pochi giorni e subito dopo l'audizione presso la Commissione Territoriale, allorquando [REDACTED] [REDACTED] lo aveva avvertito, con toni accorati, dell'esigenza di nascondere attentamente il passaporto, posto che, in quei giorni, le attività di verifica si erano intensificate, specie per i richiedenti di nazionalità irachena.

Se si rammenta, ulteriormente, che, ad immediato ridosso del 15 ottobre 2018 — giorno in cui le forze dell'ordine eseguirono importanti atti investigativi, procedendo, tra l'altro, all'acquisizione, presso il domicilio di [REDACTED], dei passaporti, dei visti e dei biglietti degli stranieri, ivi custoditi — i soggetti coinvolti nell'attività criminosa, a partire da [REDACTED] [REDACTED] non mancarono di esternare, nelle conversazioni captate, viva preoccupazione per le conseguenze cui rischiavano di andare incontro, è agevole arguire che il ripensamento dei richiedenti asilo fu determinato da ragioni prudenziali e dal convincimento della difficoltà di conseguire, dopo che il fenomeno illecito era finito sotto la lente di osservazione delle autorità, il risultato sperato.

Nel contesto così delineato, non vi è spazio alcuno per l'applicazione dell'istituto della desistenza che, in quanto imprescindibilmente connotato dalla volontarietà, è incompatibile con *revirement* indotti da fonti esterne.

In questa direzione si è, del resto, da tempo espressa la giurisprudenza di legittimità, ferma nel ritenere che «la desistenza volontaria postula che l'interruzione dell'azione criminosa sia la conseguenza di una autonoma e libera determinazione dell'agente e non di fattori esterni che abbiano impedito o reso vana la prosecuzione dell'azione» (Sez. 1, n. 13104 del 13/12/2024, dep. 2025,

R., Rv. 287875 – 01; Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, T., Rv. 275647 – 01; Sez. 2, n. 51514 del 05/12/2013, Martucciello, Rv. 258076 – 01), o che siano, comunque, «suscettibili di influire sulla determinazione dell'agente» (Sez. 1, n. 11865 del 26/02/2009, Fondino, Rv. 243923 – 01) o che, ancora, «rendono irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell'azione criminosa» (Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018, Ferdico, Rv. 272535 – 01).

Al medesimo riguardo, si deve, vieppiù, considerare che «In tema di desistenza dal delitto, grava su chi la deduce l'onere della prova che l'interruzione dell'azione criminosa sia dipesa dalla volontà dell'agente e non da fattori esterni che ne abbiano impedito la prosecuzione» (Sez. 1, n. 51383 del 28/09/2023, R., Rv. 285758 – 01; Sez. 1, n. 48418 del 08/03/2017, Terranova, Rv. 271316 – 01; Sez. 1, n. 21955 del 02/02/2010, Agosta, Rv. 247402 – 01), onere cui l'odierno ricorrente non risulta avere adempiuto.

La preclusione al riconoscimento della desistenza *fa pendant* — in coerenza con l'indirizzo ermeneutico, espresso, tra le altre, da Sez. 1, n. 43036 del 23/10/2012, Ortu, Rv. 253616 – 01, che attesta la reciproca incompatibilità tra gli istituti — con il positivo riscontro, anche per [REDACTED] della sussistenza degli estremi del tentativo punibile, da ravvisarsi, anche per le fattispecie di tentata induzione in errore dei pubblici ufficiali preposti al vaglio della domanda di protezione internazionale, sulla scorta delle considerazioni sopra rassegnate.

16.4. Il quarto motivo del ricorso d [REDACTED] è inammissibile perché manifestamente infondato e generico.

I giudici di merito hanno avuto cura di descrivere in dettaglio le coordinate dell'associazione a delinquere della quale il ricorrente è stato membro: al riguardo, più ampia è, *more solito*, l'esposizione del Tribunale che, a partire dalla pag. 1152, ha analiticamente tratteggiato la struttura del gruppo, le prescelte modalità operative, la suddivisione del profitto, l'*affectio societatis*, per poi delineare, alle pagg. 1202-1208, attraverso l'evocazione di eloquenti emergenze istruttorie, di natura dichiarativa, documentale, intercettativa, lo specifico ruolo rivestito da [REDACTED] in seno alla compagine, consistente, *in primis*, nel reperire l'alloggio per i richiedenti, ospitandoli, se del caso, presso la sua abitazione, provvedere ai loro spostamenti in costanza di permanenza a Crotone, occultarne bagagli e documenti (la cui disponibilità era, con tutta evidenza, sintomatica della falsità delle circostanze esposte alle autorità italiane), attività per la quale egli veniva remunerato, così partecipando alla ripartizione degli utili conseguiti dalla compagine.

Al cospetto del descritto apparato argomentativo, che la Corte di appello ha integralmente mutuato (cfr. pagg. 110-119 della sentenza impugnata) e che si impernia su un compendio probatorio di granitica solidità, il ricorrente si limita a

proporre una diversa e meno allarmante ricostruzione dei fatti di causa, contestando, in particolare, la ricostruzione dei rapporti da lui intrattenuti con l'avv. [REDACTED], profilo che, nella complessiva economia della decisione, ha però valenza del tutto marginale e, comunque, non decisiva.

Di tal fatta, [REDACTED] si pone in diretto confronto con il materiale istruttorio (o, meglio, con una minima parte di esso) senza in alcun modo evidenziare profili di illogicità, tantomeno manifesta, o contraddittorietà nel provvedimento impugnato, coerente nel ricavare da corpose ed univoche risultanze istruttorie la prova della sua stabile, consapevole ed efficiente militanza associativa.

16.5. Il sesto ed ultimo motivo del ricorso di Mohammed [REDACTED], vertente sulla commisurazione della pena e, precipuamente, sull'applicazione di criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. e sull'esito del giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen., è infondato.

Il Tribunale ha fissato la pena base per il reato di cui al capo 104), di favoreggiamento della permanenza clandestina, aggravato dalla transnazionalità e perché commesso in concorso da due o più persone, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in rapporto di equivalenza con le aggravanti, in tre anni di reclusione e 12.000 euro di multa, ovvero in misura più vicina, sia per la sanzione detentiva che per quella pecuniaria, al massimo che al minimo edittale.

Il giudice di appello, nel delibare l'impugnazione proposta, in proposito, da [REDACTED] ha condiviso la valutazione del primo giudice sul concorrente postulato: della adeguatezza della pena rispetto alla gravità dei fatti ed al numero degli episodi contestati; dell'impossibilità di pervenire al diverso bilanciamento delle circostanze di segno opposto, in ragione del ruolo assunto dall'imputato all'interno del sodalizio; della congruità degli esigui aumenti stabiliti per la continuazione nella misura di un mese per le ipotesi di favoreggiamento di cui all'art. 12, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e di quindici giorni per le residue fattispecie.

La sentenza impugnata è, per questa parte, tetragona alle censure del ricorrente, che si esauriscono nella sterile manifestazione di dissenso rispetto alle ragioni della decisione e nella prospettazione della possibilità di addivenire a meno severe statuizioni in considerazione della modestia dell'apporto da lui assicurato all'associazione a delinquere e della partecipazione ad un limitato numero di reati fine, cioè in virtù di un diverso apprezzamento dei fatti in contestazione che, da solo, non vale ad innescare l'esercizio dei poteri censori del giudice di legittimità.

La decisione impugnata si palesa, infatti, ossequiosa del principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi

enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio» (Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825).

Non dissimili sono le considerazioni da riservarsi all'esito del giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicante una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adequatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U., n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 01); nella specie, il giudice di appello ha, comunque, illustrato in maniera adeguata le ragioni della propria scelta, richiamando, come detto, la rilevanza dei compiti assegnati a [REDACTED] in ambito associativo.

Pertanto, deve anche ricordarsi che in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto (Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014, Manzari, Rv. 260415 - 01).

17. L'unico motivo dell'atto di impugnazione presentato, nell'interesse di [REDACTED] dall'avv. [REDACTED] ed i primi due ed il quinto di quello sottoscritto dall'avv. [REDACTED] vertono su questioni che sono state già compiutamente deliberate, rispettivamente ai paragrafi 3, 16, 16.1, 16.2 e 16.3, cui può, pertanto, utilmente rinviarsi.

17.1. Il terzo motivo, con il quale [REDACTED] si duole delle conclusioni raggiunte dai giudici di merito in ordine alla sua responsabilità concorsuale per i reati di favoreggiamento della permanenza clandestina contestati ai capi 104), 107) e 114) è — in disparte il profilo della qualificazione giuridica, di cui si è detto — infondato.

Sostiene, in proposito, il ricorrente che, qualora pure si mutui, nelle coordinate generali, la ricostruzione delle vicende concordemente avallata da Tribunale e Corte di appello, manifeste sarebbero, comunque, illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui si assume che egli ha consapevolmente contribuito alle iniziative illecite, in quanto a parte della falsificazione delle sottoscrizioni dei tre soggetti che risultano avergli rilasciato, presentandosi al suo cospetto, procura e che, invece, si trovavano, al tempo, altrove, nonché dell'insussistenza delle condizioni perché costoro accedessero alla protezione internazionale.

Lamenta, in specie, che, nell'economia della decisione, siano stati illegittimamente sottostimati o, addirittura, radicalmente pretermessi taluni elementi che, qualora rettamente considerati, avrebbero imposto la sua assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato, atteso:

- che egli non ha mai autenticato le sottoscrizioni dei soggetti che, privi di documenti identificativi, si sono recati al suo studio e che presentavano tratti somatici compatibili con quelli tipici della regione territoriale di dichiarata provenienza;
- che il notevole iato temporale tra la sottoscrizione della domanda di protezione internazionale, con contestuale rilascio della delega in suo favore, e la comparizione degli effettivi richiedenti presso la Commissione territoriale e l'impossibilità, asseverata dalla relazione di consulenza tecnica acquisita su suo impulso, di riconoscere il viso di una persona, di etnia diversa, a distanza di mesi dall'unico, precedente incontro, concorrono nel supportare la versione dei fatti che lo vede vittima, nei tre casi *de quibus agitur*, dell'inganno perpetrato da altri ai suoi danni anziché interessato partecipe all'attività criminosa;
- che a suo carico non sono state acquisite conversazioni con i colleghi o con i promotori ed organizzatori della ipotizzata associazione a delinquere;
- che sui dispositivi in uso a lui ed a [REDACTED], indicato quale *trait d'union* con il sodalizio, non sono state reperite copie o immagini dei documenti identificativi dei richiedenti asilo né gli *specimen* delle relative firme;
- che egli, mai protagonista di conversazioni di portata indiziante, non è stato coinvolto nelle fibrillazioni seguite alla scoperta, da parte dei presunti correi, dell'interesse palesato dalle autorità e della promozione di attività investigativa a loro carico;
- che la Corte di appello ha travisato il contenuto della conversazione n. 2431 del 19 agosto 2018, dalla quale si evince soltanto che egli non consentiva alla [REDACTED] di apporre, in sua presenza, le false sottoscrizioni dei richiedenti asilo che egli assisteva;
- che la *chat* tra [REDACTED] ed [REDACTED] che si assume dimostrativa della sua responsabilità concorsuale, attesta, al contrario, che egli è stato ingannato dal primo, presentatosi innanzi a lui sotto le mentite spoglie del secondo, che lo aveva in tal senso previamente incaricato e che è stato informato da Mirzara del buon esito dell'operazione quando questi aveva già lasciato il suo studio, ciò che

12

attesta, una volta di più, la sua estraneità alla operata sostituzione di persona;

- che la Corte di appello ha, in modo parimenti illogico, svalutato il contributo del testimone Ali Barzan, a cui dire egli non si prestava a presentare domande di protezione internazionale a nome di soggetti che non si fossero personalmente recati al suo studio;
- che i giudici di merito hanno, in definitiva, erroneamente assimilato la sua posizione a quella di imputati che sono raggiunti da un diverso e ben più pregnante bagaglio indiziario.

17.2. Le obiezioni difensive non colgono nel segno, perché facenti leva sulla parcellizzazione delle circostanze di fatto emerse in dibattimento, solo in parte considerate nella loro effettiva consistenza e conducenza probatoria, oltre che sull'enfatizzazione di alcuni passaggi della motivazione afferenti a questioni obiettivamente controvertibili ma prive, ad uno sguardo d'insieme, di rilevanza decisiva.

Al riguardo, merita osservare, in primo luogo, che la teoria dei cc.dd. «figuranti», sulla quale si impernia il teorema difensivo, appare, ove analizzata sotto la lente della logica ordinaria e dell'*id quod plerumque accidit* ed alla luce del concreto svolgimento degli accadimenti, del tutto implausibile.

L'istruttoria dibattimentale ha, invero, restituito la nitida immagine di un gruppo di persone, compiutamente strutturato su base transnazionale mediante una precisa divisione di ruoli e compiti e dotato dei necessari presidi strumentali, logistici ed organizzativi, che è stato capace di condurre, per un considerevole turno di tempo, una continua azione di assistenza a stranieri che miravano a conseguire, senza averne diritto e sulla scorta della falsa rappresentazione delle circostanze rilevanti, un titolo abilitante al soggiorno sul territorio italiano.

Il sodalizio coordinato da [REDACTED] ha promosso la sinergica azione di soggetti operanti in diversi continenti, adottato sofisticati accorgimenti anche al fine di garantire la riservatezza delle comunicazioni, messo in piedi un sistema tutt'altro che rudimentale destinato alla promozione di un numero indefinito di procedimenti intesi al riconoscimento, su basi fittizie, della protezione internazionale.

Fondamentale, nell'ambito di tale organizzazione, è stato l'apporto assicurato dai legali, pronti a redigere, in ossequio alla prassi invalsa presso la Questura di Crotone, domande sottoscritte da persone diverse dagli effettivi interessati, avvalendosi di nomine pure apocrife, nonché a seguire l'*iter* delle pratiche, a partire dagli incontri con i funzionari della Questura e, poscia, con la Commissione territoriale, in occasione dei quali i richiedenti avrebbero dovuto ammannire un racconto connotato dal mendacio in ordine sia alle condizioni di vita nel paese di

origine che ai mezzi utilizzati ed al tragitto seguito per raggiungere l'Unione europea.

Dalle conversazioni intercettate traspare, d'altro canto, secondo quanto debitamente illustrato dai giudici di merito (cfr., in particolare, la sentenza di primo grado, pagg. 1218-1220), la fiducia riposta dalla ██████████ e dagli intermediari nei professionisti crotonesi ed il comune interesse per il conseguimento di un adeguato ritorno a livello economico.

In questo contesto, appare sfornita di credibilità la tesi che vede l'organizzazione avvalersi, anche se solo in pochi casi, di un legale ignaro della finalità illecita dell'incarico conferitogli e, in sostanza, a sua volta vittima di un inganno, di tal fatta esponendosi, senza apparente necessità — stante la concomitante disponibilità di professionisti compiacenti — ad intuibili ed assai concreti rischi.

La decisione impugnata si palesa, dunque, aliena dalle dedotte fratture razionali laddove segnala che, in assenza di tangibili prove, in positivo, dell'intervento di «figuranti», cioè di soggetti presentatisi all'avv. ██████████ sotto falso nome e somaticamente simili agli apparenti sottoscrittori di istanze e procure, le deduzioni difensive non valgono ad introdurre significativi dubbi sulla fondatezza dell'impostazione accusatoria.

17.3. Il ricorrente, per contro, fa valere, in sede di legittimità, circostanze non idonee ad incrinare la tenuta logica e giuridica della motivazione della sentenza impugnata.

Coglie nel segno, infatti, la Corte di appello nel rimarcare che l'omessa autenticazione delle sottoscrizioni costituisce, di per sé, il portato di un atteggiamento più cauto rispetto a quello serbato da altri patrocinatori ma, non per questo, espressivo di buona fede, così come nel relegare nell'ambito della sostanziale irrilevanza il contributo dei consulenti tecnici, volto ad accreditare una sequenza di eventi astrattamente ipotizzabile ma che, alla luce del complesso delle emergenze istruttorie, può essere serenamente esclusa.

La più circoscritta mole, dal punto di vista quantitativo, degli indizi tratti a carico dell'avv. ██████████ dalle intercettazioni e dall'analisi della memoria dei dispositivi a lui in uso non vale, peraltro, a smentire la precedente conclusione, che trova, anzi, ulteriore conferma in una congerie di elementi, che i giudici di merito hanno apprezzato in termini scevri da sintomi di illogicità, tantomeno manifesta, o contraddittorietà.

In tale direzione si pongono, in particolare, sia il rapporto di stretta collaborazione tra ██████████ e ██████████, figura di rilievo in seno al sodalizio — presso il cui domicilio vennero rinvenuti, è bene ricordare, i documenti e gli effetti personali di alcuni tra i soggetti assistiti dal professionista crotonese, così come di quelli di

migranti le cui istanze erano state presentate dagli altri legali facenti parte dell'associazione a delinquere — che le conversazioni (particolarmente persuasiva appare, tra le altre, quella n. 2459 del RIT 130/18) nelle quali lo stesso [REDACTED] e la [REDACTED] accennano, con toni che non lasciano spazio ad interpretazioni diverse da quella che vuole [REDACTED] stabilmente e consapevolmente inserito in quelle dinamiche criminose, alle tariffe da lui praticate ed alla ripartizione delle somme per tale via percepite.

Le intercettazioni mettono in evidenza, nella lineare lettura che ne offrono i giudici di merito (cfr., in specie, la sentenza di primo grado, pagg. 1128-1237), le coordinate di una solida familiarità tra [REDACTED] i [REDACTED] e [REDACTED], sì da accreditare l'interpretazione, privilegiata da Tribunale e Corte di appello e vanamente contestata dal ricorrente, della conversazione n. 2431 del 19 agosto 2018, che vede [REDACTED] rivelare alla [REDACTED] che [REDACTED] gli consente, in forza della fiducia in lui riposta, di apporre le false sottoscrizioni in calce alle domande di protezione internazionale ed alla richiesta di fissazione di appuntamento presso l'Ufficio immigrazione della Questura.

D'altro canto, se è vero che [REDACTED] non risulta aver partecipato alla maggior parte dei dialoghi utilizzati a riprova della sua responsabilità in ordine ai reati ascrittigli, non mancano, per contro, conversazioni (quali quelle individuate con i progressivi 1015, 1804 e 1807 del RIT 76/18) che lo vedono interloquire con [REDACTED] [REDACTED] secondo modalità sintomatiche di una profonda consuetudine tra i due, estesa al comune interessamento alle domande di riconoscimento della protezione internazionale (in questo senso milita, in particolare, l'ultima delle conversazioni indicate) e, perciò, non esclusivamente legata, come eccepito dal ricorrente, alla pregressa, autonoma conoscenza.

I giudici di merito hanno, dunque, sviluppato, a sostegno della decisione impugnata, un percorso argomentativo che si sorregge su ferrei pilastri, costituiti dalle emergenze istruttorie testé richiamate, e che non soffre dei limiti indicati dal ricorrente, il quale, nel tentativo di scardinare la tenuta razionale della motivazione, esalta profili — quale quello relativo alla materiale redazione della domanda di [REDACTED] ed al ruolo giocato, in quell'occasione, dai soggetti presenti e da [REDACTED] — rivelatori, al più, di marginali imprecisioni, prive di attitudine ad incidere sulla legittimità della decisione impugnata.

La contestata motivazione, deve qui ribadirsi, è portato del discrezionale apprezzamento delle evidenze raccolte, innestate nel tronco di un ragionamento che sfugge alle censure del ricorrente anche, va conclusivamente osservato, nella parte in cui interpreta le dichiarazioni di [REDACTED] [REDACTED], che si pongono in apparente contraddizione con il costruito accusatorio, alla luce della prudenza mostrata da

W

██████ dal quale il testimone ha detto di avere appreso quelle informazioni, nel mettere terzi a parte delle dinamiche interne alla consorteria criminale.

17.4. Anche per ██████, come per la ██████ e per ██████, sussistono, con riferimento ai reati ascrittigli ai capi 104), 107) e 114), gli estremi del tentativo punibile, desumibili, in termini generali, dalla parziale attuazione, a partire dalla falsificazione delle sottoscrizioni dei richiedenti asilo, del progetto criminoso e, con specifico riferimento alla posizione del ricorrente, dalla preminenza dell'apporto da lui assicurato in vista del successo delle singole operazioni illecite, concretatosi, in tutti i casi, nella presentazione della domanda, con richiesta di fissazione dell'appuntamento in Questura, previa apposizione, anche in calce alla nomina rilasciata in suo favore, della falsa sottoscrizione degli istanti, nonché nella cura dei successivi adempimenti procedurali, finalizzati alla loro presentazione in Crotone.

I precedenti rilievi impongono, in conclusione, la qualificazione dei fatti ascritti a ██████ ai capi 104), 107) e 114) come tentativo di favoreggiamento della permanenza illecita nel territorio nazionale ed il conseguente annullamento senza rinvio, sul punto, della sentenza impugnata, con rimessione ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, a titolo, rispettivamente, di pena base e di aumenti per la continuazione, per tali reati, che non è possibile effettuare in questa sede in quanto involgente valutazioni tipiche del giudizio di merito. .

17.5. I rilievi dedicati al terzo motivo di ricorso valgono, altresì, a sancire l'analoga infondatezza del quarto, con il quale ██████ deduce che, essendo egli rimasto ignaro della reale identità dei soggetti che egli incontrò al momento della proposizione della domanda di protezione internazionale, la sua posizione avrebbe dovuto essere assimilata, con specifico riferimento ai reati di tentato falso per induzione, a quella dei funzionari pubblici che, qualora le iniziative criminoso fossero state portate a compimento, avrebbero emesso i permessi di soggiorno sulla base del falso presupposto del buon diritto dei richiedenti al riconoscimento della protezione internazionale.

Una volta, infatti, stabilito che ██████ — perfettamente edotto dell'assenza dal territorio nazionale degli istanti, che vi avrebbero fatto ingresso, in modo regolare ed al di fuori della prospettata esigenza di sfuggire alla persecuzione o, comunque, a gravi pericoli per l'incolumità personale, solo in prossimità dell'appuntamento fissato su suo impulso — ha agito nella piena consapevolezza della natura illecita delle operazioni cui egli ha volontariamente collaborato e delle finalità ad esse sottese, ineccepibile si rivela l'attribuzione, nei suoi confronti, di responsabilità concorsuale nell'azione volta ad indurre in errore le autorità preposte al vaglio delle domande di protezione internazionale, dovendosi, in specie, logicamente

inferire, alla luce della singolare successione degli accadimenti, connotata dall'anomalo «pendolarismo» dei migranti, che egli abbia avuto coscienza del fatto che costoro, se avessero fedelmente esposto il proprio vissuto e le modalità di ingresso in Italia, sarebbero andati incontro ad un ineluttabile rigetto della richiesta.

17.6. Le precedenti considerazioni inducono a disattendere il sesto motivo di impugnazione, concernente la sussistenza dell'associazione a delinquere descritta al capo 97) dell'imputazione e la partecipazione ad essa di [REDACTED]

All'atto dell'esame dei ricorsi di [REDACTED] e [REDACTED] e, quindi, degli altri motivi articolati da [REDACTED], si è avuto modo di rilevare, a più riprese, che la motivazione della sentenza impugnata, tanto più se apprezzata in sinergia con quella di primo grado, conforta circa la storicità del fatto in contestazione e, precipuamente, l'esistenza e l'operatività della compagine criminale i cui tratti costitutivi sono stati ampiamente delineati, connotata da un programma delinquenziale ben definito, dalla disponibilità di qualificate professionalità e supporti logistici, dislocati sia nella terra di origine dei migranti che in Calabria, da pronta capacità operativa e chiara ripartizione di compiti e responsabilità: il dato può, a questo punto, darsi per acclarato, vieppiù in ragione della fragilità delle obiezioni sollevate da [REDACTED], che si risolvono, in sostanza, nella riproposizione degli argomenti da lui già introdotti a sostegno del terzo e del quarto motivo.

Non dissimili sono i rilievi che si impongono in ordine alla stabile, consapevole ed efficiente militanza del ricorrente, compiutamente dimostrata dalla cooperazione, connotata da un eloquente *modus operandi*, ad una pluralità di reati-fine e, soprattutto, dall'inserimento del suo prezioso apporto alla causa del gruppo in un più vasto contesto di relazioni che — al pari, come si vedrà da qui a poco, delle colleghe [REDACTED] e [REDACTED] — lo pongono armonicamente al fianco della [REDACTED] e di [REDACTED] con i quali egli direttamente si rapporta, e, più in generale, a servizio di una consorteria alla quale egli aderisce animato da indubbia *affectio*.

17.7. Il settimo ed ultimo motivo del ricorso di [REDACTED] vertente sulla commisurazione della pena e, precipuamente, sull'applicazione di criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. e sull'esito del giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen., è infondato.

Il Tribunale ha fissato la pena base per il reato di cui al capo 104), di favoreggiamento della permanenza clandestina, aggravato dalla transnazionalità e perché commesso in concorso da due o più persone, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in rapporto di equivalenza con le aggravanti, in tre anni di reclusione e 12.000 euro di multa, ovvero in misura più vicina, sia per la sanzione detentiva che per quella pecuniaria, al massimo che al minimo edittale.

Il giudice di appello, nel delibare l'impugnazione proposta, in proposito, da [REDACTED] ha condiviso la valutazione del primo giudice ritenendo, in particolare, la pena adeguata rispetto alla gravità dei fatti ed al numero degli episodi contestati.

La sentenza impugnata è, per questa parte, tetragona alle censure del ricorrente, che si esauriscono nella sterile manifestazione di dissenso rispetto alle ragioni della decisione e nella prospettazione della possibilità di addivenire a meno severe statuizioni in considerazione della modestia dell'apporto assicurato all'associazione a delinquere e della partecipazione ad un limitato numero di reati fine, cioè in virtù di un diverso apprezzamento dei fatti in contestazione che, da solo, non vale ad eccitare l'esercizio dei poteri censori del giudice di legittimità.

La decisione impugnata si palesa, infatti, coerente con il principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio» (Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825).

Non dissimili sono le considerazioni da riservarsi all'esito del giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicante una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adequatezza della pena irrogata in concreto (Cass. Sez. U, sent. n. 10713 del 25/02/2010, dep. 18/03/2010, Rv. 245931); nella specie il giudice di appello ha, comunque, illustrato in maniera adeguata le ragioni della propria scelta, richiamando, come detto, la spiccata offensività delle condotte e la reiterazione dei reati-fine.

Peraltro, deve anche ricordarsi che in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto (Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014, Manzari, Rv. 260415 - 01).

18. [REDACTED], condannato per il delitto associativo ascrittogli *sub* 97) e per i reati-fine contestatigli ai capi 122) e 123), commessi in relazione alla pratica di riconoscimento dello *status* di rifugiato presentata da [REDACTED] [REDACTED] ha articolato due motivi di ricorso, che, come risulta chiaramente dalle rispettive intestazioni, non involgono l'addebito associativo.

Il primo motivo deve essere disatteso, perché volto esclusivamente alla confutazione, in punto di fatto, della ricostruzione degli accadimenti di interesse processuale, operata dai giudici di merito sulla base di evidenze istruttorie, tra cui spiccano le conversazioni riportate alla pag. 106 della sentenza impugnata e le dichiarazioni del migrante la cui permanenza illegale l'imputato risulta avere favorito.

Il ricorrente si pone, quindi, in diretto confronto con il compendio probatorio, del quale Tribunale e Corte di appello hanno offerto un'esegesi scevra da fratture razionali o da contraddizioni, rivendicando, in sostanza, la ridotta significatività — nell'ottica accusatoria e, precipuamente, della prova del fatto che egli fosse consapevole dell'illiceità dell'attività compiuta — dell'apporto arrecato alla commissione del reato, esauritosi nel procurare al migrante un alloggio da utilizzare nei periodi in cui questi si portava in Italia e nel percepire, per tale attività, una contenuta gratificazione economica, proporzionata alle spese che egli aveva affrontato per soddisfare le esigenze del soggetto favorito.

18.1. Il secondo motivo è, invece, parzialmente fondato.

Il Tribunale, all'esito del giudizio di primo grado, ha affermato la penale responsabilità di [REDACTED] per i reati ascrittigli ai capi 97), 122) e 123), uniti dal vincolo della continuazione, e, ritenuta la maggiore gravità di quello contestato *sub* 122), lo ha condannato alla pena finale di quattro anni e quindici giorni di reclusione e 14.250 euro di multa.

In motivazione (pag. 1267), ha individuato il reato più grave in quello di cui al capo 2) ed applicato un unico aumento per la continuazione con quello *sub* 1): l'apparente incoerenza tra motivazione e dispositivo trova, nondimeno, spiegazione nella successione degli accadimenti processuali e, specificamente, nell'originario inserimento degli addebiti mossi, in termini identici a quelli indicati ai capi 97) e 122) del procedimento principale, a [REDACTED] in un distinto decreto di rinvio a giudizio, ove il reato associativo e quello *ex art.* 12, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, erano contraddistinti, rispettivamente, dai numeri 1) e 2).

Una volta disposta, all'udienza del 24 settembre 2021 (cfr. sentenza di primo grado, pag. 60) la riunione, le imputazioni elevate a carico di [REDACTED] sono state indicate con i numeri 97) e 122), concorrenti con quella di tentato falso per induzione, contestata al capo 123).

Tanto premesso, deve logicamente inferirsi che il Tribunale, all'atto di determinare il trattamento sanzionatorio, ha considerato, per mero disguido, i soli reati di favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero sul territorio dello Stato ed associazione a delinquere e, fissata la pena base, per il primo, in tre anni e nove mesi di reclusione e 14.000 euro di multa, ha applicato, a titolo di

aumento per quello associativo, la pena di tre mesi e quindici giorni di reclusione e 250 euro di multa.

La Corte di appello, investita dall'imputato, che aveva invocato l'esclusione del reato di cui al capo 123) dal novero di quelli oggetto di addebito nei suoi confronti, ha ritenuto di porre rimedio alla contraddizione tra motivazione e dispositivo rimodulando la sanzione in misura complessivamente più mite ma prevedendo anche un autonomo aumento per il reato di tentato falso per induzione, per il quale [REDACTED] ha, già in primo grado, riportato condanna, assistita da congrua motivazione.

Così facendo, ha finito, tuttavia, per operare — in assenza di censura da parte del pubblico ministero, unico soggetto processualmente legittimato a dolersi dell'omessa applicazione di autonoma sanzione per un reato del quale l'imputato era stato dichiarato responsabile — una non consentita *reformatio in peius*, concretatasi nell'irrogazione, per quel delitto ed a titolo di aumento per la continuazione, della pena di due mesi di reclusione e 250 euro di multa, sì da imporre, limitatamente a questo aspetto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e l'eliminazione della frazione di pena testé indicata.

Infondata si palesa, al contrario, la censura relativa alla pena stabilita per il reato di cui al capo 122), che è stata fissata in misura superiore alla media edittale in ragione della notevole entità del profitto tratto dall'imputato, apprezzabile grazie al riferimento ai 2.000 euro corrispostigli da Hussein ed all'esplicito commento operato da [REDACTED] [REDACTED] nella conversazione progr. 9177 del RIT 130/18, in ordine alla redditività degli affari gestiti da [REDACTED], ovvero seguendo un *iter* argomentativo che, come già indicato nell'esame dei ricorsi di [REDACTED] e [REDACTED], è scevro da vizi sindacabili da parte del giudice di legittimità.

19. Il primo motivo del ricorso di [REDACTED] [REDACTED] verte su questioni che sono state già compiutamente deliberate, rispettivamente ai paragrafi 14, 14.1, 14.2 e 14.3, nonché, con riferimento al dolo specifico previsto dall'art. 12, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, al paragrafo 15.2, cui può, pertanto, utilmente rinviarsi.

A quest'ultimo proposito va aggiunto, per completezza ed in replica a specifica obiezione difensiva, che i rilievi sopra svolti in punto di elemento psicologico del reato e, precipuamente, di perseguimento, da parte dell'agente e dei correi, del fine di profitto non sono scalfiti dall'avere la [REDACTED] provveduto ad annotare, in un *file* dedicato, i nominativi dei migranti da lei assistiti e le somme da ciascuno di loro percepite né dall'emissione, in relazione alle prestazioni erogate, di documenti fiscali.

Tale contegno appare, infatti, in sé ininfluenza sulla prova della consapevolezza, in capo alla professionista, dell'illiceità delle operazioni cui ella ha contribuito, che riposa su circostanze di fatto — quali l'assenza dei richiedenti asilo dal territorio italiano, il loro andirivieni tra i paesi di origine e l'Italia e la carenza delle condizioni di legge per l'ammissione alla protezione internazionale — insuscettibili di essere disvelate dalla mera instaurazione del rapporto professionale, anche se avvenuta in modo pubblico e trasparente.

19.1. Il secondo motivo, con il quale XXXXXXXXXX si duole delle conclusioni raggiunte dai giudici di merito in ordine alla sua responsabilità concorsuale per i reati di favoreggiamento della permanenza clandestina, tentato falso mediante induzione e falsità ideologica in certificato, rispettivamente contestati ai capi 110), 111), 112), 119), 120), 121), 122), 123) e 124), è — in disparte il profilo della qualificazione giuridica di quelli ascrivibili alla prima tipologia, di cui si è detto — infondato.

Sostiene, in proposito, la ricorrente che, qualora pure si mutui, nelle coordinate generali, la ricostruzione delle vicende concordemente avallata da Tribunale e Corte di appello, manifeste sarebbero, comunque, illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui si assume che ella ha consapevolmente contribuito alle iniziative illecite, in quanto a parte della falsificazione delle sottoscrizioni dei tre soggetti che risultano averle rilasciato, all'interno del suo studio, procura e che, invece, si trovavano, al tempo, altrove, nonché dell'insussistenza delle condizioni perché costoro accedessero alla protezione internazionale.

Oietta, in proposito: di essersi limitata ad autenticare le sottoscrizioni apposte, in sua presenza, dagli stranieri, i quali le avevano riferito di non essere in possesso di documento d'identità; di avere mutuato, all'atto della presentazione delle istanze ed in perfetta buona fede, quanto esposto dai diretti interessati; di avere seguito, nell'instaurazione del procedimento amministrativo, le modalità operative invalse presso la Questura di Crotone.

Lamenta, quindi, che, nell'economia della decisione, siano stati illegittimamente sottostimati o, addirittura, radicalmente pretermessi taluni elementi che, qualora rettivamente considerati, avrebbero imposto la sua assoluzione, dovendosi, in particolare, considerare:

- che a suo carico non sono state acquisite conversazioni con i colleghi o con i promotori ed organizzatori della ipotizzata associazione a delinquere;
- che sui dispositivi a lei in uso non sono state reperite copie o immagini dei documenti identificativi dei richiedenti asilo né gli *specimen* delle loro firme;

- che ella ed il suo studio professionale non sono mai stati oggetto di specifici servizi di osservazione;
- che la Corte di appello ha travisato il contenuto della conversazione n. 7834 del 16 ottobre 2018, dalla quale si evince soltanto che la [REDACTED], allarmata per i controlli di polizia eseguiti il giorno prima, riferì al correo [REDACTED] di avere già avvertito la [REDACTED], asserzione che, però, non ha trovato riscontro, non essendo stati registrati contatti tra le due donne, sicché può fondatamente inferirsi che la mediatrice culturale si sia, nell'occasione, abbandonata ad una maliziosa millanteria;
- che ella è affetta da una patologia congenita, la prosopagnosia, che le rende arduo il riconoscimento delle persone dai volti, tanto più qualora, come nella fattispecie, sia decorso un consistente turno di tempo tra l'apposizione, da parte del «figurante», della sottoscrizione e la comparizione del vero richiedente davanti alla competente autorità amministrativa.

19.2. Le obiezioni difensive non colgono nel segno, perché facenti leva sulla parcellizzazione delle circostanze di fatto emerse in dibattimento, solo in parte considerate nella loro effettiva consistenza e conducenza probatoria, oltre che sull'enfatizzazione di alcuni passaggi della motivazione afferenti a questioni obiettivamente controvertibili ma prive, ad uno sguardo d'insieme, di rilevanza decisiva.

Al riguardo, merita osservare, in primo luogo, che la teoria dei cc.dd. «figuranti», sulla quale si impenna il teorema difensivo, appare, ove analizzata sotto la lente della logica ordinaria e dell'*id quod plerumque accidit* ed alla luce del concreto svolgimento degli accadimenti, del tutto implausibile.

L'istruttoria dibattimentale ha, invero, restituito la nitida immagine di un gruppo di persone, compiutamente strutturato su base transnazionale mediante una precisa divisione di ruoli e compiti e dotato dei necessari presidi logistici ed organizzativi, che è stato capace di condurre, per un considerevole lasso di tempo, una continua azione di assistenza a stranieri che miravano a conseguire, senza averne diritto e sulla scorta della falsa rappresentazione delle circostanze rilevanti, un titolo abilitante al soggiorno sul territorio italiano.

Il sodalizio coordinato da [REDACTED] [REDACTED] ha promosso la sinergica azione di soggetti operanti in diversi continenti, adottato sofisticati accorgimenti anche al fine di garantire la riservatezza delle comunicazioni, messo in piedi un sistema tutt'altro che rudimentale destinato alla promozione di un numero indefinito di procedimenti intesi al riconoscimento, su basi fittizie, della protezione internazionale.

Fondamentale, nell'ambito di tale organizzazione, è stato l'apporto assicurato dai legali, pronti a presentare, in ossequio alla prassi invalsa presso la Questura di Crotone, domande sottoscritte da persone diverse dagli effettivi interessati, avvalendosi di procure pure apocrife, nonché a seguire l'*iter* delle pratiche, a partire dagli incontri con i funzionari della Questura e, poscia, con la Commissione territoriale, in occasione dei quali i richiedenti avrebbero dovuto ammannire un racconto connotato dal mendacio in ordine sia alle condizioni di vita nel paese di origine che ai mezzi utilizzati ed al tragitto seguito per raggiungere l'Unione europea.

Dalle conversazioni intercettate traspare, d'altro canto, secondo quanto debitamente illustrato dai giudici di merito (cfr., in particolare, la sentenza di primo grado, pagg. 1218-1220), la fiducia riposta dalla ██████████ e dagli intermediari nei professionisti crotonesi ed il comune interesse per il conseguimento di un adeguato ritorno a livello economico.

In questo contesto, appare sfornita di credibilità la tesi che vede l'organizzazione avvalersi, anche se solo in pochi casi, di un legale ignaro della finalità illecita dell'incarico conferitogli e, in sostanza, a sua volta vittima di un inganno, di tal fatta esponendosi, senza apparente necessità — stante la concomitante disponibilità di professionisti compiacenti — ad intuibili ed assai concreti rischi.

La decisione impugnata si palesa, dunque, aliena dalle dedotte fratture razionali laddove segnala che, in assenza di tangibili prove, in positivo, dell'intervento di «figuranti», cioè di soggetti presentatisi all'avv ██████████ sotto falso nome e somaticamente simili agli apparenti sottoscrittori di istanze e procure, le deduzioni difensive non valgono ad introdurre significativi dubbi sulla fondatezza dell'impostazione accusatoria, che non risulta in alcun modo contraddetta dalla prosopagnosia che, a dire dei consulenti dell'imputata, la affligge, disfunzione allegata a supporto di una ricostruzione che, tuttavia, risulta *aliunde* priva, come debitamente statuito dai giudici di merito, del benché minimo coefficiente di attendibilità.

19.3. La ricorrente fa valere, in sede di legittimità, circostanze non idonee ad incrinare la tenuta logica e giuridica della motivazione della sentenza impugnata.

Come appena rilevato, coglie nel segno la Corte di appello nel relegare nell'ambito della sostanziale irrilevanza le informazioni acquisite in ordine alla difficoltà, per l'imputata, di identificare una persona dal volto, vieppiù a distanza di tempo dal precedente incontro, volte ad accreditare una sequenza di eventi astrattamente ipotizzabile ma che, alla luce del complesso delle emergenze istruttorie, può essere serenamente esclusa.

A carico della [REDACTED] si pone, infatti, una consistente congerie di elementi, che i giudici di merito hanno apprezzato in termini scevri da sintomi di illogicità, tantomeno manifesta, o contraddittorietà.

In proposito, rileva, innanzitutto, il rapporto di stretta collaborazione tra [REDACTED] e [REDACTED] intermediario stabilmente inserito nel sodalizio, attestato già dalle annotazioni operate dalla prima all'atto di elencare i compensi percepiti dai «clienti» del secondo, e confermato dalle eloquenti parole della [REDACTED] — la preminenza della cui figura è già stata compiutamente delineata — che, parlando con l'avv. [REDACTED] pure lei intranea al gruppo, le ha spiegato come si atteggiasse la sinergica attività della [REDACTED] e di [REDACTED] e quali fossero i patti da loro stipulati in ordine alla ripartizione dei profitti illeciti.

I giudici di merito hanno, quindi, concordemente stimato l'attendibilità della [REDACTED] non contraddetta dal difetto di precise nozioni, in capo all'organizzatrice dell'associazione a delinquere, sul raggio di azione, dal punto di vista territoriale, della professionista, e tratto ulteriore argomento, in vista dell'accertamento della sua responsabilità sia per i reati-fine che per quello associativo, dall'iniziativa della stessa [REDACTED] che, il 16 ottobre 2018, ha messo a parte [REDACTED] di avere già avvisato la [REDACTED] (cui ella aveva, in precedenza, demandato le indicazioni da veicolare ad uno degli stranieri interessati, relative alla possibilità di portarsi utilmente in Italia) dei controlli di polizia effettuati il giorno prima.

L'affermazione da ultimo richiamata appare assai significativa della stretta solidarietà tra la [REDACTED] gli altri membri della consorteria e, per loro tramite, l'intero sodalizio e della piena coscienza, in capo alla ricorrente, della natura fraudolenta delle richieste di protezione internazionale, comprovata da parole, quali quelle pronunciate da [REDACTED] ed occultamente captate, che la Corte di appello ha reputato veritiere, quantunque non asseverate da riscontri oggettivi (ma neanche, va detto, contraddette da elementi di segno contrario), senza, con ciò, incorrere in *deficit* logici o, comunque, in vizi sindacabili da parte del giudice di legittimità.

Le conclusioni raggiunte dalla Corte di appello poggiano, peraltro, anche sull'unitario riferimento, da parte della [REDACTED] ai tre legali coinvolti nel procedimento ([REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]) quali soggetti adusi a collaborare con tale «[REDACTED]», nonché nel rinvenimento, presso il domicilio di [REDACTED] titolare di importanti compiti in ambito associativo, dei documenti e degli effetti personali di alcuni tra i soggetti assistiti dalla professionista crotonese, così come di quelli di migranti le cui istanze erano state presentate dagli altri legali facenti parte dell'associazione a delinquere.

Se è vero, poi, che la ██████ non risulta aver partecipato ai dialoghi utilizzati a riprova della sua responsabilità in ordine ai reati a lei ascritti, non è men vero, per contro, che coerente con i residui dati istruttori si palesa la valutazione che la Corte di appello ha riservato ai messaggi da lei scambiati, via *chat*, con lo straniero Omar, indicativi della lucida percezione, da parte della donna, della situazione che l'interlocutore avrebbe dovuto fronteggiare qualora le autorità avessero scoperto che egli, lungi dal fuggire dai pericoli della guerra, non aveva, in realtà, remora alcuna ad entrare ed uscire dal paese di origine.

I giudici di merito hanno, dunque, sviluppato, a sostegno della decisione impugnata, un percorso argomentativo che si sorregge su solidi pilastri, costituiti dalle emergenze istruttorie testé richiamate, e che non soffre dei limiti indicati dalla ricorrente, la quale, nel tentativo di scardinare la tenuta razionale della motivazione, esalta profili rivelatori, al più, di marginali imprecisioni, prive di attitudine ad incidere sulla legittimità della decisione impugnata, che, deve qui ribadirsi, costituisce il portato del discrezionale apprezzamento delle evidenze raccolte, innestate nel tronco di un ragionamento che sfugge alle articolate censure.

19.4. Anche per la ██████ come per la ██████ per ██████ e per ██████, sussistono, con riferimento ai reati a lei ascritti ai capi 110), 119) e 122), gli estremi del tentativo punibile, desumibili, in termini generali, dalla parziale attuazione, a partire dalla falsificazione delle sottoscrizioni dei richiedenti asilo, del progetto criminoso e, con specifico riferimento alla posizione della ricorrente, dalla centralità dell'apporto da lei assicurato in vista del successo delle singole operazioni illecite, concretatosi, in tutti i casi, nella presentazione della domanda, con richiesta di fissazione dell'appuntamento in Questura, previa apposizione, anche in calce alla nomina rilasciata in suo favore, della falsa sottoscrizione degli istanti, con relativa autentica, nonché nella cura dei successivi adempimenti procedurali, finalizzati alla loro presentazione in Crotone.

I precedenti rilievi impongono, in conclusione, la qualificazione dei fatti ascritti a ██████ ai capi 110), 119) e 122) come tentativo di favoreggiamento della permanenza illecita nel territorio nazionale ed il conseguente annullamento senza rinvio, sul punto, della sentenza impugnata, con rimessione ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, a titolo, rispettivamente, di pena base e di aumenti per la continuazione, per tali reati, che non è possibile effettuare in questa sede in quanto involgente valutazioni tipiche del giudizio di merito.

19.5. I rilievi dedicati al secondo motivo di ricorso valgono, altresì, a sancire l'analoga infondatezza del terzo, con il quale la ██████ ascrive alla Corte di appello di avere confermato, con riferimento alla sua responsabilità per i reati a lei ascritti

fi

ai sensi degli artt. 48, 56, 110 e 480 cod. pen., la decisione di primo grado senza considerare, secondo quanto già eccepito con l'atto di appello, che ella non ha contribuito in maniera efficiente all'attività criminosa, concentratasi nell'esposizione alle competenti autorità amministrative di fatti non rispondenti al vero, relativi al vissuto dei richiedenti, alla loro condizione personale ed al percorso seguito per giungere in Italia, ovvero ad un segmento della condotta illecita cui ella, limitatasi a raccogliere ed autenticare le sottoscrizioni, non ha concorso.

Ed invero, una volta stabilito che la [REDACTED] — perfettamente edotta dell'assenza dal territorio nazionale, nel momento in cui ella ha raccolto ed autenticato le false sottoscrizioni ed avviato i procedimenti amministrativi, degli istanti, che vi avrebbero fatto ingresso, in modo regolare ed al di fuori della prospettata esigenza di sfuggire alla persecuzione o, comunque, a gravi pericoli per l'incolumità personale, solo in prossimità dell'appuntamento fissato su suo impulso — ha agito nella piena consapevolezza della natura illecita delle operazioni cui ella ha volontariamente collaborato e delle finalità ad esse sottese, ineccepibile si rivela l'attribuzione, nei suoi confronti, di responsabilità concorsuale nell'azione volta ad indurre in errore le autorità preposte al vaglio delle domande di protezione internazionale, dovendosi, in specie, logicamente inferire, alla luce della singolare successione degli accadimenti, connotata dall'anomalo «pendolarismo» dei migranti, che ella ha avuto coscienza del fatto che costoro, se avessero fedelmente esposto il proprio vissuto e le modalità di ingresso in Italia, sarebbero andati incontro ad un ineluttabile rigetto della richiesta.

19.6. Le precedenti considerazioni inducono a disattendere il quarto motivo di impugnazione, concernente la partecipazione di [REDACTED] [REDACTED] all'associazione a delinquere descritta al capo 97) dell'imputazione, la cui sussistenza, sul piano oggettivo, non viene sindacata.

La stabile, consapevole ed efficiente militanza della ricorrente è adeguatamente dimostrata dalla cooperazione, connotata da un *modus operandi* espressivo di forte, reciproca solidarietà e di sicura determinazione criminosa, ad una pluralità di reati-fine e, soprattutto, dall'inserimento del suo prezioso apporto alla causa del gruppo in un più vasto contesto di relazioni che — al pari dei colleghi [REDACTED] e [REDACTED] — la pongono armonicamente al fianco della [REDACTED] e di [REDACTED] con i quali ella direttamente si rapporta, e, più in generale, a servizio di una consorteria alla quale ella aderisce animata da sincera *affectio*.

Né, va, per completezza, rilevato, induce a diversa conclusione il, pur puntuale, richiamo, operato dalla ricorrente nell'articolazione della censura, alle obiezioni sviluppate a sostegno dei motivi di ricorso concernenti i reati-fine, asseritamente attestanti la sua estraneità alle accertate dinamiche delittuose e la necessità di distinguere la sua posizione da quella di coloro che, a sua insaputa,

idearono, organizzarono ed eseguirono i reati in contestazione, a tal fine avvalendosi della struttura all'uopo creata: obiezioni che, va qui opportunamente ribadito, i giudici di merito hanno disatteso attraverso un percorso argomentativo ineccepibile dal punto di vista logico, storico e giuridico.

Prive di pregio si palesano, ugualmente, le censure che la ricorrente dedica, ancora nell'ottica della partecipazione associativa, a taluni, specifici elementi di fatto addotti a suo carico, dei quali propone, in sostanza, una interpretazione diversa rispetto a quella compiuta dai giudici di merito, operazione che si è detto essere inibita, al di fuori di carenze razionali nel caso di specie insussistenti, a quello di legittimità.

h Così, in specie, è insindacabile la valutazione espressa in ordine alla conversazione n. 4015 del RIT 130/18, sopra già evocata, che vede la [REDACTED] e la [REDACTED] disquisire circa la ripartizione, tra [REDACTED] e la [REDACTED], dei proventi tratti dalle pratiche inerenti al riconoscimento della protezione internazionale, sintomo, nell'impostazione accusatoria, di comune militanza associativa, che non trova smentita nell'ignoranza, in capo alla [REDACTED], dell'ambito di svolgimento dell'attività professionale della [REDACTED], circostanza che, come sopra osservato, non appare, di per sé, idonea ad elidere la portata indiziante del colloquio tra la [REDACTED] e la stessa [REDACTED] occultamente registrato, nel corso del quale, come sopra già osservato, la mediatrice culturale ammette di avere, in passato, incaricato la [REDACTED] di dare ad uno dei richiedenti il via libera a portarsi in Italia («Però gli ho detto io a [REDACTED] di farlo venire»).

Incensurabile è, altresì, la considerazione riservata al passaggio della conversazione n. 7835 del RIT 130/18 contenente la congiunta menzione, quali soggetti legati a tale [REDACTED], dei tre avvocati indicati quali partecipi del sodalizio criminoso, che, anche laddove riferita, in ossequio all'obiezione difensiva, al rapporto con un interprete estraneo alle vicende di interesse processuale, si pone in linea con la ricostruzione basata, tra l'altro, sulla sostanziale assimilazione delle posizioni dei tre imputati, facenti parte, per quanto si evince dalle sentenze di merito, di un piccolo ma coeso *team* di professionisti abili nel puntellare, forti della propria competenza tecnica, un progetto criminoso alquanto complesso e sofisticato.

Non dissimili sono i rilievi che si impongono con riferimento alla valenza indiziaria della tabella *excel* estrapolata dal *personal computer* della [REDACTED], che i giudici di merito hanno stimato idonea a comprovare la stretta solidarietà tra la ricorrente e [REDACTED] anche lui inserito nell'associazione a delinquere di cui al capo 97) della rubrica, a prescindere, va rilevato in replica a specifica deduzione difensiva, dall'essere l'addebito circoscritto, quanto ai reati-fine, a tre sole tra le 144 pratiche ivi catalogate.

Priva di decisivo rilievo si rivela, del pari, la censura che si appunta sullo svolgimento, da parte di [REDACTED] dell'attività di interprete che, pur accreditando la ricostruzione che riconduce nell'alveo della liceità gran parte dei contatti professionali tra lo stesso e la [REDACTED], non incide in alcun modo sulla connotazione criminale di quanto accaduto, con il decisivo concorso di entrambi, nelle tre vicende dalle quali sono scaturite le contestazioni di cui ai capi 110), 111), 112), 119), 120), 121), 122), 123) e 124).

Resistente alle obiezioni della ricorrente appare, ancora, l'esegesi che i giudici di merito hanno compiuto delle indicazioni e dei suggerimenti che [REDACTED] ha riservato, via *chat*, allo straniero Omar che, quantunque largamente posteriori, dal punto di vista cronologico, rispetto alle vicende di diretto interesse processuale, rilevano, nella prospettiva dell'accertamento della sua responsabilità concorsuale, perché disvelatori di consapevole inserimento nelle dinamiche illecite sottese ai comportamenti tenuti.

Considerato, a smentita della residua doglianza della ricorrente, che l'omessa indicazione del suo nominativo da parte di un soggetto che, escusso in esito ad ordine europeo di indagine, ha esposto quanto a sua conoscenza in merito al fenomeno delinquenziale oggetto di investigazione (in proposito, cfr., *amplius*, quanto sotto esposto al par. 20.5), è circostanza priva di attitudine ad incidere in senso decisivo sulla legittimità della motivazione addotta a sostegno della sentenza impugnata, deve conclusivamente sancirsi il rigetto del motivo di ricorso.

19.7. Il quinto motivo, con il quale [REDACTED] contesta la legittimità dell'applicazione, con riferimento ai reati-fine, dell'aggravante, prevista dall'art. 61-*bis* cod. pen., costituita dall'avere dato il suo contributo alla loro commissione «un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato» — quale è quello indicato al capo 97), attivo sia in Italia che in Iraq — è manifestamente infondato.

La giurisprudenza di legittimità è, invero, ferma nel ritenere che «La speciale circostanza aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146 (oggi art. 61-bis cod. pen.), può applicarsi ai reati-fine consumati dai membri di un'associazione per delinquere anche in caso di immedesimazione tra tale associazione e il gruppo criminale organizzato transnazionale» (Sez. 3, n. 10116 del 24/11/2020, dep. 2021, Ausili, Rv. 281481 – 01; il principio è stato, poscia, costantemente ribadito, da ultimo da Sez. 6, n. 14024 del 05/04/2024, Tedesco, e Sez. 1, n. 17068 del 23/04/2024, Theodori, entrambe non massimate).

Tanto, in ossequio alla lezione ermeneutica impartita dal massimo organo nomofilattico con la sentenza n. 18374 del 31/01/2013, Adami, ove, nello stabilire che l'aggravante speciale è applicabile al reato associativo solo qualora il gruppo

criminale organizzato transnazionale non coincida con l'associazione a delinquere, ha, nondimeno, dato per scontata la compatibilità tra la predetta circostanza ed i reati commessi nell'attuazione del programma criminoso del gruppo transnazionale.

Nella cornice così delineata, la ricorrente — al pari di [REDACTED], che ha sviluppato analoga doglianza con il terzo motivo — lamenta che la corrente interpretazione dell'istituto finisce con l'avallare la duplicazione della sua incidenza sul trattamento sanzionatorio, in spregio al principio di proporzionalità della pena, rilevante anche in chiave costituzionale e sovranazionale.

L'obiezione non persuade, perché priva di riscontro a livello testuale (non prevedendosi alcuna incompatibilità) ed imperniata sul presupposto dell'unicità del nucleo di disvalore emergente, rispettivamente, dall'appartenenza all'associazione e dall'apporto alla commissione del reato-fine della compagine transnazionale, la cui insussistenza è dato cogliere ove si consideri che l'offensività della partecipazione associativa prescinde dalla sua dimensione transnazionale e che, invece, è proprio l'apporto operativo di un gruppo stanziato in una pluralità di stati a rendere più grave il reato-fine, assegnandosi, dunque, solo in questo caso un autonomo e diretto rilievo alla dimensione transnazionale dell'associazione a delinquere.

19.8. Il sesto ed ultimo motivo del ricorso di [REDACTED], vertente sulla commisurazione della pena e, precipuamente, sull'applicazione dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. e sull'esito del giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen., è infondato.

Il Tribunale ha fissato la pena base per il reato di cui al capo 110), di favoreggiamento della permanenza clandestina, aggravato dalla transnazionalità e perché commesso in concorso da due o più persone, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in rapporto di equivalenza con le aggravanti, in tre anni di reclusione e 12.000 euro di multa, ovvero in misura più vicina, sia per la sanzione detentiva che per quella pecuniaria, al massimo che al minimo edittale, ed ha, quindi, determinato gli aumenti per la continuazione in misura differenziata per l'addebito associativo (ritenuto, evidentemente, di più intensa, autonoma offensività), per quelli di favoreggiamento della permanenza illegale e di falsità in certificazioni e, infine, per quelli di tentato falso mediante induzione.

Il giudice di appello, nel delibare l'impugnazione proposta, sul punto, dalla [REDACTED] ha condiviso la valutazione del primo giudice, ben calibrata al ruolo determinante da lei assunto all'interno del sodalizio criminoso.

La sentenza impugnata è, per questa parte, tetragona alle censure della ricorrente, che si esauriscono nella sterile manifestazione di dissenso rispetto alle ragioni della decisione che, a dispetto da quanto eccepito dalla [REDACTED], appare

assistita da sufficiente motivazione; né, va opportunamente aggiunto, è dato apprezzarsi la disparità di trattamento, rispetto alla posizione di altri ricorrenti, che viene evocata in termini di tangibile genericità e senza la precisa indicazione dei profili sui quali cadrebbe la denunciata contraddizione.

Il ricorso mira, dunque, in ultimo, ad un diverso apprezzamento dei fatti in contestazione che, da solo, non vale ad eccitare l'esercizio dei poteri censori del giudice di legittimità, posto, peraltro che la decisione impugnata mostra coerenza con il principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio» (Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825).

Non dissimili sono le considerazioni da riservarsi all'esito del giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicante una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Cass. Sez. U, sent. n. 10713 del 25/02/2010, dep. 18/03/2010, Rv. 245931); nella specie il giudice di appello ha, comunque, illustrato in maniera adeguata le ragioni della propria scelta, richiamando, come detto, la spiccata rilevanza dell'apporto garantito, in forza della propria qualificazione professionale, dall'imputata alla vita dell'associazione a delinquere ed alla parziale realizzazione del suo programma criminoso.

Peraltro, deve anche ricordarsi che in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto (Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014, Manzari, Rv. 260415 - 01).

20. Il primo motivo del ricorso di [REDACTED] verte su questioni che sono state già compiutamente deliberate, rispettivamente ai paragrafi 14, 14.1, 14.2 e 14.3, cui può, pertanto, utilmente rinviarsi.

Lo stesso è a dirsi con riferimento al dolo specifico previsto dall'art. 12, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, la cui sussistenza la [REDACTED] contesta con il secondo motivo, tema già trattato al paragrafo 15.2, nonché alla circostanza

aggravante ex art. 61-*bis* cod. pen., cui è dedicato il terzo motivo, a proposito del quale è sufficiente richiamare quanto esposto al par. 19.7.

20.1. Con il secondo motivo, vertente sull'elemento soggettivo del reato previsto dall'art. 12, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, l. [REDACTED] ascrive, tra l'altro, ai giudici di merito di avere arbitrariamente dedotto dal compendio istruttorio la prova della sua consapevolezza del fatto che i richiedenti si trovavano, all'atto della formalizzazione della domanda di protezione internazionale, nel paese di origine, circostanza che, peraltro, non costituisce, a suo modo di vedere, imprescindibile presupposto per la valida instaurazione del procedimento.

La censura va disattesa perché incentrata su considerazioni infondate in fatto come in diritto.

Da un canto, infatti, i giudici di merito hanno tratteggiato il contributo arrecato dall'avv. [REDACTED] alle imprese criminose tenendo conto, precipuamente, della natura e dell'intensità delle relazioni da lei intrattenute con [REDACTED], improntate — come si evince con assoluto nitore dalla lettura delle conversazioni riportate alle pagg. 1121-1228 della sentenza di primo grado — alla strettissima solidarietà, alla cointeressenza sul piano economico ed alla condivisione delle informazioni più riservate e delicate, sì da escludere in radice che la ricorrente possa essere rimasta all'oscuro dei movimenti di coloro che ella ha assistito.

La [REDACTED] trascura, per altro verso, che l'art. 6, comma 1, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 (Applicazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato) dispone che «La domanda di protezione internazionale è presentata personalmente dal richiedente presso l'ufficio di polizia di frontiera all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale o presso l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora del richiedente».

La citata previsione normativa — che, ad onta di quanto dedotto dalla [REDACTED], non confligge con la normativa sovranazionale che, pur marcando la necessità di assicurare il più ampio spazio alle domande di protezione internazionale, non prevede l'obbligo, per gli Stati membri, di ammettere la proposizione di domande da parte di soggetti che si trovino nei paesi di origine — deve essere interpretata, in virtù di elementari canoni di ordine logico prima ancora che giuridico, nel senso che la condizione della presenza in Italia, o alla frontiera, del richiedente deve essere soddisfatta già nel momento di avvio della procedura, che coincide con la presentazione della richiesta all'Ufficio immigrazione della Questura, e non, come dedotto dalla ricorrente, solo nel successivo momento in cui il migrante risponde alla convocazione diramata in vista dell'effettuazione degli adempimenti preliminari.

41

Avuto riguardo alla prassi *illo tempore* seguita dalla Questura di Crotone, deve, pertanto, stimarsi la necessità che gli istanti dimorassero in Italia già al tempo della predisposizione e della trasmissione della richiesta di fissazione dell'appuntamento per la compilazione del c.d. «modello C3», ciò che ha indotto la ██████████ ed i sodali ad escogitare, stante la peculiare situazione dei «clienti» reclutati dalla cellula asiatica, lo stratagemma costituito dalla redazione e dall'invio di istanze corredate da sottoscrizioni contraffatte.

20.2. Il precedente rilievo sostiene, altresì, il rigetto dell'obiezione, svolta da ██████████ al quarto motivo, concernente l'attitudine della condotta da lei posta in essere — concretatasi nel redigere richieste di ammissione alla protezione internazionale corredate da firme non genuine e nel curare il successivo iter amministrativo — ad integrare i reati contro la fede pubblica, consumati e tentati, a lei ascritti.

Ad onta dei dubbi espressi dalla ricorrente va qui ribadito, a conferma di quanto già ampiamente chiarito al par. 19.5, che i giudici di merito hanno correttamente ritenuto che i comportamenti posti in essere da ██████████, così come da ██████████ integrino gli estremi del concorso penalmente rilevante nei reati che lo sono addebitati, traendo argomento dalle modalità di instaurazione ed istruzione delle pratiche e dall'imprescindibilità dell'attività prestata dai legali — acclarata grazie alla disponibilità di un amplissimo ed univoco bagaglio istruttorio, nel quale spiccano, per persuasività, gli esiti delle espletate intercettazioni — i quali, con ogni evidenza consapevoli del difetto, in capo agli istanti, dei requisiti per accedere alla protezione internazionale, si sono prestati, spinti da pulsioni di carattere eminentemente economico, a predisporre false certificazioni e sottoscrizioni in vista del conseguimento dell'obiettivo illecito rappresentato dall'inganno dei funzionari pubblici in vista dell'indebita ammissione alla protezione internazionale.

20.3. Anche per la ██████████, come per la ██████████, per la ██████████ per ██████████ e per ██████████, sussistono, con riferimento ai reati a lei ascritti ai capi (98), (101), (116), (128), (176), (178) e (180), gli estremi del tentativo punibile, desumibili, in termini generali, dalla parziale attuazione, a partire dalla falsificazione delle sottoscrizioni dei richiedenti asilo, del progetto criminoso e, con specifico riferimento alla posizione della ricorrente, dalla centralità dell'apporto da lei assicurato in vista del successo delle singole operazioni illecite, concretatosi, in tutti i casi, nella presentazione della domanda, con richiesta di fissazione dell'appuntamento in Questura, previa apposizione a ciò in calce alla nomina rilasciata in suo favore, della falsa sottoscrizione degli istanti, nonché nella cura dei successivi adempimenti procedurali, finalizzati alla loro presentazione in Crotone.

I precedenti rilievi impongono, in conclusione, la qualificazione dei fatti ascritti ad [REDACTED] (capi 98), 101), 116), 128), 176), 178) e 180) come tentativo di favoreggiamento della permanenza illecita nel territorio nazionale ed il conseguente annullamento senza rinvio, sul punto, della sentenza impugnata, con rimessione ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, a titolo, rispettivamente, di pena base e di aumenti per la continuazione, per tali reati, che non è possibile effettuare in questa sede in quanto involgente valutazioni tipiche del giudizio di merito.

20.4. Anche il quinto motivo del ricorso di [REDACTED], concernente l'affermazione della sua penale responsabilità per i reati di cui all'art. 481 cod. pen., soffre dei limiti evidenziati in relazione alle doglianze già esaminate, perché fondato sulla protesta di innocenza dell'imputata, che, stando alla versione difensiva, sarebbe stata all'oscuro del fatto che, al momento di predisposizione ed invio della domanda, i richiedenti non si trovavano in Italia.

In proposito, non giova alla causa della ricorrente l'obiezione incentrata sull'effetto dell'autentica — profilo che già il Tribunale, alle pagg. 992-993 della sentenza di primo grado, aveva esaustivamente esaminato, spiegando perché la mera apposizione della falsa firma del richiedente e l'attestazione della provenienza della sottoscrizione dal suo apparente autore costituiscono comportamenti offensivi del bene tutelato dalla norma incriminatrice — che, anche se non esteso all'attestazione della contestuale presenza nello stesso luogo del sottoscrittore e del legale, è, nella fattispecie, sicuramente espressiva di un atteggiamento francamente doloso.

Sul punto, appare pertinente il richiamo a quanto esposto, in replica alle doglianze sollevate da [REDACTED] e [REDACTED], nel commentare e disattendere, perché del tutto inattendibile, la teoria dei cc.dd. «figuranti» che sostiene anche la censura di [REDACTED] la quale, al pari dei colleghi, propone, a riprova dell'illegittimità della motivazione della sentenza impugnata, l'alternativa ricostruzione secondo cui gli intermediari, dopo essersi muniti degli *specimen* di firma degli effettivi richiedenti, ne avrebbero assunto falsamente le vesti, presentandosi a loro nome innanzi a lei e, di tal fatta, traendola in inganno.

Tanto, peraltro, in palese spregio alle emergenze istruttorie, che dimostrano come, in almeno una occasione (cfr. la sentenza di primo grado, pag. 994), il migrante (E[REDACTED] in quel caso) ha contattato, per messaggio, [REDACTED] per chiederle quando ella avrebbe redatto e presentato la domanda per il riconoscimento della protezione internazionale e, subito dopo, le ha inviato, su espressa richiesta della donna, lo *specimen* della propria firma: episodio, questo, che elide in radice qualsivoglia margine di plausibilità della versione dei fatti proposta dalla ricorrente.

20.5. Ineccepibili sono le conclusioni concordemente raggiunte dai giudici di merito in ordine alla militanza associativa di [REDACTED], desunta, innanzitutto, dall'aver ella contribuito alle iniziative illecite, in quanto a parte della falsificazione delle sottoscrizioni dei tre soggetti che risultano averle rilasciato, all'interno del suo studio, procura e che, invece, si trovavano, al tempo, altrove, nonché dell'insussistenza delle condizioni perché costoro accedessero alla protezione internazionale.

Le menzionate condotte sono state ritenute sintomatiche della stretta solidarietà tra la [REDACTED] gli altri membri della consorteria e, per loro tramite, l'intero sodalizio e della piena coscienza, in capo alla ricorrente, della natura fraudolenta delle richieste di protezione internazionale, promosse in attuazione di un riconoscibile patto associativo e grazie anche alla stabile, volontaria ed efficiente disponibilità da lei garantita.

I giudici di merito hanno, inoltre, debitamente valorizzato le conversazioni intrattenute da [REDACTED] con [REDACTED] dalle quali traspare con lampante chiarezza la consuetudine tra le donne ed il loro sinergico coinvolgimento nelle procedure amministrative, governato da accordi pregressi comprendenti anche la ripartizione dei profitti.

Le conclusioni raggiunte dalla Corte di appello poggiano, peraltro, anche sull'unitario riferimento, da parte della [REDACTED] ai tre legali coinvolti nel procedimento ([REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]) quali soggetti adusi a collaborare con tale «XXX», nonché nel rinvenimento, presso il domicilio di [REDACTED] titolare di importanti compiti in ambito associativo, dei documenti e degli effetti personali di alcuni tra i soggetti assistiti dalla professionista crotonese, così come di quelli di migranti le cui istanze erano state presentate dagli altri legali facenti parte dell'associazione a delinquere.

Al cospetto di un compendio indiziario di sicuro spessore, la ricorrente, oltre a reiterare la censura, della cui infondatezza si è ampiamente detto, riferita alla consapevolezza della dimensione illecita nel quale il suo apporto si è iscritto, abbraccia una prospettiva volta a minimizzare la portata accusatoria delle evidenze istruttorie e, specificamente, ad accreditare il travisamento, da parte di Tribunale e Corte di appello, di alcune tra le conversazioni captate.

Il tentativo si rivela, però, vano, giacché i colloqui sui quali si appunta l'attenzione della [REDACTED] e gli elementi di validazione, di natura sia dichiarativa che documentale, esistenti nel processo, sono stati oggetto di diffusa, logica ed esauriente disamina da parte della Corte territoriale, ciò che conferma l'infondatezza delle censure da lei articolate.

A questo proposito, è utile rammentare che l'interpretazione delle [REDACTED] intercettazioni, su cui principalmente si concentra il dissenso valutativo espresso

dalla ricorrente, costituisce essa stessa questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta irragionevolezza della motivazione (così, tra le tante, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389), e che il contenuto delle intercettazioni medesime può costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato, senza neppure necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fatto sempre salvo l'obbligo del giudice di valutarne il significato secondo criteri di linearità logica (Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414 - 01; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, Ambroggio, Rv. 265747 - 01; Sez. 2, n. 47028 del 03/10/2013, Farinella, Rv. 257519-01).

Le precedenti considerazioni consentono di disattendere le obiezioni che si appuntano, in particolare:

- sulla conversazione n. 4015 del RIT 130/18, nel corso della quale la [REDACTED] e la [REDACTED] discorrono delle pratiche seguite da [REDACTED] e [REDACTED] e delle tariffe da costoro stabilite in termini che Tribunale e Corte di appello, con motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, reputano dimostrativi dell'appartenenza delle loquenti, così come dei soggetti da loro evocati, ad un comune *milieu* professionale, circostanza che, vagliata alla luce del più vasto contesto istruttorio, è coerente con la tesi accusatoria, che vede tutti i soggetti convergere in un'unica realtà associativa;

- sulla conversazione n. 7835 del RIT 130/18, che, come sopra già a più riprese segnalato, trae argomento dall'essersi [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] avvalsi dell'opera del medesimo interprete, elemento che si pone in linea di continuità con la ricostruzione avallata dai giudici di merito.

Non merita miglior sorte l'ulteriore doglianza della ricorrente, volta ad escludere la valenza, in chiave accusatoria, alle dichiarazioni di Hama Hama Saleh [REDACTED] che, nel riferire che i dirigenti dell'organizzazione criminale *de qua agitur* curavano ogni incombente, ivi compresa l'individuazione del legale incaricato di seguire l'*iter* procedurale, ha offerto un'informazione idonea a sorreggere l'impostazione accusatoria, perché attestante l'esistenza di un diretto legame tra gli ideatori del meccanismo fraudolento ed i professionisti, dato che concorre a convincere dell'importanza del ruolo assegnato a questi ultimi ai fini del successo delle imprese criminose e, dunque, della ragionevole probabilità che costoro facessero a pieno titolo parte della consorceria.

Incensurabile è, infine, la valutazione che la Corte di appello ha riservato all'iniziativa che la [REDACTED] assunse nel gennaio 2019, concretatasi nel segnalare alla Questura che uno straniero, nel cui interesse ella aveva proposto domanda di protezione internazionale, era, in realtà, titolare di permesso di soggiorno,

contegno in apparenza contrastante con la malizia che le viene attribuita ma che i giudici di merito hanno logicamente ricolleg<sup>ato</sup>no all'acquisita coscienza, in capo all'imputata, dell'avvio di attività investigativa, reso palese dall'esecuzione, a metà del precedente mese di ottobre, dei controlli che avevano messo in allarme [REDACTED] ed i soggetti a lei prossimi.

20.6. Le considerazioni sin qui svolte impongono conducono al rigetto del settimo motivo di ricorso, con il quale [REDACTED] deduce la contrarietà del ragionamento sfociato nell'affermazione della sua penale responsabilità in ordine al delitto associativo ed a quelli attuativi del relativo programma criminoso al principio consacrato all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., che richiede, ai fini della condanna, che l'imputato risulti «colpevole del reato contestato al di là di ogni ragionevole dubbio».

I giudici di merito, invero, hanno esaminato il compendio istruttorio che, quanto alla posizione della [REDACTED] ha natura eminentemente indiziaria, inserendo ciascun elemento in una costruzione coesa ed armonica, senza mancare di soppesare le contrarie obiezioni e di considerare la plausibilità delle alternative interpretazioni e pervenendo, lungo questo percorso, a conclusioni che non lasciano spazio a residue perplessità in quanto precedute e sorrette da argomentazioni che, come ripetutamente sancito, sono scevre da fratture razionali o da travisamenti dei dati probatori.

Non vi è, deve pertanto inferirsi, spazio alcuno per l'intervento censorio del giudice di legittimità, confinato alle ipotesi elencate all'art. 606 cod. proc. pen. e precluso, come programmaticamente enunciato al par. 5, laddove la critica finisca con l'investire il merito della decisione impugnata.

20.7. L'ottavo ed ultimo motivo del ricorso di [REDACTED], vertente sulla commisurazione della pena e, precipuamente, sull'applicazione dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. e sull'esito del giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen., è infondato.

Il Tribunale ha fissato la pena base per il reato di cui al capo 98), di favoreggiamento della permanenza clandestina, aggravato dalla transnazionalità e perché commesso in concorso da due o più persone, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in rapporto di equivalenza con le aggravanti, in tre anni di reclusione e 12.000 euro di multa, ovvero in misura più vicina, sia per la sanzione detentiva che per quella pecuniaria, al massimo che al minimo edittale, ed ha, quindi, determinato gli aumenti per la continuazione in misura differenziata per l'addebito associativo (ritenuto, evidentemente, di più intensa, autonoma offensività), per quelli di favoreggiamento della permanenza illegale e di falsità in certificazioni e, infine, per quelli di tentato falso mediante induzione.

Il giudice di appello, nel delibare l'impugnazione proposta, sul punto, dalla XXXXXX ha condiviso la valutazione del primo giudice, ben calibrata rispetto alla gravità dei fatti ed al numero degli episodi contestati, per poi aggiungere che il bilanciamento delle circostanze di segno opposto in termini di equivalenza è giustificato dal ruolo determinante assunto dall'imputata all'interno del sodalizio e che la determinazione della pena detentiva base risente della gravità della condotta realizzata nell'ambito dell'attività professionale e stimare, infine, la congruità dei singoli aumenti per la continuazione.

La sentenza impugnata è, per questa parte, tetragona alle censure della ricorrente, che si esauriscono nella sterile manifestazione di dissenso rispetto alle ragioni della decisione che, a dispetto da quanto eccepito dalla XXXXXX, appare assistita da sufficiente motivazione.

Il ricorso mira, dunque, in ultimo, ad un diverso apprezzamento dei fatti in contestazione che, da solo, non vale ad eccitare l'esercizio dei poteri censori del giudice di legittimità, posto, peraltro che la decisione impugnata mostra coerenza con il principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio» (Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825).

Non dissimili sono le considerazioni da riservarsi all'esito del giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicante una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Cass. Sez. U, sent. n. 10713 del 25/02/2010, dep. 18/03/2010, Rv. 245931); nella specie il giudice di appello ha, comunque, illustrato in maniera adeguata le ragioni della propria scelta, richiamando, come detto, la spiccata rilevanza dell'apporto garantito, in forza della propria qualificazione professionale, dall'imputata alla vita dell'associazione a delinquere ed alla parziale realizzazione del suo programma criminoso.

Peraltro, deve anche ricordarsi che in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, come fatto, viene considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto (Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014, Manzari, Rv. 260415 - 01).

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso del Procuratore generale.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [REDACTED] limitatamente ai reati di cui ai capi 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 73), 74), 75), 76), 77), 78), 82), 83), 84), 85), 86), 87), 91), 92) e 93) e rinvia per nuovo giudizio su detti capi ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro.

Rigetta, nel resto, il ricorso di [REDACTED].

Dichiara inammissibili i ricorsi di [REDACTED] e [REDACTED] e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [REDACTED] limitatamente all'aumento di pena applicato per la continuazione con il reato di cui al capo 123), aumento che elimina, e ridetermina la pena inflitta all'imputato in tre anni e dieci mesi di reclusione e 13.750,00 euro di multa.

Rigetta nel resto il ricorso di [REDACTED]

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [REDACTED] limitatamente ai reati di cui ai capi 104), 107), 110), 114) e 128), riqualificati come ipotesi tentata, e rimette gli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro per il trattamento sanzionatorio.

Rigetta nel resto il ricorso di [REDACTED]

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [REDACTED] limitatamente ai reati di cui ai capi 107), 114), 122 e 128), riqualificati come ipotesi tentata, e rimette gli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro per il trattamento sanzionatorio.

Rigetta nel resto il ricorso di [REDACTED]

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [REDACTED] limitatamente ai reati di cui ai capi 104), 107) e 114), riqualificati come ipotesi tentata, e rimette gli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro per il trattamento sanzionatorio.

Rigetta nel resto il ricorso di [REDACTED]

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [REDACTED] limitatamente al reato di cui al capo 121), per essere il reato estinto per prescrizione.

Annula senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti della predetta imputata limitatamente ai reati di cui ai capi 110), 119) e 122), riqualificati come ipotesi tentata, e rimette gli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro per il trattamento sanzionatorio.

Rigetta nel resto il ricorso di [REDACTED]

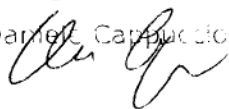
Annula senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] limitatamente ai reati di cui ai capi 98), 101), 116), 128), 176), 178) e 180), riqualificati come ipotesi tentata, e rimette gli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro per il trattamento sanzionatorio.

Rigetta nel resto il ricorso di [REDACTED] Irene.

Così deciso il 23/09/2025.

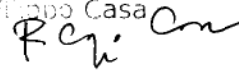
Il Consigliere estensore

Daniela Carluccio



Il Presidente

Filippo Casa



**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
Prima Sezione Penale

Deposita in Cancelleria oggi

Roma, li **04 MAR. 2026**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Marina Colonna

